

## LE VARIE FASI PROCESSUALI

**IL PRIMO GIUDIZIO IN TRIBUNALE: SENTENZA PARZIALE SULL'AN** (pubblicata il 31-10-1986 – collegio Verde, Zucchini, Campolongo – in faldone 27 Imi-Sir)

Con atto di citazione dell'11-3-1982 (cfr. sentenza pag. 4), l'ing. Nino Rovelli (nella sua qualità di persona fisica ) citava in giudizio l'Imi chiedendo che *“ritenuta la responsabilità dell'Imi ai sensi dell' art.2331 cc, lo stesso venisse dichiarato tenuto a sollevarlo da ogni richiesta rivoltagli o che gli sarebbe stata rivolta in futuro da qualsiasi terzo garantito in conseguenza delle fideiussioni rilasciate per esposizioni bancarie di qualsiasi tipo delle società del gruppo Sir-Rumianca, con conseguente condanna dell'Imi al risarcimento dei danni in suo favore da liquidarsi in separato giudizio”*.

Inoltre, chiedeva che *“venisse dichiarato il suo diritto all'accertamento di cui al patto 4 della convenzione e la responsabilità dell'Imi per l'eventuale valore dei diritti ceduti da esso attore, con condanna del convenuto alla liquidazione del valore accertando secondo il primo cpv. del patto 5 o, in via subordinata, al pagamento delle medesima somma accertanda a titolo di risarcimento danni con interessi e rivalutazione”*.

Alla udienza del 24 gennaio 1983 interveniva volontariamente, in adesione all'attore, la Find srl. Intervento quanto mai opportuno: i soli effetti della convenzione che riguardavano Rovelli in quanto “persona fisica” erano quelli relativi alla manleva dalle fideiussioni. Per il resto egli era invece intervenuto nella convenzione in rappresentanza della Find spa – poi srl – che era la reale titolare del pacchetto di controllo della SIR e sulla quale ricadevano tutte le altre conseguenze previste dalla convenzione citata.

La natura della sentenza richiesta era dunque chiaramente “dichiarativa”, essendo riservata la liquidazione dei danni “al separato giudizio”.

Le cose, però, non andranno così: risulta a pag. 7 della sentenza che alla udienza del 6-11-1985 *“il procuratore dell' ing. Rovelli e della Find srl produceva copia dell' accordo 9-1-1985 intervenuto tra L' ing. Rovelli, la soc. Find e la soc. Plenit da una parte e il Comitato di intervento per la Sir, il Consorzio Bancario Sir e la Sir Finanziaria dall' altra, con allegato atto di cessione da parte dell' ing. Rovelli al Comitato (siamo all'epoca di Ruoppolo – n. e) di titoli obbligazionari per complessive lire 21 miliardi e 100 milioni; con tale accordo il Comitato di intervento per la Sir dichiarava di liberare e manlevare in via definitiva l' ing. Rovelli dalle escussioni conto lo stesso promosse...”*. Evidentemente, partendo da questo fatto nuovo che quantificava esattamente il danno lamentato (con riferimento alla sola prima richiesta, peraltro), alla successiva udienza di conclusioni la domanda dell'attore “cambiava”. Si legge infatti in sentenza a pag. 8. *“... l' ing. Rovelli insisteva nelle precedenti conclusioni, tra le quali quella di declaratoria di inadempimento da parte dell'Imi all'obbligo di liberazione e manleva, **ma chiedeva la condanna dello stesso al risarcimento dei danni da lui subiti per effetto di tale inadempienza in misura da liquidarsi non più in separata sede ma nel prosieguo del giudizio, con condanna dell'Imi al pagamento in suo favore di una provvisoria di lire ventuno miliardi e cento milioni”***.

Si legge a pag. 9 della sentenza che, ovviamente, l'Imi *“nella comparsa conclusionale **eccepiva la novità della domanda”***.

Così stando le cose, la conclusione del Tribunale avrebbe dovuto essere obbligata, a fronte di un evidente caso di *“mutatio libelli”*: emettere sentenza dichiarativa, riservando la liquidazione dei danni a “separato giudizio”, come inizialmente richiesto dalla parte, con conseguente necessità, da parte Rovelli-Find, di nuovo atto di citazione.

E a leggere la sentenza (pag. 22) questa sembrerebbe anche l'opinione del Collegio: *“**peraltro le conclusioni definitive precisate dall'attore nella apposita udienza si discostano da quelle dell'atto di citazione laddove è chiesta non più la sola condanna generica al risarcimento dei danni, ma la liquidazione di questi nel prosieguo del giudizio...”***.

Ma la conclusione sarà radicalmente diversa. Recita il dispositivo: *“condanna l’ Imi al risarcimento dei danni subiti dall’ ing. Rovelli per il mancato adempimento dell’impegno assunto con la lettera 19-7-1979 nonché al risarcimento ai danni rispettivamente subiti dall’ing. Rovelli e dalla soc. Find per l’inadempimento al patto 4° della convenzione 19-7-1979, danni tutti da liquidarsi nel prosieguo del giudizio...dispone la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza”*. Contestualmente veniva, dunque, disposta perizia contabile sul *“valore del gruppo Sir”* e allo scopo veniva nominato un collegio di CTU.

Questa singolare decisione non era senza effetti: come detto sopra, sulla base della originaria domanda di determinazione del danno in *“separato giudizio”*, la parte Rovelli-Find avrebbe comunque dovuto citare nuovamente l’Imi e ben possibile sarebbe stato il mutamento del giudice istruttore e, di conseguenza, anche dell’ intero collegio. Disponendo la *“prosecuzione del giudizio”*, il giudice istruttore rimaneva lo stesso con la conseguente possibilità che anche il collegio, al momento della spedizione a sentenza, rimanesse immutato. Questa seconda possibilità poi, nei fatti, non si avvererà anche perché – complici i da sempre *“lunghi tempi”* della giustizia - quando anche la causa sul *“quantum”* sarà pronta per la decisione nell’Aprile 1989, il Presidente Verde era stato collocato fuori ruolo in quanto chiamato al Ministero. E’ evidente, però, che ciò non si sapeva nell’Ottobre del 1986, sicché non si può non rimarcare una decisione che appare veramente singolare e certamente *“anomala”*.

La *“singolarità”* di tale decisione trova ulteriore conferma dalla lettura della sentenza, ove si legge a pag. 22 che *“L’Istituto nella comparsa conclusionale eccepisce la novità di tale domanda, ma non si duole della estensione del giudizio anche al quantum”*. Espressione veramente poco chiara: cosa vuol dire *“non si duole”*? che non ha espressamente dissentito o che ha espressamente consentito? Sembrerebbe da accogliersi la prima ipotesi perché la frase di cui sopra così prosegue dopo un lungo inciso *“... ma deduce la immutazione della domanda perché essa non sarebbe più correlata al dedotto inadempimento all’obbligo di manleva, ma concernerebbe il rimborso del costo sostenuto al fine di ottenere, per altro verso, la liberazione dalle fideiussioni prestate”*. In sostanza, il non scritto ragionamento del collegio sembrerebbe essere stato questo: l’Imi non eccepisce la novità della domanda sotto il profilo della sua estensione al *“quantum”* ma sotto quello della sua diversa causale: ergo *“non si duole”*, per cui il giudizio può *“proseguire”*.

E che questo possa essere stato il ragionamento lo si deduce anche dal fatto che, nella parte espositiva della causa, l’ estensore si era limitato a segnalare come l’Imi avesse *“eccepito la novità”*, senza altro aggiungere e a pag. 26 addirittura precisa che *“questa fase, sull’ accordo delle parti, è limitata all’accertamento dell’an debeatur”*.

Non è problema di *“lana caprina”*, perché la giurisprudenza della Cassazione dell’epoca (ma non solo) richiedeva il consenso esplicito del convenuto – e l’IMI aveva al contrario *“eccepito”* la novità - qualora l’attore, **dopo aver chiesto nell’atto introduttivo il solo accertamento dell’an debeatur, abbia poi ad estendere la richiesta, nel corso del giudizio, anche alla liquidazione del danno** (per tutte vedansi le allora recenti sentenze Cass. N. 4644 del 1984 e n. 4727 del 1982, riportate nei più comuni commentari e che sono massimate come segue: *“nel caso in cui l’attore abbia sin dall’origine limitato la propria domanda all’an, il mancato consenso del convenuto non è sufficiente ad interdire al giudice di pronunciarsi entro detto limite, occorrendo a tal fine che il convenuto medesimo espressamente richieda l’estensione della pronuncia anche alla liquidazione del danno”*).

E che si vertesse in una ipotesi di *“mutatio libelli”* è confermato dal fatto che la sentenza affronta esplicitamente tale problema, il che non sarebbe stato necessario qualora la volontà *“adesiva”* dell’Imi fosse stata esplicitamente e chiaramente dichiarata. Si afferma, infatti, in sentenza (pag. 22): *“il che comunque, ad avviso del Collegio, non violerebbe il divieto di “mutatio libelli”, posto che lo scopo del legislatore con le norme dettate nell’art. 278 cpc, è quello di ottenere, per quanto possibile, la concentrazione dei giudizi sull’an e sul quantum debeatur e la loro unificazione”*. Null’altro si dice: una semplice e immotivata petizione di principio e per di più sbagliata.

Intanto la norma da richiamare era, nel caso, quella dell’art. 277 co. 1 cpc, che prevede la contestuale decisione su tutte le domande e le eccezioni proposte dalle parti, e non certo quella di cui all’art. 278 cpc che prevede invece l’esatto opposto, e cioè i casi in cui si può emettere sentenza parziale, disponendo, contemporaneamente, la prosecuzione del giudizio.

Inoltre, il principio di cui all'art. 277 cpc (tendenziale decisione unitaria della causa) trova degli ovvi limiti proprio nella "novità" o meno della domanda avanzata da una delle parti: ragionare in senso contrario significherebbe svuotare del tutto di contenuto il principio della "*mutatio libelli*" arrivando ad affermare che, in ossequio al principio generale di cui all' art. 277 co. 1 cpc, il giudice deve decidere su "qualsiasi" domanda posta dalle parti, indipendentemente dal "momento" in cui è stata proposta: il che appare eccessivo anche ad un collegio di penalisti.

Che se poi si considera che la decisione della Corte di Appello si è risolta nell'esatto contrario della petizione di principio di cui sopra (atteso che si decise solo sull'"an"), la motivazione sul punto appare ancor meno spiegabile.

Né poteva essere richiamato il disposto dell'art. 278 per giustificare la "prosecuzione del giudizio" innanzi allo stesso istruttore. L'eccezione qui prevista alla "unitarietà" della decisione trova pur sempre il suo fondamento nella "non novità" della domanda: si può "separare" e "proseguire" se la domanda sull'"an" è pronta per la decisione, mentre quella sul "quantum" ha ancora bisogno di attività istruttoria, ma sempre sul presupposto che quella domanda fosse stata ritualmente presentata: il che non era – per ammissione della stessa motivazione – nel caso di specie.

Non si può non concludere che per l'esistenza di una anomalia nella sentenza di cui si sta discutendo, nella parte in cui, in modo apodittico, dispone la "prosecuzione" del giudizio quando la domanda iniziale era quella di sentenza dichiarativa e di liquidazione del danno in "separato" giudizio: anomalia il cui effetto immediato era quello del mantenimento della causa presso lo stesso istruttore e, in prospettiva, la possibilità che alla decisione fosse chiamato lo stesso collegio o fosse quanto meno presente lo stesso Presidente: è la stessa Dr.ssa Campolongo a precisare (cfr. esame del 26-3-2001) che "*quasi sempre era il Presidente Verde il presidente del mio Collegio*".

Nel merito, pochi brevi accenni .

La sentenza è molto schematica e, nel condannare l'Imi, si basa su queste considerazioni :

- la convenzione intercorsa tra le parti va considerata come un qualsiasi negozio tra privati cui è applicabile il disposto di cui all' art. 2331 co. 2 cc "*che sancisce la responsabilità personale di coloro che agiscono per una società prima che la stessa abbia acquistato la personalità giuridica*;
- la clausola di cui all' art. 14 della convenzione "*non subordina l'efficacia delle convenzioni tra le parti al verificarsi di un avvenimento futuro e incerto, nella specie la ratifica da parte del Consorzio, ma afferma unicamente che i diritti e gli obblighi in capo al Consorzio, una volta costituito, potranno scaturire solo a seguito della ratifica da parte di questi*".

Considerazioni che saranno poi riprese dalla Corte di Appello e che saranno aspramente censurate dalla Corte di Cassazione nella parte in cui non si prende in alcuna considerazione il fatto che la convenzione era stata stipulata ai sensi della legge 787 del 1978 .

Una sentenza, dunque, che – soprattutto con riferimento alla anomalia sopra evidenziata – non può non lasciare quanto meno perplesso il lettore.

Presidente di quel collegio era un giudice "sospetto" e che tale rimane nonostante la assoluzione, peraltro ex art. 530 c. 2 cpp: **Filippo Verde**.

"Sospetto" non certo perché conosca e sia amico di Pacifico "*da una vita*", come da entrambi dichiarato, o perché sia buon conoscente di Previti, anche al di là dei normali rapporti professionali, e neppure perché il giudice Verde sia un magistrato che ha molti soldi.

"Sospetto", invece, perché questi soldi li riceve da Pacifico (e per il suo tramite da Previti e dalla Fininvest) senza una apparente causale e su un conto estero (" Master 811") aperto e gestito per suo conto dall'amico Pacifico .

Si vedrà più oltre come:

- a) l' imputato ebbe a ricevere, nel 1991, la somma di Lire 500 milioni, a lui accreditata da Pacifico. Somma che faceva parte di quella maggiore che da un conto Fininvest era stata accreditata a Cesare Previti (cfr. in capitolo movimenti finanziari Lodo Mondadori);

- b) ebbe a versare tra il 1988 e il 1990 svariate decine di milioni di lire in contanti sui suoi conti correnti italiani;
- c) si vide versare da Attilio Pacifico nel Maggio 1994 sul conto estero “Master 811” la somma di 246.000 franchi svizzeri. E però è del tutto evidente come l’operazione di cui al punto a) non possa riferirsi alla causa Imi-Sir in considerazione della provenienza della somma da un conto Fininvest, via Previti e Pacifico.

Per questa vicenda la difesa ha accennato ad un procedimento pendente a Perugia. Analoga conclusione si deve trarre per i versamenti sub b), contestati in altro procedimento penale.

Resta il versamento sub c), temporalmente compatibile con l’epoca in cui Attilio Pacifico aveva la disponibilità della “provvista Rovelli”, da lui prelevata in contanti. E, infatti, è questa somma di denaro che, nello stesso capo di imputazione, è contestata, pur non essendo specificamente indicata, atteso che si fa riferimento alla provvista Rovelli del 1994. Si può qui anticipare come il collegio, più che a fronte di un principio di prova circa la causale di questo versamento fornita dall’imputato, non ritenga accertato che questa operazione sia da potersi mettere in diretto collegamento con la vicenda Imi-Sir a cagione del tempo trascorso dalla sentenza che si assume compravenduta: otto anni sembrano davvero un po’ troppi.

Forse, diverso sarebbe stato se il Collegio avesse ritenuto provato l’intervento del giudice Verde nel c.d episodio Minniti, che gli è direttamente contestato nel capo di imputazione. Si darà conto più oltre di questa vicenda: qui basti anticipare che il Collegio, nella provata certezza di quanto narrato da Minniti, non ritiene provato – proprio sulla base delle dichiarazioni del testimone – che sia stato proprio il giudice Verde a convocare il 4-4-1989 quella pretestuosa riunione al Ministero a seguito della quale il dr. Minniti fu estromesso dal collegio chiamato a decidere sul “*quantum*” della causa.

Vi è un’ ultima – ma non per importanza - considerazione da fare per ciò che concerne la posizione Verde con riferimento alla sua partecipazione al collegio che nel 1986 ebbe a decidere la causa sull’ “*an debeatur*”.

Non si può prescindere – anche perché certamente condivisibile - dal principio sancito dalle Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n. 29 del 30-10-2002. I supremi giudici, nel ritenere corretto l’asserto secondo il quale “*non è precluso al giudice penale prendere in esame le “anomalie” di un determinato procedimento giurisdizionale e il contenuto stesso del provvedimento finale al fine di rinvenirne elementi a conferma della fondatezza di una prospettazione accusatoria, ove si assuma che l’ esito della decisione sia stato alterato o si sia tentato di alterare per scopi illeciti*” ravvisano la necessità che – nel caso di decisioni collegiali – “*si fornisca la prova, se non di una vera e propria coartazione e prevaricazione, almeno di concreto condizionamento esercitato sulla volontà dei componenti del collegio o di qualcuno di essi che si siano perciò orientati ad operare proprio in funzione di quell’ illecito intervento*”. Ora premesso che non ogni decisione “*criticabile*” può essere considerata elemento indiziante di una corruzione in atto, la sentenza di cui sopra, come detto, presenta una evidente anomalia con le possibili citate conseguenze. Ma questo, insegna il Supremo Collegio, non basta allorquando ci si trovi fronte a decisioni collegiali, essendo necessario dimostrare quanto meno una attività di condizionamento sugli altri membri del Collegio. Nel caso di specie unico imputato è Verde; sulla Campolongo non è mai stato sospettato alcunché; il giudice Zucchini – indagato per questi fatti - era anche lui in rapporti con Pacifico che lo aiutò nell’apertura di un conto a Montecarlo su cui confluì la somma di lire 200 milioni, somma di cui Zucchini dimostrò la provenienza tanto che la sua posizione venne archiviata.

Verde non era istruttore e relatore di quella causa (posizione che, unita alla conoscenza completa degli atti che gli altri membri di un collegio civile non hanno, mette l’ assegnatario di una causa in una posizione di “privilegio” nel poter, eventualmente, condizionare la camera di consiglio e la decisione, relazionando in un modo anziché in un altro, come si vedrà nel caso di Metta). E’, d’altronde, assodato e rammentato da pressochè tutti i giudici sentiti (cfr. più oltre Paolini, D’Agostino, Goldoni), che nel settore civile, in particolare, chi conosce in modo approfondito e completo gli atti di causa è il relatore: agli altri, compreso il Presidente, vengono fornite le c.d. veline, contenenti l’atto di citazione, le comparse di risposta e poco più. Certamente il Presidente del Collegio può far valere la sua esperienza, se non il suo “carisma” di fronte ad un consigliere ancor giovane, come era la Campolongo allorquando giunse in Corte di Appello: e, forte di questa influenza può indirizzare la camera di consiglio in una direzione anziché in un’altra. Soprattutto quando si debba affrontare una problematica di puro diritto, quale quella della “*mutatio libelli*”, per

la cui soluzione sono di norma sufficienti gli atti contenuti nelle “veline”. Tutto questo in astratto è possibile: in concreto non se ne hanno prove.

Sempre riferendosi, in particolare, al problema della “*mutatio libelli*”, non risulta in alcun modo dalle dichiarazioni di Campolongo e Zucchini, che il Presidente Verde abbia fatto valere la sua autorità ed esperienza per far prevalere quella più che criticabile decisione avente gli effetti di cui sopra. Forse non ha fatto nulla per contrastarla, ma qui la prova diverrebbe “diabolica”, in quanto bisognerebbe presumere il grado di preparazione, conoscenza e concentrazione avuto da Verde in quella camera di consiglio. Esaminata dalla difesa in data 26-3-2001 così ha risposto la Campolongo, pur non ricordando le problematiche poste da quella sentenza: Avv. Borzone: “...ecco. Lei ha memoria se il Presidente Verde prima della Camera di Consiglio cercò di influenzarla in qualche modo sull'esito della decisione?” T.: - No, il Presidente Verde non mi ha mai influenzato sull'esito di nessuna causa. Avv. Borzone: “Non ricorda neanche se il Presidente Verde in questo caso specifico venne con un'opinione preconstituita, ovvero ne... discuteste?”. T.: No, perché, voglio dire, siccome la causa era mia, ero io che davo per prima la proposta, no, la proposta di decisione la fa sempre il giudice relatore e noi non... abbiamo sempre seguito questo... questo schema, io dissi come la vedevo, gli altri furono d'accordo, naturalmente se n'è... si è discusso su... sui particolari, ma, insomma, voglio dire, adesso poi non... non è che posso ricordare”.

Quanto a Zucchini, sentito ex art. 210 cpp, ha semplicemente affermato di ricordare ben poco, per non dire nulla, di quella causa e, ancor meno, di eventuali tentativi di Verde di dirigere la camera di consiglio verso una direzione anziché un'altra. Insomma, anche dalla deposizione di Zucchini non è emerso nulla che possa far pensare ad un atteggiamento, se non prevaricatore, tendente al concreto condizionamento della volontà del collegio.

**Anche per questi motivi , unitamente a quanto verrà più oltre esposto allorquando si affronterà il c.d. “episodio Minniti” , l'imputato Verde andrà assolto dal reato a lui ascritto.**

**LA SENTENZA DI APPELLO SULL “AN”** (camera di consiglio 15-1-1988 – pubblicata il 28 Maggio 1988 – collegio: Paolicelli, Cardillo, Oliva – in faldone 27 Imi-Sir)

La sentenza del Tribunale di Roma del 31-10-1986 venne impugnata dall'Imi innanzi alla Corte di Appello. Assegnata alla seconda sezione, istruttore e relatore fu nominato il giudice Oliva. La camera di consiglio (Presidente Paolicelli, giudice Cardillo) si tenne il 15-1-1988 e la sentenza fu pubblicata in data 28 Maggio 1988.

La sentenza ricalca, né più né meno, che gli argomenti della pronuncia appellata, con motivazione altrettanto sintetica e schematica. Sono stati esaminati, in qualità di testimoni, i membri di quel collegio che nulla ricordano della vicenda processuale. Oliva, il relatore, sentito alla udienza del 20 Maggio 2002, rammentava come presidente del collegio Anedda, invece di Paolicelli; Cardillo (ud. 25-3-2002) non ricorda assolutamente nulla; lo stesso il presidente Paolicelli il quale (ud. 18-5-2002), dopo aver premesso che la sua sezione riformava quasi tutte le sentenze di primo grado, ha tenuto a ricordare come la sentenza di cui trattasi fosse stata confermata dalla Cassazione. Ricordo impreciso, come noto, atteso che fu proprio questa sentenza della seconda sezione civile ad essere cassata dalla Suprema Corte con motivazioni e censure piuttosto aspre, come più oltre si vedrà.

Occorre però, in questa sede, sfatare uno degli argomenti difensivi maggiormente enfatizzati, non solo nella sede propria dell'aula, in verità: **quello, cioè, secondo il quale praticamente tutti i giudici che si sono occupati della causa Imi-Sir avrebbero dato ragione a Rovelli**, sicché tale circostanza da un lato renderebbe inverosimile il fatto che il solo Metta si sia fatto corrompere; dall'altro darebbe contezza delle assolute buone ragioni dello stesso Rovelli. Ora, per quest'ultimo aspetto, va ricordato che la configurabilità del reato di corruzione in atti giudiziari (pacificamente ipotesi autonoma di reato e non circostanza aggravante delle fattispecie di cui agli art. 318 e 319 CP) prescinde dall'accertamento o meno della “correttezza” della decisione assunta - atteso che il bene giuridico protetto è quello della “*imparzialità nello svolgimento della attività giudiziaria*” che viene ab origine lesa dall'offerta di una utilità; tanto è vero che eventuali “anomalie” nell'iter

processuale assumono la valenza non certo di elemento costitutivo ed essenziale della fattispecie criminosa – che ben può sussistere anche fronte di una sentenza “giuridicamente” inattaccabile – bensì solo quello di indizio da valutare nell’ambito di un complessivo quadro di riferimento; dall’altro va osservato come la “unanimità” di giudizio prospettata dai difensori sia solo apparente: è vero che, con riferimento all’*“an debeatur”*, sei giudici tra primo e secondo grado, diedero ragione a Rovelli, ma è anche vero che la Cassazione nel 1989 ha cassato la decisione della Corte di Appello, di fatto identica a quella del Tribunale. Il che significa, in parole semplici, che quei due collegi hanno anche dato ragione a Rovelli, ma la Cassazione ha detto loro che avevano sbagliato. Con riferimento al *“quantum”*, invece, è vero che Rovelli aveva avuto ragione anche in Tribunale (ove, peraltro, come si vedrà, si era provveduto ad estromettere dal collegio giudicante il Dr. Minniti che aveva espresso dubbi sulla perizia stessa che poi verrà utilizzata sia in primo che secondo grado), ma è altrettanto vero che da un lato (come si vedrà) **quella perizia risentiva di condizionamenti esterni**, dall’altro la Corte di Cassazione su tale questione non poté pronunciarsi nel merito (come pure sull’*“an”*) a causa della, all’ultimo momento accertata, mancanza in atti della procura speciale dell’ Imi. Affermare, dunque, che Rovelli ebbe *“sempre ragione”* significa snaturare il reale iter processuale e far finta di non ricordare che, da un lato, il procedimento non si concluse con una decisione “nel merito” ma con una declaratoria di improcedibilità per motivi formali; dall’altro che, nell’ unica occasione in cui la Corte di Cassazione poté agire nella pienezza delle sue competenze, Rovelli ebbe torto.

**LA SENTENZA DEL TRIBUNALE SUL “QUANTUM”** ( Udiienza collegiale 4-4-1989, Camera di Consiglio 18-4-1989, pubblicazione della sentenza 13-5-1989, collegio Campolongo - relatore - Goldoni, D’ Agostino – in faldone 27 Imi-Sir)

Questo secondo giudizio di primo grado inizia il giorno in cui viene deciso “l’an” dal collegio Verde-Zucchini-Campolongo: con ordinanza in pari data (8.10.1986) si disponeva infatti procedersi a CTU avente per oggetto il “valore” del gruppo Sir e che rappresenterà, sostanzialmente, tutta la attività istruttoria. L’ incarico, all’ udienza del 12 Marzo 1987, sarà affidato ad un collegio formato dai dottori Mario Politi, Pasquale Musco e Spartaco Ippoliti.

Il 4-4-1989 si celebrerà l’udienza collegiale e la camera di Consiglio si terrà il successivo 18 Aprile. La motivazione sarà pubblicata il 18 Maggio 1989: in questa fase del giudizio accadde quel che Schlesinger dice mai avrebbe pensato: la liquidazione del danno raggiunse una cifra veramente ingente, superando i 70 miliardi previsti dalla convenzione del 19-7-1979 alle clausole 4 e 5.

Alla Sir infatti – ritenuta la convenzione, con la sentenza sull’*“an”*, un comune negozio tra privati e in accoglimento delle conclusioni peritali – verrà riconosciuto un risarcimento, comprensivo di interessi e rivalutazione - pari alla somma di 750 miliardi di lire, cui aggiungersi 21,1 miliardi per la mancata manleva delle fideiussioni.

## **UN PRIMO ABUSO : LA PERIZIA D’ UFFICIO , UN ATTO PROCESSUALE ELABORATO IN COLLABORAZIONE CON LA PARTE ROVELLI**

E’ a partire da questa fase processuale che si ha la prova di come Nino Rovelli avesse deciso di garantirsi un esito positivo della controversia che lo vedeva opposto all’Imi, **ricorrendo a tutti i mezzi possibili e affidandosi a chi, sulla “piazza romana”, tale esito era, evidentemente, in grado di assicurare.**

Né l’ avvocato Pacifico, né l’ avvocato Acampora, né l’ avvocato Previti risultano aver mai avuto ufficiale mandato a rappresentare la parte Rovelli-SIR, né da Nino Rovelli, né dai suoi eredi.

Nessuno degli avvocati che per anni hanno difeso la famiglia Rovelli ha mai sentito parlare di loro (in particolare i testi Are e Giorgianni, legali “storici” dei Rovelli – cfr. 23-2-01 e 3-6-02 per Are e 23-2-01 per Giorgianni).

Eppure, morto Nino Rovelli il 30-12-1990 (un mese dopo la pubblicazione della sentenza della Corte di Appello 26-11-1990, relatore il consigliere Vittorio Metta, sentenza che diverrà definitiva), gli eredi di questi, la moglie Primarosa Battistella e il figlio Felice Rovelli, bonificheranno nel Giugno 1991 a favore di Attilio Pacifico, estero su *estero*, la somma di lire 1 miliardo che Pacifico smisterà in parte a Previti e Squillante per l’ importo di Lire 133 milioni ciascuno (equivalenti al cambio dell’epoca a 100.000 dollari); mentre tra il Marzo e il Maggio del

1994 – ottenuta la liquidazione di quasi mille miliardi di lire da parte dell' Imi – gli eredi Rovelli bonificheranno ai tre avvocati romani la somma complessiva di 67 miliardi in franchi svizzeri (**10.850.000 di CHF ad Acampora , 18.000.000 di CHF a Previti, 28.850.000 di CHF a Pacifico**).

Di tali movimentazioni, come delle versioni difensive in ordine alla causale di questi pagamenti (e della loro totale infondatezza), si parlerà approfonditamente nei relativi capitoli di questa motivazione.

Basterà qui in estrema sintesi anticipare – in quanto funzionale a quanto tra breve si sottolineerà - che i due eredi Rovelli (dopo aver affermato che mai Acampora, Previti e Pacifico ebbero ad occuparsi della controversia Imi-Sir, se si eccettua qualche consiglio dato dal terzo a Felice in epoca successiva alla morte del padre) sostengono che pagarono quella somma a Pacifico perché questa era stata l'indicazione di Nino prima di morire (30-12-1990) anche se, in quella occasione, il de cuius non indicò loro né la causale (che non avrebbero saputo mai) e neppure l'entità del debito (che venne per la prima volta quantificata loro da Pacifico!). Quanto ad Acampora e Previti (nomi a loro non fatti dal defunto Nino) verranno pagati – a detta della Battistella e del figlio – solo in quanto Pacifico ebbe a dir loro che altri avvocati romani vantavano crediti nei loro confronti, crediti che anche in questo caso vennero da questi ultimi quantificati :

D : “ *Come mai avete deciso di pagare quanto richiesto da Previti e da Acampora nonostante nessuna indicazione di queste persone sia stata data da suo marito?* ”;

Battistella : “*Perché si trattava di insigni avvocati di Roma*”.

**Verrebbe da dire: meno male che non si è presentato nessun altro a vantare crediti non documentati nei confronti del defunto Nino Rovelli! ( cfr. Battistella interrogatori citati e interrogatorio del 14-9-96 e Felice Rovelli 8-5-1996 e considerazioni sopra svolte su questo punto).**

**Previti, a sua volta, dopo aver dichiarato in sede di indagini preliminari che Nino Rovelli gli aveva dato mandato, prima della morte, di effettuare pagamenti a non meglio indicati professionisti, in dibattimento ha cambiato versione affermando che trattavasi di quanto dovutogli da Nino Rovelli per in verità non tanto chiari rapporti tra loro intercorsi negli anni '70. Nulla a che vedere, comunque a suo dire, con la controversia Imi-Sir.**

**Acampora (la cui posizione è stata stralciata e definita con rito abbreviato ma i cui interrogatori in sede di indagini preliminari sono stati acquisiti il 29-7-2002) ha invece affermato che nella estate del 1989 (allorquando la causa sull'“an” doveva essere riassunta in Corte d'Appello a seguito di annullamento da parte della Corte di Cassazione e quella sul “quantum” era stata oggetto di impugnazione da parte dell' Imi), Nino Rovelli, in Svizzera, gli chiese di “dare un' occhiata” agli atti di causa, cosa che lui fece agendo da “consulente esterno” e redigendo un “appunto” (che verrà esaminato allorquando si parlerà della sentenza redatta da Vittorio Metta il 26-11-1990 perché a questa fase si riferisce). Questa è, a detta dell' imputato e in estrema sintesi, la causale del bonifico miliardario del 1994.**

Più variegata, infine, la versione dell' imputato Attilio Pacifico.

Occorre premettere che tra la documentazione sequestrata all'imputato (cfr. vol. 5 Imi-Sir produzioni Pm in dibattimento, doc. nr. 900006 allegato anche alla testimonianza Spello del 15 e 26-1-01) è stata rinvenuta una fattura, datata 8 marzo 1994, intestata “**Imi-Battistella Primarosa**” dell'importo di 242 milioni di lire.

Il 29-3-1994 dai conti della Battistella presso la Banca Commerciale di Lugano partiva un bonifico di 241.600.350 lire a favore di un conto intestato a Pacifico presso la Rolo Banca di Roma (cfr. teste Spello e dichiarazioni Battistella dell'8 Maggio 1996 acquisite alla udienza del 29 Luglio 2002). Con riferimento a tale fattura Pacifico, interrogato il 19-9-1996 dal Pm di Milano, ha dichiarato che: “*Si tratta di una parcella regolarmente fatturata alla Sig.ra Primarosa Battistella ved. Rovelli, per una consulenza fiscale relativa al pagamento della tassa di successione sia in Italia che in Svizzera...*”. Quanto invece alla sua conoscenza della causa intentata da Nino Rovelli

all'Imi, così rispondeva sempre nello stesso interrogatorio: *“ l' eredità consisteva in una somma incassata dopo che era stata pagata da un istituto italiano. E' una somma dovuta da questo istituto credo in forza di una sentenza...l' istituto non ricordo se si trova a Milano o a Roma, la causa si è conclusa in cassazione, non ricordo esattamente quando...”*.

Neppure ricorda, Pacifico, il nome e la sede dell' “istituto”!

Nel successivo interrogatorio del 16 Luglio 1996, in merito alla causale del bonifico dei 28.850.000 CHF nel 1994, così precisava: *“ Si tratta di somme che Rovelli Nino mi doveva precedentemente alla sua morte. Non si tratta di somme legate alla vicenda giudiziaria Imi-Sir. Si tratta di attività professionali diverse rese nel corso di venti anni circa a partire dal 1979-1980”*.

In dibattimento della fattura non si è più fatto cenno, mentre è stata confermata (con qualche precisazione in più) la versione difensiva circa la causale del bonifico della intera somma. Quanto al suo interessamento alla causa Imi-Sir, l' imputato ha affermato che Felice Rovelli si rivolgeva ogni tanto a lui per avere “notizie spicciole”, come ad esempio la composizione dei vari collegi giudicanti (cfr. oltre “episodio Corda” in particolare), atteso che in lui “nutriva fiducia” mentre con i legali “ufficiali” non aveva tanta confidenza (versione confermata anche da Felice Rovelli).

Tutto qui.

Il fatto è che la suddetta fattura non fa riferimento ad una questione fiscale legata all'eredità, bensì proprio alla causa Imi-Sir: inizia con la indicazione della fase pendente nel 1990 presso la Corte di Appello, relatore Metta (**“esame studio della controversia davanti alla Corte di Appello di Roma per il giudizio di rinvio”**) e conclude con quella di esecuzione (**“esame studio sulle possibilità di esecuzione contro l'Imi nei paesi esteri ...”**).

Ignora, il Tribunale, il motivo per cui Pacifico abbia emesso questa fattura (corrispondente, per altro, a meno dell' 1% di quanto poi effettivamente pagato dai Rovelli). **Certo è che in essa si fa riferimento ad un suo interessamento alla causa anche in epoca precedente alla morte di Nino Rovelli**, avvenuta il 30-12-1990, un mese dopo la sentenza redatta da Metta.

Questo, in estrema sintesi, quanto emerge dalle dichiarazioni degli imputati e dalla documentazione bancaria acquisita a seguito di rogatoria internazionale.

Ma, nel corso delle indagini preliminari, la Procura della Repubblica ebbe a disporre il **sequestro di copiosa documentazione presso l'imputato Pacifico, tutta inerente la causa Imi-Sir**. Si tratta dei documenti raccolti nei volumi 5 - **ma soprattutto 4** – delle produzioni Pm in dibattimento.

**Altrettanta copiosa documentazione era in possesso di Giovanni Acampora** ma non risulta essere stata sequestrata: è stato l' imputato che vi ha fatto riferimento, nel corso del suo interrogatorio al Pm acquisito il 29 Luglio 1992, producendo un elenco degli atti in suo possesso (praticamente a partire dall' origine della causa) e solo alcuni di essi (due citazioni in riassunzione per la causa in appello nel 1990 e un “appunto” di cui si parlerà nel capitolo dedicato alla motivazione della sentenza d'appello 26-11-1990).

Quanto all' imputato Previti, nessuna perquisizione è stata effettuata, atto per il quale sarebbe stata ovviamente necessaria la concessione da parte del Parlamento di autorizzazione a procedere, con l'effetto di rendere comunque del tutto inutile un tipico atto “a sorpresa”. Egli, in dibattimento, ha dichiarato di non essere in possesso di alcuna documentazione attestante i suoi ventennali rapporti con Nino Rovelli (cfr. più approfonditamente capitolo rapporti tra gli imputati). Eppure una realtà diversa è stata prospettata al Tribunale dal teste Marco Iannilli, sentito alle udienze dell' 8 Febbraio 2001 e del 22 Febbraio 2002.

E', Marco Iannilli, un dipendente “storico” dello studio Previti, ivi assunto fin dal 1976 e adibito (come più oltre si vedrà – vicenda Mondadori) alle più diverse mansioni in aggiunta a quella principale di “archivista”. **Su domande della stessa difesa Previti** relative alla presenza in studio di documentazione riguardante Nino Rovelli, così ha risposto nell' esame dell' 8-2-01:

avv. Sammarco: *”Sì, un'altra domanda: ricorda se tra i clienti dello studio vi fosse anche Rovelli? E se può specificare anche di che tipo di pratiche si trattava, se...”*;

T. : *“ Dunque, io ricordo che c'erano due faldoni intestati a Sir, se non erro, Sir Rovelli. Il... cioè la persona, cioè Rovelli, non lo ricordo, cioè Rovelli... però le pratiche me le ricordo perfettamente”*;

avv. Sammarco: “ *Queste pratiche riguardavano la controversia con l’Imi oppure si trattava di altre questioni?*”;

T. : “*Riguardavano... c’era scritto... c’era scritto Rovelli Sir, erano nel procedimento... **Imi io non me lo ricordo***”.

avv. Sammarco: “*Queste pratiche sono ancora disponibili presso lo studio?*”;

T.: “*Che io sappia, sì*” .

Attesa la rilevanza della questione (Previti ha precisato di non aver mai avuto come “cliente” dello studio Nino Rovelli) ci si sarebbe aspettata – dato anche il tenore della domanda finale del difensore - una immediata produzione di questa documentazione, a dimostrazione della natura dei rapporti Rovelli-Previti. E invece, per oltre un anno, di questi documenti si è “persa memoria” nel corso della istruttoria dibattimentale. Fino a quando, il 22-2-2002, è stato nuovamente sentito Iannilli in merito alla vicenda Mondadori:

Presidente: “ *Va bene. Senta, più che una domanda questa è una richiesta. Lei circa un anno fa, quando è stato sentito nell’ambito del procedimento IMI-SIR, ci ha detto che probabilmente nello studio Previti sarebbero ancora presenti i faldoni relativi alla causa IMI-SIR. Li ha per caso recuperati? ...Che Lei ha parlato, a dir la verità, per essere più esatto Rovelli-SIR*” .

Iannilli: “ *...faldoni attinenti Rovelli, sì, ci sono*”.

Presidente: “ *E IMI no però?*” ;

Iannilli : “*Io non li ho... **Ho aperto qualcosa, mi pare, e ho visto scritto anche IMI...***”;

Presidente: “*Sono ancora lì?*” ;

Iannilli: “*Sono ancora lì?*”;

Presidente: “*No, siccome è passato un anno, magari pensavo che...*”;

Iannilli: “ *No, no, ci sono*”;

Presidente: “ *...avrebbero potuto essere prodotti*”.

Questa volta nella affermazione di Iannilli (dalle cui dichiarazione ben si comprende aver egli di recente – dopo l’ esame del 2001- visto e aperto i faldoni) vengono ricompresi anche atti con la dicitura “Imi”. Il processo si è concluso nell’ Aprile del 2003 ma la difesa non ha ritenuto opportuno produrre questi documenti, **sulla cui esistenza presso lo studio Previti non possono esservi dubbi atteso che l’impiegato Iannilli lo ha confermato in due distinte occasioni**. Nella prima occasione ha affermato di non ricordare riferimenti all’Imi, ma la seconda volta, dopo aver precisato di aver nel frattempo aperto i faldoni, ha con certezza detto: “**ho visto scritto anche**

**Imi**”, senza che la difesa Previti (e nessun’altra invero) obiettasse alcunché.

Ha poi precisato Iannilli che detta documentazione è presente in studio dai “primi anni 80”, forse anche fine anni ’70. Ora (come più approfonditamente si vedrà nel capitolo rapporti tra gli imputati cui si rimanda) Previti (in epoca successiva all’esame Iannilli) ha affermato di aver avuto negli anni ’70 con Nino Rovelli “*un incontro professionale*” non meglio specificato, di averlo aiutato durante la latitanza cui l’ imprenditore lombardo era costretto in quegli anni e di averlo consigliato su come mettere al riparo il suo patrimonio da sequestri giudiziari. **Nulla di tutto ciò giustifica, ovviamente, la presenza in studio dei “faldoni Sir/Rovelli-Imi** (che infatti Previti esclude) tanto più con i riferimenti all’Imi di cui ha parlato il teste Iannilli sulla cui attendibilità nessuno può dubitare, essendo difficile da un lato catalogarlo “teste ostile alla difesa” e dall’ altro ritenere che l’ “archivista” che lavora da quasi trent’anni nello studio Previti sbagli nel ricordo (cosa che neppure la difesa Previti gli ha contestato). Eppure è stato lo stesso Previti a riferire che nel 1981-1982 Rovelli ebbe a proporgli di interessarsi alla causa che egli intendeva intentare all’Imi (cosa che, a suo dire, lui rifiutò) e che, morto il padre, il figlio Felice ogni tanto gli parlava degli sviluppi della vicenda.

In conclusione le dichiarazioni del teste Iannilli, per i motivi detti, **autorizzano a ritenere provato che anche presso l’imputato Previti esistesse documentazione inerente la causa intentata da Rovelli all’Imi**, atti che la difesa (pur avendo ella stessa introdotto l’argomento un anno prima) non ha ritenuto opportuno produrre al Tribunale, pienamente acquietandosi, nel prosieguo dell’esame, alla versione in aula fornita dal teste.

Questo, dunque, il contesto complessivo allorquando, nel Marzo 1987, il Tribunale di Roma conferisce CTU ai soprannominati professionisti nell'ambito del giudizio di primo grado sul "*quantum debeatur*".

Il corposo e complesso elaborato peritale si trova in vol. 27 Imi-Sir prod. PM in dibattimento e fu prodotto dal prof. Are con nota 19-9-1996. E questo documento è stato un po' uno dei "cavalli di battaglia" delle difese, citato e ricitato, atteso che, alla fin fine, si è detto che, in tema di quantificazione del danno, i giudici ebbero a basarsi non su proprie esclusive valutazioni, ma su quelle di tre esperti dallo stesso Tribunale nominati.

Solo che, leggendo e rileggendo (e rileggendo ancora) i documenti sequestrati a Pacifico in sede di indagini preliminari, **si scopre che quella che doveva essere una equidistante perizia d'ufficio, altro non è, di fatto, che una perizia di parte concordata ed elaborata con la fattiva partecipazione della parte attrice Rovelli-Sir.** Il documento che ora si esaminerà è stato rinvenuto in possesso (unitamente ad altri che verranno esaminati in sede di valutazione della sentenza di appello del 1990) di Attilio Pacifico ma, come sopra detto, non solo anche Acampora e Previti erano all'epoca in stretti rapporti con Nino Rovelli, ma anch'essi erano in possesso di documentazione inerente la causa: documentazione non sequestrata ad Acampora (ma già quella prodotta dall'imputato il 29-7-2002 è - come si vedrà nel capitolo sentenza di appello - altamente compromettente) e neppure a Previti, per i motivi detti.

Ciò che è certo, per quel che qui immediatamente interessa, è che uno dei tre avvocati che (come risulterà dall'intero corpo di questa motivazione) fungevano da "difensori" occulti di Nino Rovelli prima e dei suoi eredi poi, **era in possesso di una bozza della CTU parzialmente diversa dall'originale che sarà poi depositato in Tribunale, con ciò dimostrandosi che la parte Rovelli "collaborava" alla stesura di un atto "dell'ufficio".**

**Nel vol. 4 prod. Pm Imi-Sir** (documentazione sequestrata a Pacifico) c'è di tutto, centinaia e centinaia di pagine inerenti le principali scadenze della causa civile Imi-Rovelli.

Ad una prima lettura, tale documentazione sembra consistere in atti "ufficiali della causa": copie di sentenze, di atti di citazione, di comparse conclusionali, pareri (peraltro "anonimi") su specifiche questioni etc.

Ma a foglio 18052 ci si imbatte in una ricevuta di un fax che, datato 9-8-1990, viene spedito dal Beach Hotel a certo Dr. Pasquale Musco. Detta ricevuta è spillata ad un "promemoria", datato 9 Febbraio 1990, ove nella prima parte si fanno considerazioni sulla "*questione Enimont*", mentre la seconda ha per oggetto la causa Imi-Sir allora pendente in appello (si era già tenuta una prima camera di consiglio il 13-6-90 poi aggiornata al 10-10-1990), consigliere Metta, laddove ancora - come si vedrà - il tema della perizia teneva banco.

**Il Beach Hotel** (come risulta dalle rubriche telefoniche sequestrate a Pacifico) **è uno degli alberghi frequentati dall'imputato** a Montecarlo (vol 3 Imi-Sir - produzioni PM e vol. 6 fg. 0159).

Dai tabulati telefonici emergono, poi, nel 1991 (poco dopo la sentenza 26-11-1990 della Corte di Appello) contatti tra Attilio Pacifico e Pasquale Musco (24-1-1991 ore 11,57 dal cellulare di Pacifico - 0337729549 - una chiamata al numero 063202634 intestato a Pasquale Musco; lo stesso giorno, ore 13,37, dallo stesso cellulare di Pacifico altra chiamata al cellulare 0337723572 sempre intestato a Pasquale Musco). Anche nelle agende di Pacifico (disponibili dal 1991) il nome Musco ricorre spesso.

**Il dottor Pasquale Musco è uno dei periti d'ufficio nominati dal Tribunale di Roma nel Marzo 1987** (si allega intestazione della CTU).

La conclusione è inevitabile: Pacifico era in rapporti anche con uno dei CTU incaricati - a suo tempo - di "valutare" il gruppo Sir. Il dott. Musco, poi, era certamente conosciuto anche da Previti e Acampora atteso che (cfr. capitolo rapporti tra gli imputati) era il curatore del fallimento Caltagirone, causa in cui Previti e Acampora rappresentavano e difendevano la controparte.

Si obietterà, da parte della difesa, che a nessun avvocato è vietato intrattenere rapporti con consulenti del Tribunale: tanto più che questo avvocato mai ebbe a ricevere mandato da una delle parti in causa e che questi rapporti sembrano risalire (sulla base degli elementi di cui sopra, senza dimenticare che non vi è però disponibilità di documentazione - tabulati o agende - antecedenti al 1990) a ben tre anni dal deposito in Tribunale dell'elaborato peritale.

Obiezioni che il Tribunale potrebbe anche condividere se, da quella vera “miniera” che risulterà essere il citato volume 4, non emergesse (tra i tanti – degli altri si parlerà a tempo debito) un singolare documento: si intende quello che va da fg. 171034 a fg. 171075 e che inizia con questo titolo: **“I-PREMESSE. Criteri di analisi e di valutazione”**.

Ad un primo sguardo sembrerebbe una semplice copia della CTU depositata in Tribunale nel 1987. Salta, però, subito all’occhio che è **un documento “anonimo”, privo di data e di firme**.

Se, avendo un po’ di tempo da impiegare, si va a riprendere la CTU “originale” che si trova, come detto, nel volume 27, e si comparano i due testi, ci si troverà di fronte ad una realtà che questo Tribunale, senza alcuna enfasi, fatica a non definire sconvolgente: **il documento sequestrato a Pacifico, infatti, non è una copia della CTU (integrale o di anche di una parte sola), ma è una “bozza” della stessa che precede la stesura definitiva: una sua prima versione** (come dimostra la presenza, nella bozza, di parti identiche alla versione originale inframezzate da altre modificate) **che solo in parte verrà poi letteralmente travasata in quella consegnata al Tribunale**.

E neppure si dica che è un “riassunto” dell’originale fatto a posteriori: basta leggere anche solo l’incipit della “bozza” (tipico di un atto processuale) per rendersi conto che non è così.

E infatti :

- come detto alcune parti della “bozza” sono identiche alla CTU, altre no;
- l’iter argomentativo e l’oggetto della trattazione sono comunque sempre gli stessi, con problematiche che magari sono esposte in posizioni diverse, inframezzate da altre questioni o semplicemente esposte – nella CTU - in modo un po’ più elegante che nella “bozza”;
- la CTU è strutturata su 20 righe a foglio, la bozza su 25;
- la CTU porta i numeri a macchina sul margine superiore al centro, la bozza dei numerini a penna sempre sul margine superiore, ma a destra.

E neppure si dica, magari, che potrebbe essere un documento redatto da consulenti di parte: il secondo periodo della pag. 1 del documento (fg. 171034), toglie ogni dubbio in proposito, laddove si afferma che occorrerà fornire *“obiettiva risposta”* alle antitetiche conclusioni cui sono giunti proprio i consulenti di parte (cfr. subito oltre).

Basta, d’altronde, mettere a confronto i due testi per rendersi pienamente conto della assoluta certezza di quanto ora evidenziato.

Il Tribunale si limiterà, per motivi di “spazio”, a trascrivere integralmente (con testo a fronte) solo poche parti dei due elaborati, a titolo di mero esempio (e le relative parti verranno allegate a questa motivazione). Ma nulla impedisce che un tale lavoro venga esteso agli interi documenti, nel qual caso gli “esempi” aumenterebbero grandemente di numero.

## **CTU DEPOSITATA NEL 1987 PRESSO IL TRIBUNALE DI ROMA**

Foglio 100196 del PM – pagina 16 della CTU in vol. 27 PM

### **5.- Criteri di analisi e valutazione**

Preliminarmente alla trattazione analitica dei quesiti è opportuno procedere alla individuazione dei *“criteri di analisi e valutazione”* che dovranno essere adottati in coerenza con le specifiche prescrizioni della ordinanza 8 ottobre 1986 e delle disposizioni contrattuali di riferimento. Occorre in primo luogo, osservare che nell’espletamento dell’incarico si sono evitate le astratte impostazioni di principio, tutte teoricamente rispettabili quanto oggettivamente opinabili, e ci si è attenuti alla concreta applicazione delle correnti prassi contabili ed amministrative e agli specifici criteri valutativi contrattualmente codificati dalle parti.

## **DOCUMENTO SEQUESTRATO PRESSO**

### **ATTILIO PACIFICO**

Foglio 171034 del PM – pag. 1 del documento in vol. 4 PM

#### **I. - PREMESSE.**

## Criteri di analisi e valutazione

1. - Preliminarmente alla trattazione analitica dei singoli quesiti ai quali i C.T.U. sono chiamati a fornire risposta a norma della ordinanza 8 Ottobre 1996 del Tribunale di Roma, è opportuno procedere ad una individuazione dei “criteri di analisi e valutazione” che dovranno essere adottati in coerenza alle specifiche prescrizioni della ordinanza stessa e, per relationem, delle disposizioni contrattuali cui questa a sua volta fa riferimento. Ciò consentirà di fornire obiettiva risposta alle prospettazioni che le parti, attraverso i loro consulenti tecnici, hanno fornito e che conducono a risultati la cui radicale divergenza discende non tanto da contrasti su risultanze fattuali, quanto da differenti presupposti e metodologie di valutazione. A tal riguardo occorre in primo luogo osservare che la strada della commessa indagine non è né può essere tracciata sulla base di astratte impostazioni di principio, tutte teoricamente rispettabili quanto oggettivamente opinabili, ma attraverso la concreta applicazione delle correnti prassi contabili ed amministrative e degli specifici criteri valutativi contrattualmente codificati dalle parti.

### **CTU DEPOSITATA NEL 1987 PRESSO IL TRIBUNALE DI ROMA**

Foglio 100198 del PM – pagina 18 della CTU in vol. 27 PM

#### 5.a.- Aspetti contabili – amministrativi

5.a.a. – Il punto temporale di riferimento per la determinazione del “*patrimonio netto*” contabile è fissato alla data dell’ intervento consortile o a quella più prossima possibile. Poiché non risulta siano state formate situazioni patrimoniali ed economiche infrannuali alla data di passaggio delle consegne, la data “*più prossima possibile*” è quella di chiusura dei bilanci, al 31.12.1978.

Ed in effetti, nel “*capitolato di stima*” sopra richiamato, si fa riferimento ai “*bilanci di tutte le società del Gruppo*” i più recenti dei quali erano, appunto, quelli al 31-12-1978 (anche il Ministro VISENTINI, con la lettera 23-6-1979 indirizzata all’Imi, riferiva le richieste rettifiche ai bilanci al 31.12.1978). La data di riferimento di cui trattasi è contrattualmente definita in funzione della verifica ed accertamento, come detto, del “*patrimonio netto contabile*”, positivo o negativo, di ciascuna società (v.art.4, lettera a) e, quindi, della formazione di un “*bilancio consolidato*” evidenziante il patrimonio netto contabile del “*GRUPPO*” alla stessa data. Alla medesima data debbono essere riferite le operazioni di eventuale rettifica del patrimonio netto contabile da effettuarsi a norma della successiva lettera c) del ripetuto art.4) della convenzione.

### **DOCUMENTO SEQUESTRATO PRESSO ATTILIO PACIFICO**

Foglio 171038 del PM – pag. senza numero del documento in vol. 4 PM

A)- Il punto temporale di riferimento delle operazioni di verifica e valutazione – indispensabile per fissare in un momento dato del suo divenire, una realtà certamente mutevole qual è quella di un complesso imprenditoriale – è fissato alla “*data dell’ intervento consortile o a quella più prossima possibile*”. Dato che alla esatta data di passaggio delle consegne non furono formate, né sarebbe stato possibile formare per le moltissime società del Gruppo, situazioni patrimoniali ed economiche intermedie, la “*data più prossima*” è quella di chiusura, al 31-12-1978, dell’ esercizio immediatamente

precedente. Ed in effetti, nel capitolato di stima sopra richiamato, si fa riferimento ai bilanci delle società, i più recenti dei quali erano appunto quelli al 31/12/1978.

La data di riferimento di cui trattasi è contrattualmente definita in funzione della verifica ed accertamento del “*patrimonio netto contabile*” positivo o negativo di ciascuna società (v.art.4 co. a) e, per l’ effetto, della erezione di un bilancio consolidato di gruppo evidenziante il patrimonio netto contabile del gruppo medesimo alla stessa data. Al tempo stesso, alla medesima data di riferimento vengono connesse le operazioni di eventuale rettifica del patrimonio netto contabile da effettuarsi a norma dei successivi commi c) e d) del più volte richiamato art. 4 della Convenzione.

### **CTU DEPOSITATA NEL 1987 PRESSO IL TRIBUNALE DI ROMA**

Foglio 100199 del PM – pagina 19 della CTU in vol. 27 PM

5.a.b.- Il controllo e l' accertamento dei dati contabili – rispetto ai quali eventuali rettifiche di poste per adeguamento ai valori reali si pongono come operazioni ulteriori – costituiscono la base fondamentale nella metodologia delle verifiche ed accertamenti.

5.a.c.- Le norme e i criteri ai quali, secondo il menzionato “capitolato”, deve rifarsi la verifica contabile, sono, in ordine graduato, costituite da:

1) “norme fiscali e civili vigenti in Italia”; 2) “in subordine dei principi contabili internazionalmente riconosciuti”; 3) in ipotesi di “problemi” nella esecuzione del mandato (e pertanto nella applicazione delle norme e principi sopra enunciati) è previsto il “ricorso a principi di equità e correttezza amministrativa”.

5.a.d.- Valutazione delle immobilizzazioni – norme fiscali e civili vigenti in Italia.

Mette conto di trattare in modo specifico questo argomento in quanto il dibattito tra i cc.tt. di parte riguarda principalmente la capitalizzazione di interessi passivi, la rivalutazione monetaria dei cespiti e poi anche l'appostazione in bilancio di quota dei contributi statali a fronte di impianti non completati e la capitalizzazione di altri oneri.

### **DOCUMENTO SEQUESTRATO PRESSO ATILIO PACIFICO**

Foglio 171039 del PM – pag. senza numero del documento in vol. 4 PM

B) - Nella metodologia delle verifiche e accertamenti, la base fondamentale è costituita, in coerenza del resto ad una costante prassi, dal controllo e accertamento di dati contabili, rispetto ai quali eventuali rettifiche di poste per adeguamento ai valori reali, si pongono come operazioni ulteriori.

c)- Le norme e i criteri ai quali, secondo il menzionato capitolato, deve rifarsi la verifica contabile, sono, in ordine graduato, costituite da:

1) “norme fiscali e civili vigenti in Italia”; 2) “in subordine dei principi contabili internazionalmente riconosciuti”; 3) in ipotesi di “problemi” nella esecuzione del mandato (e pertanto nella applicazione delle norme e principi sopra enunciati) è previsto il “ricorso a principi di equità e correttezza amministrativa”.

Accanto a tali prescrizioni di ordine generale – del resto rispondenti alle correnti prassi di verifica contabile – le parti hanno introdotto una previsione convenzionale specifica tendente a sterilizzare, ai fini dell' esercizio del mandato di verifica ed accertamento del patrimonio netto, gli effetti delle “decisioni” di non completare o tenere sospesi impianti in costruzione”.

### **CTU DEPOSITATA NEL 1987 PRESSO IL TRIBUNALE DI ROMA**

Foglio 100375 del PM – pagina 195 della CTU in vol. 27 PM

( le correzioni sono proprie del testo in atti )

...esercizio e non anche da quelli relativi ad impianti in costruzione – i soli la cui realizzazione potesse essere sospesa – deve ritenersi che l'intero valore di cui trattasi possa essere assunto a base del calcolo delle plusvalenze sostanziali (non trova applicazione, nella specie, la norma del punto 4) che esclude il conteggio delle plusvalenze relative ad impianti sospesi).

Partendo da tale base, i valori sostanziali a suo tempo accertati da First Boston vanno, peraltro, decurtati in relazione alle variazioni certamente intervenute nel periodo intercorso tra l'effettuazione della stima e l' intervento consortile. Tali variazioni possono e debbono essere identificate nella utilizzazione che, in sede di formazione dei bilanci, sia stata effettuata delle plusvalenze a fini di rivalutazione delle immobilizzazioni nel quadro delle disposizioni di legge sulle rivalutazioni...

### **DOCUMENTO SEQUESTRATO PRESSO ATILIO PACIFICO**

Foglio 171073 del PM – pag. 40 del documento in vol. 4 PM

...costruzione – i soli la cui realizzazione potesse essere sospesa – deve ritenersi che l'intero valore di cui trattasi debba potersi assumere a base del calcolo delle plusvalenze sostanziali, non trovando per tale ragione applicazione nella specie xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx la norma dell'art. 4 che esclude il conteggio delle plusvalenze relative ad impianti la cui realizzazione si sia deciso di sospendere e che tali in effetti siano rimasti.

Partendo da tale base i valori sostanziali a suo tempo accertati dalla First Boston peraltro vanno decurtati in relazione alle variazioni certamente intervenute nel periodo intercorso tra la effettuazione della stima e l'intervento consortile. Tali variazioni possono e debbono essere identificate nella utilizzazione che, in sede di formazione dei bilanci, sia stata effettuata delle plusvalenze a fini di rivalutazione delle immobilizzazioni nel quadro delle disposizioni di legge sulle rivalutazioni monetarie operate anche a fini fiscali. Debbono quindi dedursi dal valore iniziale accertato dalla First Boston le rivalutazioni monetarie effettuate in sede di redazione dei bilanci 1977 e 1978, con conseguente deduzione, dal maggior valore accertato dalla First Boston, del complessivo ammontare delle riserve in sospensione di imposta così costituite. Il maggior valore...

Riesce difficile a questo Tribunale aggiungere qualcosa a commento dei fatti come emergono, nudi e crudi, dal semplice esame comparato dei due documenti.

E' assolutamente ovvio che il lavoro dei periti d'ufficio nominati dal Tribunale nel Marzo 1987, non si è svolto in perfetta "autonomia" ma, al contrario, in stretta collaborazione con la parte Rovelli alla quale venivano anticipate con atto scritto (nella ipotesi più benevola) le conclusioni cui stava giungendo il collegio peritale. Ma il Tribunale ritiene provato, nel caso di specie, anche un fatto più grave: **ovverosia che queste stesse conclusioni siano state concordate – dai periti o anche da alcuni solamente di essi - con una delle parti in causa.** Lo dimostra il possesso di un documento anonimo di tal fatta, ancora da approfondire, limare, integrare (se lo scopo era solo quello di fornire una "anticipazione", che bisogno c'era di redigere una "bozza" di tal genere? ben si poteva – scorrettamente – comunicare oralmente gli esiti); sembrano confermarlo i rapporti esistenti tra il perito Pasquale Musco e l'imputato Pacifico, come sopra evidenziato; lo dimostra, infine, a conferma di uno "stile" e di un "metodo", il fatto che nel famoso vol. 4 – come meglio si vedrà allorquando si parlerà della sentenza di appello del 26-11-1990 – vi sono ben altre "bozze" ancor più compromettenti: quelle, cioè, della sentenza da ultimo citata e formalmente redatta da Vittorio Metta.

Il Tribunale è certo che sussistano, a carico quanto meno del perito Pasquale Musco, forti elementi per ritenerlo indiziato quale autore, per lo meno, del reato di "abuso di ufficio", se non peggio. Non vengono trasmessi gli atti in quanto si tratterebbe comunque di ipotesi di reato abbondantemente prescritta.

Ben si comincia a comprendere, dunque, perché Felice Rovelli e Primarosa Battistella, a risultato definito ottenuto, sborseranno, "*senza nulla chiedere*" – dicono loro - in ordine ai motivi, ben 67 miliardi di lire a quei tre avvocati romani che, intimi di Nino Rovelli, non sono in possesso di un documento che sia uno, neppure di uno straccio di carta, che possa dimostrare la causale dell'enorme "credito" da essi vantato.

Nell'immediato ben si comprende, invece, perché l'elaborato depositato dai CTU – inquinato da illeciti rapporti con una delle parti – ebbe ad incappare non solo nelle più severe critiche da parte del convenuto Imi (il che rientra nella fisiologia di un processo), ma altresì nelle perplessità di un giudice sicuramente esperto come il Presidente del Tribunale di Roma, Carlo Minniti, chiamato a presiedere la collegiale del 4 Aprile 1989. Un nuovo "ostacolo" che si frappone tra Nino Rovelli e l'esito positivo della causa: ostacolo che – come subito si vedrà - verrà "brillantemente" rimosso.

## **UN SECONDO ABUSO: LA ESTROMISSIONE DEL DR. CARLO MINNITI DALLA COLLEGIALE DEL 4-4-1989**

Nel 1988, Verde era stato chiamato dal ministro Vassalli quale capo di gabinetto al Ministero della Giustizia (cfr. dichiarazioni spontanee Verde 30-9-2002 e suoi interrogatori al Pm di Perugia, acquisiti il 29-7-2002 per non essersi l'imputato sottoposto a interrogatorio) e non avrebbe dunque più fatto parte del collegio; al suo posto, per l'udienza collegiale del 4-4-1989, era prevista la presenza del Dott. Carlo Minniti, da poco Presidente del Tribunale di Roma.

**E qui va subito precisato che, come era nella prassi di qualsiasi Tribunale della penisola, non era certamente inibito al Presidente del Tribunale presiedere le udienze collegiali (non si dimentichi che il processo Imi-Sir si svolge tutto nella vigenza del precedente**

sistema processuale). Tale scelta, e anche l'eventuale cadenza di tali presidenze, era ovviamente nella discrezionalità del capo dell' Ufficio.

Questo si dice subito, perché nel corso della istruttoria dibattimentale, e ancor più nella fase della discussione, si è dubitato, da parte di qualcuno, che ciò rientrasse nelle abitudini del Presidente del Tribunale, tanto da ipotizzare un "interesse personale" da parte di Minniti a far parte di quel collegio.

La stessa Dr.ssa Campolongo (istruttore della causa e che poi dovette presiedere anche la collegiale del 4 Aprile, stante la assenza di Minniti) ha ricordato come fossero proprio previste, nelle tabelle trimestrali della sezione, le presidenze da parte del capo dell' ufficio, tabelle che, quanto a questo aspetto, venivano concordate tra il Presidente della sezione (all'epoca che qui interessa, il dr. Delli Priscoli) e quello del Tribunale che indicava al primo le sue preferenze in base ai suoi impegni. Cosa, questa, confermata da Delli Priscoli (ud. 26-3-2001) il quale, dopo aver precisato che formava i ruoli delle collegiali di norma con un trimestre di anticipo, ha ricordato come fosse solito chiedere al Presidente del Tribunale, il giorno (mai più di uno al mese per ciò che riguardava Minniti) in cui intendesse presiedere.

Nel caso di specie la richiesta di fissare la "collegiale" in uno dei giorni indicati in tabella come deputati alla Presidenza di Minniti, fu avanzata dai difensori dell'Imi al momento della udienza stabilita per le conclusioni e cioè, precisamente, quella dell'11-12-1988.

Tale circostanza è confermata dall'avvocato Punzi (ud. 23-2-2001), uno dei legali dell' Istituto unitamente a Guerra e Irti: *"noi sappiamo che il Presidente, il capo del Tribunale, tiene udienza collegiale un giorno del mese e noi chiedemmo in sede di precisazione delle conclusioni che l'udienza collegiale venisse assegnata all'udienza con la presidenza Minniti"*.

Il prof. Irti (ud. 16-3-2001), nuovo legale dell'Imi al posto di Nicolò, ha dichiarato di non ricordare come erano andate le cose, anche perché ad egli era stato appena conferito il mandato, ma che: *"ho ragione di credere che sia stato chiesto al Giudice istruttore di fissare l'udienza collegiale in un giorno in cui, secondo il calendario del Tribunale... il Collegio sarebbe stato presieduto dal Dottor Minniti. Il calendario delle udienze consentiva di individuare il giorno o i giorni in cui il Collegio sarebbe stato presieduto dal Dottor Minniti"*.

E anche su questa circostanza sono state avanzate dalla difesa perplessità sulla possibilità di inoltrare una simile richiesta al giudice istruttore titolare, quasi che ci si potesse leggere una violazione del principio del "giudice naturale". E contestualmente si è ipotizzato, nemmeno tanto larvatamente, che Minniti si sia "abusivamente" inserito, di sua iniziativa, nella collegiale del 4 Aprile: alla ricostruzione dei fatti prospettata dal prof. Irti, la difesa Rovelli ha, infatti, obiettato che *"No, veramente funziona un po' diversamente da noi"*, ottenendo dal prof. Irti questa risposta: *"... mi sono permesso prima di ricordare che nella vecchia disciplina del processo civile, nella udienza di precisazione delle conclusioni si rinviava la causa ad una udienza collegiale; in base al calendario delle udienze, si era in grado di prevedere se quel giorno il Collegio sarebbe stato presieduto dal Dottor Minniti o da altro Magistrato. Quindi, era una previsione fondata sul calendario delle udienze"*.

E, invero, si è forse confuso il rito civile all'epoca vigente, con quello penale. Titolare della causa era, ovviamente, il giudice istruttore il quale, all' esito della udienza fissata per la precisazione delle conclusioni innanzi a sé, rinviava il procedimento ad una udienza collegiale a sua scelta fra quelle indicate nel calendario periodicamente predisposto dal presidente della sezione. Ha per esempio ricordato la Campolongo (ud. 26-3-2001) che la sezione teneva quattro collegiali al mese, di Lunedì e Venerdì e che ella era inserita in quelle dei Venerdì dispari, precisando anche che il Presidente del collegio, invece, "ruotava", nel senso che non era sempre lo stesso. Era quindi lo stesso istruttore che, con la sua autonoma decisione di fissare l'udienza collegiale ad un giorno piuttosto che ad un altro, determinava la composizione del collegio. Collegio civile che (a differenza del settore penale ove l'eventuale mutamento comporta, di norma, l' azzeramento della attività istruttoria svolta) ben poteva cambiare anche all' ultimo momento (come poi avvenuto nel caso di specie), per un qualsivoglia impedimento temporaneo di uno dei giudici.

Nulla di "sospetto", dunque, nella richiesta avanzata dai legali dell'Imi di rinviare ad una collegiale per la quale fosse già prevista la Presidenza Minniti, tanto più che a quella istanza, avanzata in una sede ufficiale, i difensori della Sir non ebbero nulla da obiettare.

E, d' altronde, la stessa Dr.ssa Campolongo ha precisato che la Presidenza Minniti del giorno 4- 4- 1989 non era un fatto "estemporaneo", ma era tabellarmente previsto: "*Voglio dire, quel giorno avrebbe dovuto esserci **presidente Minniti per tabella** e lui non venne e siccome io ero da poco diventata l'anziana della Sezione perché era stato trasferito il collega più anziano di me toccò a me presiedere*". E ugualmente anche Delli Priscoli (sia pur su contestazione) ha confermato quanto all' epoca ricordato: "*Sapevo, ovviamente, che quel giorno l'udienza collegiale doveva essere presieduta dal Presidente Minniti, perché ero io che preparavo i ruoli d'udienza*".

D'altronde i ruoli collegiali (tanto nel civile quanto nel penale) si fanno, di norma (e lo stesso avveniva all' epoca dei fatti), con congruo anticipo. La circostanza, per quel che qui ci interessa, è stata confermata dall' allora Presidente della sezione Delli Priscoli, il quale ha affermato, a titolo di esempio, che a Gennaio certamente dovevano essere già pubblicati i ruoli dei mesi di Aprile, Maggio, Giugno. Ma neppure ha escluso Delli Priscoli che egli possa aver predisposto i ruoli anche con più largo anticipo ("*non tutti i mesi, un'udienza della I Sezione veniva presieduta dal Presidente capo del Tribunale. Se disponevo 4-5 mesi d'anticipo, poi non me ne posso ricordare assolutamente*").

In conclusione: allorché in data 11-12-1988 la dr.ssa Campolongo fissa la collegiale al 4-4-1989 era già sicuramente noto che quel giorno dovesse presiedere Minniti, perché ciò era tabellarmente previsto.

Ma che questa conclusione sia conforme alle risultanze processuali, lo si può in via definitiva affermare anche sulla base di un altro fatto: checché ricordino l'avvocato Punzi e i giudici che poi composero quel collegio (Campolongo, D' Agostino, Goldoni), **il 4-4-1989 non era** affatto un Venerdì (giorno di norma deputato alla collegiale della Campolongo), ma un **Martedì** (come si può in pochi secondi accertare attraverso il programma Dos di un qualsiasi computer). Si è sopra ricordato come – a detta di Delli Priscoli e Campolongo - la I sezione civile tenesse udienza collegiale solo il Lunedì e il Venerdì di ogni settimana: in realtà forse i ricordi di questi due giudici non sono particolarmente precisi sul punto (d' altronde, al momento del loro esame, erano trascorsi ben dodici anni dai fatti), atteso che i colleghi Goldoni e D' Agostino (che del collegio del 4 Aprile fecero parte) hanno affermato che la collegiale si teneva il Venerdì e il **Martedì**.

Certo è, comunque, che le collegiali della Campolongo si tenevano invece di Venerdì: se dunque, ella, l' 11-12-1988, ebbe a rinviare ad un giorno diverso dal suo abituale, non può essere che perché - avendo aderito evidentemente alla richiesta degli avvocati dell'Imi – era lei già noto il ruolo del mese di Aprile e perché il giorno 4 era stato indicato a Delli Priscoli dal Presidente del Tribunale Minniti, come giorno utile per una sua Presidenza.

Alla stessa conclusione si arriva, a maggior ragione, qualora a ricordar male i giorni della collegiale fossero Goldoni e D' Agostino: la fissazione in un giorno anomalo come il Martedì, si poteva giustificare solo con la esistenza, già nel Dicembre, di un calendario che prevedesse udienza il 4-4-1989, come evidentemente indicato dal Presidente Minniti.

Altra circostanza sulla quale si è appuntata la attenzione delle difese, è quella narrata dagli avvocati Punzi e Guerra (altro legale Imi) i quali hanno ricordato, su domanda della difesa dell'imputato Verde, come alcuni giorni prima del 4 Aprile 1989 ebbero a recarsi dal Presidente del Tribunale per avere la conferma che quel giorno l' udienza sarebbe stata presieduta da lui: Punzi: "*...perché per potere avere questo risultato ( presidenza Minniti ), quello che dovevamo fare, e abbiamo fatto, è stato di chiedere all'Istruttore, che fissa l'udienza collegiale che ha il ruolo, che venisse rinviata all'udienza collegiale presieduta dal Presidente Minniti, questo è l'atto formale che noi abbiamo fatto*"; Avv. Borzone: "*E allora che ragione c'era di andare successivamente dal Presidente Minniti?*"; Punzi: "*A sollecitare, a fare una sollecitazione privata, che però non aveva nessuna rilevanza giuridica*"; Avv. Borzone: "*Ma scusi, a sollecitare cosa?*"; Punzi: "*Che presiedesse lui. A ricordare... a manifestare questa necessità che comunque era conseguenza meccanica, automatica del rinvio all'udienza presieduta dal Presidente Minniti*".

Ora l' avvocato Punzi non ha ritenuto di aggiungere nulla di più ai motivi che lo indussero a far visita al Presidente del Tribunale per avere conferma della sua presenza alla ormai prossima udienza del 4 aprile, fatto certamente non raro nella prassi giudiziaria e che di per sé ben pochi sospetti può comportare, tanto più che di questa visita è stato lo stesso Punzi a parlare spontaneamente già nel corso delle indagini preliminari. Più esplicito è stato, invece, sempre su domande della difesa Verde, l'avvocato Guerra (ud. 25-3-2001) il quale ha collegato questo colloquio alla necessità di avere conferma della presidenza di Minniti, attesa un scarsa "fiducia" nutrita nei confronti della

equidistanza di alcuni dei giudici della I sezione: *“Ah, sì, ricordo perfettamente. Mi ricordo che una settimana prima di quell’udienza io andai a parlare con il presidente Minniti e, come già avevo fatto altre volte nel passato per questioni analoghe, gli avevo fatto presente le mie preoccupazioni circa il fatto che i giudici fossero del tutto distaccati e che perciò sarebbe stato giusto che una persona come lui assumesse la presidenza in quell’occasione. Gli avevo fatto un discorso del genere altra volta. Questa volta lui mi disse che avrebbe esaminato il problema ma che riteneva che comunque, secondo un certo ruolo, un certo qualche cosa, sarebbe stato lui comunque presidente quel giorno... Guardi, io i nomi (dei giudici non del tutto “distaccati” – n.e.) non li ricordo, anche perché purtroppo un incidente avuto quindici anni fa mi ha distrutto le tre cellule della memoria dei nomi, perciò ho dei problemi coi nomi. I nomi non li ricordo esattamente, però c’era tutto un gruppo di giudici, che si diceva facessero capo ad un altro giudice, che venivano definiti in un certo modo. Io riferii al Presidente questo modo con cui venivano definiti, in giro per il Tribunale si parlava di **banda Verde**”*. Questo, dunque, il motivo per cui i difensori dell’Imi chiesero alla Campolongo il rinvio ad una collegiale presieduta dal Presidente del Tribunale e per cui si recarono da questi al fine di averne definitiva conferma. Sulle precise ragioni per cui in Tribunale si parlasse di *“banda Verde”* non si può andare, in quanto Guerra non ha saputo riferire da chi ebbe tali confidenze. Una fonte diretta (non di Guerra, però) in dibattito è stata invero sentita: trattasi della teste Stefania Ariosto la quale, nell’indicare i nomi dei giudici facenti parte, come a lei dettate dall’imputato Cesare Previti, della *“lobby affaristico-giudiziaria”* messa in piedi da quest’ultimo con la collaborazione di Attilio Pacifico, faceva, tra gli altri (Sammarco, Vinci, Squillante, Izzo ed altri), proprio quello dell’attuale imputato Filippo Verde: giudice questo, risultato poi essere in effettivi e stretti rapporti con Cesare Previti e ancor più con Attilio Pacifico, fino al punto da aver aperto con l’ aiuto di quest’ ultimo, un conto bancario in Svizzera (Master 811) in cui confluivano ingenti somme di denaro provenienti direttamente da Pacifico e anche dalla Fininvest, via Previti e Pacifico (cfr. quanto già accennato nella parte relativa alla sentenza di primo grado sull’*“an”* del 1986 e quanto ancora si dirà nei capitoli relativi ai movimenti finanziari riconducibili alle cause Imi-Sir e Mondadori).

Per altro verso (con riferimento questa volta alle capacità professionali), che ci fosse una certa sfiducia nei riguardi dei magistrati che avevano fatto parte dei collegi di norma presieduti da Filippo Verde, è circostanza confermata anche da Delli Priscoli che proprio in quell’anno ebbe a sostituire, nel ruolo di Presidente della I sezione civile, proprio Verde chiamato al Ministero ad assumere le funzioni di Capo Gabinetto. In modo non particolarmente *“elegante”*, invero, Delli Priscoli (cfr. ud. 23-4-01) ha affermato che c’era una notevole differenza di capacità professionali tra i giudici che componevano i collegi del Lunedì (o Martedì che sia - di cui egli ovviamente faceva parte) e quelli del Venerdì facenti capo - fino al trasferimento al Ministero - a Filippo Verde. Tant’è vero, che allorquando egli fu nominato Presidente della sezione, ritenne di non procedere più con collegi rigidamente separati, ma di far ruotare tra il Lunedì e il Venerdì tutti i giudici della sezione, in modo tale da poter controllare da vicino anche il modo di lavorare di quei colleghi che, in precedenza, erano stati inseriti nei soli collegi del Venerdì. Sia chiaro, Delli Priscoli non ha avanzato alcun sospetto sulla correttezza ed integrità dei suddetti collegi di sezione: ha parlato solo di *“capacità professionali”* diverse e di necessità di un diretto apprezzamento da parte sua .

Resta il dato di fatto (che questo Tribunale si limita a registrare come dato emerso dal processo) che, evidentemente, non solo presso il foro di Roma, ma anche da parte del nuovo Presidente di sezione, vi era una certa sfiducia (quanto meno da un punto di vista della preparazione giuridica) nei confronti di quei magistrati che avevano stabilmente composto i collegi del Venerdì facenti capo all’allora Presidente di sezione Filippo Verde.

E allora sono forse un po’ più chiari i motivi (fondati o meno che fossero) che indussero i legali dell’ Imi a chiedere, nella sede ufficiale della udienza di presentazione delle conclusioni del Dicembre 1985, che la causa fosse rinviata ad una udienza collegiale a Presidenza Minniti e ad accertarsi, pochi giorni prima della udienza, che effettivamente il Presidente del Tribunale sarebbe stato presente.

Invece gli avvocati Punzi, Irti e Guerra ebbero a constatare, con sorpresa, che all’ udienza del 4-4-1989 il Presidente Minniti non c’ era e la presidenza del Collegio era stata – necessariamente – assunta dal giudice anziano dr.ssa Campolongo, istruttore della causa.

Minniti, purtroppo, è deceduto sicchè, all'udienza del 12-3-01, sono stati acquisiti i verbali delle dichiarazioni da lui rese il 19-9-1996 allo SCO, su delega della Procura, e il 18-11-1996 al Pm di Milano. Queste le sue dichiarazioni:

*“Il Presidente del Tribunale era solito presiedere una volta al mese una sezione del Tribunale...all'epoca in cui assunsi la carica di Presidente del Tribunale la causa Imi-Sir era già stata assegnata da tempo alla I sezione e Giudice istruttore era la dr.ssa Campolongo. Era stata già pubblicata una sentenza non definitiva sull' “an debeat” che aveva condannato l'Amministrazione al risarcimento del danno a favore dell'ing. Rovelli in misura da determinarsi nel prosieguo del giudizio...non ho fatto parte del collegio giudicante e ne spiego i motivi. La discussione della causa era stata fissata per una udienza che doveva essere presieduta da me. Poiché era stata chiesta la discussione orale della causa, io **la studiai** e trassi alcune mie opinioni, nel senso che, a mio avviso, **dovesse essere rinnovata o integrata la perizia sulla base della quale doveva essere deciso il quantum**”(dichiarazioni del 19-9-1996 così reiterate e specificate il successivo 18-11-1996): **“Leggendo le carte, e soprattutto le memorie presentate dalle due parti (Imi e Sir) mi feci l'idea che la perizia dovesse essere rinnovata .Faccio però presente che io non avevo letto la perizia in quanto faceva parte del fascicolo che era nella responsabilità del relatore e cioè la dr.ssa Campolongo. La perizia sarebbe stata letta in camera di consiglio, a richiesta sicuramente mia, attese le valutazioni cui ero arrivato leggendo le memorie”**.*

Brutto anno, dunque, questo 1989 per la parte Rovelli: il designato Presidente del collegio che dovrà decidere sul “quantum”, pare intenzionato a sottoporre a critica quella perizia disposta l'8-10-1986 e che rappresenta l'unico atto istruttorio compiuto dal relatore dr.ssa Campolongo; di lì a poco (sentenza del Maggio 1989 pubblicata nel Luglio) la Corte di Cassazione casserà con rinvio la sentenza sull' “an” della Corte di Appello di Roma.

**E' a partire proprio da questo periodo che si verificano anomalie sempre più gravi nel corso dell'iter processuale della controversia Imi-Sir ed è sempre da questo momento che si cominciano ad avvertire segnali sempre più precisi che – accanto alla causa ufficiale – c'è chi si muove “dietro le quinte” allo scopo di influenzarne l'esito finale.**

La “mancata presidenza Minniti del collegio del 4-4-1989” è la prima di queste evidenti anomalie (in verità, nel caso di specie, un vero e proprio abuso) dotate di autonomo valore indiziante. Avviene infatti che, quel giorno, Minniti venga improvvisamente e urgentemente convocato al Ministero per una “*improrogabile e inderogabile riunione*” avente ad oggetto l'edilizia giudiziaria:

*“La mattina stessa in cui era fissata la causa per la discussione, **io venni convocato d'urgenza al Ministero**, non ricordo con quale mezzo, probabilmente per telefono, ritengo di essere stato convocato o dal Capo di Gabinetto del Ministro o dalla Direzione Generale degli Affari Civili, ufficio quest'ultimo ove, comunque, si tenne la riunione relativa all' edilizia giudiziaria... Prima di lasciare il Tribunale, dissi alla dr.ssa Campolongo che desideravo che la causa venisse rinviata di sette giorni, così da poterla presiedere personalmente, trattandosi di una questione molto delicata. Poi raggiunsi il Ministero per la riunione ... la riunione durò circa un'ora e al termine feci ritorno in Tribunale. Alla mia domanda, mi dissero che la causa era passata in decisione... la cosa mi fece infuriare (nelle successive dichiarazioni definirà il verbo usato “eccessivo”) poiché ciò era contrario alle indicazioni da me date. La dott.ssa Campolongo... mi riferì che, alla specifica sua proposta del rinvio da me sollecitato, vi era stata la opposizione dei legali, non so di quale delle due parti...” (cfr. dichiarazioni 19-9-96).*

Dette circostanze sono state da Minniti confermate il successivo 18-11-1996, con alcune precisazioni e in particolare:

- alla sua obiezione che quel mattino aveva udienza, gli fu risposto che “*la riunione era inderogabile*”;
- nel corso della riunione si parlò “*dei lavori da eseguire in piazzale Clodio per la sistemazione dei GIP nonché della disponibilità di una caserma che doveva essere adibita a Tribunale Civile*”;

- si trattò comunque di *“una riunione interlocutoria nel senso che non fu deciso nulla di definitivo”*;
- della riunione non fu redatto alcun verbale.

E, in effetti (come più oltre si vedrà), della riunione di cui parla Minniti non è rimasta alcuna traccia negli archivi del Ministero: non un atto di convocazione, non un verbale, nulla di nulla.

E allora due sono i problemi da affrontare:

il primo è relativo, nella sostanza, alla attendibilità di Minniti, dovendosi stabilire se questi fu effettivamente convocato, ad horas, ad una pretestuosa e affatto urgente riunione al Ministero, con la conseguenza di *“estrometterlo”* - con i suoi dubbi sulla perizia - dal collegio investito della controversia sul *“quantum”*;

il secondo (accertata la attendibilità di Minniti e dunque la effettività dell'episodio narrato) riguarda la individuazione o meno in Filippo Verde di colui che ebbe a disporre la convocazione *“urgente e inderogabile”* al Ministero.

**Dirà subito il Tribunale che quanto al primo dei citati problemi, non può nutrirsi dubbio alcuno circa la veridicità di quanto dichiarato da Minniti; quanto al secondo, invece, non vi è in atti la prova piena che detta pretestuosa riunione - finalizzata ad allontanare il “pericolo” Minniti - sia stata organizzata e convocata dall'allora Capo gabinetto del Ministro, Filippo Verde, anche perché sono possibili ipotesi alternative.**

Che il Presidente Minniti, il 4 Aprile 1989, fosse stato convocato al Ministero, lo sapevano tutti in Tribunale, avvocati e giudici della causa:

*“ Quando noi siamo arrivati, era una causa che noi intendevamo discutere oralmente, ed io ero insieme ai colleghi di Difesa, il professor Irti e il professor Guerra, ci siamo accorti che il Presidente Minniti non era presente e il Collegio era presieduto dalla dottoressa Campolongo...e mandando a domandare in Cancelleria "ma c'è il Presidente? Se è in ufficio lo andiamo a sollecitare", ci dissero che era assente, era stato chiamato d'urgenza, credo, dal Ministero”* ( Punzi 23-2-2001).

*“Quando andammo in udienza quel presidente non c'era, ci fu detto che era stato un impedimento momentaneo e io insistetti con la (pp.ii., pronuncia non chiara) che la causa fosse rinviata di tre-quattro giorni per consentire al presidente che aveva manifestato intenzione di presiederla di poter essere lui il presidente. Insistetti molto su questa domanda, ma la mia domanda fu respinta e la causa passò in decisione. Poi dopo mi fu detto che il presidente era stato convocato al Ministero da parte del capo di Gabinetto”* (Guerra 25-3-2002);

*“Non so se nel corso dell'udienza o subito dopo, avemmo notizia che il Presidente Minniti non era stato disponibile, non si trovava in ufficio...Ecco, signor Presidente, non so se già in quella occasione si parlò di una convocazione presso il Ministero; questo..non era disponibile in ufficio; questo lo ricordo bene”* (Irti 16-3-2001);

*“io il giorno, la mattina dell'udienza ho saputo che doveva... il Presidente Minniti non veniva molto spesso perché Lei sa che il Presidente del Tribunale presiede la Prima, però non veniva molto spesso a presiedere, quindi quando veniva era una cosa un po', diciamo, particolare, possiamo dire in questo modo. Io ricordo che il giorno si diceva che doveva presiedere il Presidente Minniti e... e l'udienza cominciò con qualche minuto di ritardo, dieci minuti-un quarto d'ora, perché non era in sede il presidente e non si sapeva se tornava o non tornava per presiedere questa udienza, ovvero se fosse tornato magari più tardi per farne quanto meno una parte. Questo ricordo della cosa. Poi arrivarono notizie di cui adesso sinceramente la precisione non sono in grado di affermare, dalla Cancelleria, per cui questa disponibilità non c'era e si fece poi l'udienza.”*; P.M.: *“Quindi praticamente Lei e gli altri membri del Collegio l'avete saputo soltanto quella mattina?”*; T.: *“Per quel che mi riguarda sì”*. P.M.: *“Lei ricorda...il motivo per il quale il Presidente Minniti non era disponibile?”*; T.: *“Che non era in sede e aveva un altro impegno fuori sede. Cioè non era*

*legato a una malattia, ecco, questo ricordo, cioè non era un'indisponibilità fisica perché altrimenti ci saremmo preoccupati forse diversamente insomma. Questo ricordo, sì, mi pare che fosse convocato per una riunione“ (Goldoni, 26-3-2001);*

*“Ricordo che quel giorno sono stato chiamato a integrare il Collegio Imi-Sir perché mancava il Presidente Minniti che doveva presiedere il Collegio e quindi il Collegio era presieduto dalla Campolongo e io, come giudice più anziano tra quelli presenti, ho affiancato, ho con... ho fatto il terzo, diciamo, il terzo componente, l'altro era Goldoni che era più anziano di me, quindi io nell'ordine di anzianità venivo immediatamente dopo Goldoni”; P.M.: “Lei quando l'ha saputo che doveva fa... far parte del Collegio, di quel Collegio che si sarebbe occupato anche del ricorso IMI-SIR?”; T.: “Quel giorno stesso perché io avevo le mie cause”.*

*E poi, quanto alle ragioni della assenza: “Le ho sapute dopo, sì, perché era impegnato al Ministero. Il presidente raramente presiedeva, eh, in quanto era assorbito dalle attività amministrative legate al Tribunale, quindi non mi sono meravigliato più di tanto, ecco, nel non vederlo presente quel giorno, poi ho saputo che aveva un impegno al Ministero” (D' Agostino 26-3-2001).*

Tutti i protagonisti di quella giornata, dunque, ricordano che l'impedimento del Presidente Minniti, in quanto convocato d'urgenza al Ministero, **fu a loro noto solo la mattina della udienza:** anche D'Agostino, chiamato a sostituirlo all'ultimo momento.

Solo la Campolongo ha un ricordo diverso e cioè che fin dal giorno prima Minniti le avrebbe detto di questa convocazione e, dunque, della sua incertezza di poter tornare in tempo per presiedere.

Non si tratta di problema di poco conto, in quanto trattasi di versione astrattamente in grado di smentire quella a suo tempo fornita da Minniti (convocazione “ad horas” pervenuta telefonicamente la stessa mattina) e, con essa, di mettere in dubbio l'attendibilità del teste ormai deceduto.

Non è una problematica che il Tribunale si pone di sua esclusiva iniziativa: le difese, infatti, hanno sostenuto che in realtà questa “riunione ministeriale” non sarebbe mai esistita e che Minniti, forse per sottrarsi a “indebite” pressioni da parte dei difensori dell'Imi oppure, più semplicemente, perché non aveva voglia di impegnarsi in una difficile controversia, se la sarebbe letteralmente inventata allo scopo di giustificare la sua assenza dal Tribunale.

In realtà la deposizione della Campolongo non è in grado di sostenere questa “ipotesi” formulata dai difensori. La stessa teste ammette, infatti, di avere i ricordi “confusi” (cosa più che giustificabile atteso che erano trascorsi, all'epoca del suo esame, dodici anni dai fatti) e forse influenzati da errate sovrapposizioni.

Ha iniziato la teste (ud. 26-3-2001) con l'affermare che:

*“...io ricordo di averlo saputo il giorno prima. Io vorrei spiegare che quel giorno c'erano molte cause al Collegio e l'udienza collegiale cominciava alle 10, e mentre questa particolare causa era fissata per le 12 perché avevano chiesto la discussione orale, allora io sapevo che dovevo presiedere io perché il Presidente Minniti non poteva venire, però lui - e questo è un particolare che mi sono ricordata dopo molto sforzo di memoria perché son passati tanti anni, eh - e il presidente disse: “Farò il possibile per venire a mezzogiorno, se non vengo presiedi tu”. Quindi io sapevo che il... la... tutta l'udienza l'avrei presie... presieduta io, era rimasto in sospeso questa causa perché lui pensava di potersi liberare per le 12, poi invece non è venuto e siamo andati avanti” e tale ricordo lega al fatto che fu quella la prima volta che ebbe a presiedere una udienza collegiale.*

In realtà, come sopra visto, sono gli stessi giudici a latere a ricordare che l'udienza ebbe ad iniziare con un po' di ritardo proprio perché si aspettava Minniti: il che non si concilia con il ricordo della Campolongo di aver saputo della sua assenza il giorno prima. In tal caso non ci sarebbe stato alcun motivo di tardare.

E infatti, più oltre, la dott.ssa Campolongo precisa che: *“Non vorrei trarre del... fare delle associazioni di memoria errate, io ricordo che il giorno prima sapevo che avrei dovuto presiedere, **ne parlai anche coi presidenti dell'epoca della mia Sezione. Ora non so se... Non so essere più precisa, io ricordo che il giorno prima ero un po' così, sa, era la prima volta che presiedevo e...”.*** In realtà sul punto è stato sentito anche il Presidente della sezione, Delli Priscoli, il quale, nel

ricordo della teste, era stato avvisato della “defezione” di Minniti. Ma Delli Priscoli (23-4-01), un Presidente a dir poco presente nella vita della sua sezione (cfr. sopra), ha escluso tale circostanza:

P.M.: *“Senta, quindi, partendo dal presupposto che quel giorno non ha presenziato il Presidente Minniti ma la collega Campolongo, Lei ebbe modo di parlare con la dottoressa Campolongo i giorni precedenti al 04.04.'89 e che quindi la dottoressa Campolongo Le disse che doveva... avrebbe dovuto presiedere l'udienza del ricorso IMI-SIR?”*;

T.: *“Assolutamente, assolutamente, ma non credo nemmeno di essere stato avvertito del... del fatto che... il Presidente Minniti non... non aveva presieduto.*

I ricordi della dott.ssa Campolongo, d' altronde, si fanno sempre più incerti nel prosieguo del suo esame dibattimentale: da un lato afferma che ella, comunque, avrebbe dovuto presiedere comunque la prima parte della udienza (il ricorso Imi-Sir era fissato in tarda mattinata per la discussione orale) e che, dunque, la sua emozione era in ogni caso dovuta a questo fatto; dall'altro, ad un certo punto ricollega il suo ricordo (ma senza più alcuna certezza) al fatto che, a suo dire, Minniti non solo presiedeva raramente, ma era anche solito non presentarsi alle udienze in cui era in calendario: *“Volevo dire che il Presidente Minniti non era uno di quei presidenti che venisse a tutte le udienze... è venuto pochissime volte nel corso della sua presidenza come Tribunale di Roma, quindi può darsi che io tragga questo erroneo convincimento. Non so essere più precisa, io ricordo che il giorno prima ero un po' così, sa, era la prima volta che presiedevo e... ..perché parlando, che m'han detto: "Sarà difficile che viene, toccherà a te"... Io so che dovevo presiedere io, poi non... non so se l'ho sa... l'ho dedotto perché sapevo che quasi sicuramente non sarebbe venuto, al ma... comunque che l'udienza, il resto dell'udienza, l'avrei dovuta presiedere io questo era sicuro, ecco, poi il Presidente Minniti ha detto: "Forse vengo per quella".*

Che Minniti fosse giudice solito non presentarsi alle udienze, è stato in qualche modo sostenuto dalle difese in sede di conclusioni, per “rafforzare” l' ipotesi di un suo volontario “defilarsi” da una situazione non gradita. Trattasi di ipotesi basata veramente sul nulla perché nessun testimone – a parte le non chiare dichiarazioni sul punto della Campolongo - ha mai reso chiare ed esplicite dichiarazioni in tal senso. Tutti (cfr. in particolare Delli Priscoli, Goldoni, D' Agostino e lo stesso Verde in sede di dichiarazioni spontanee) hanno affermato una cosa diversa: e cioè che, al contrario del precedente dirigente dell' ufficio, Amatucci, che presiedeva spesso – anche per affezione, essendone stato presidente – i collegi della I sezione, Minniti presiedeva assai più raramente, anche perché molto impegnato in compiti amministrativi (a quell' epoca – Minniti venne nominato presidente del Tribunale nel 1988 – stava per entrare in vigore il nuovo codice di procedura penale, con tutti i noti e pressanti problemi organizzativi delegati ai capi degli uffici).

Ma presiedere “raramente” non equivale, venga scusato il termine poco tecnico, a “dare regolarmente buca”. Delli Priscoli, che con Minniti concordava le sue presenze, ha affermato che questi era solito presiedere una volta al mese e che, nel riguardare i ruoli di quegli anni, solo nel Dicembre 1990 non si fece mettere in udienza; quanto a Goldoni, dopo aver riferito, su domande del Pm, circa “chiacchiere” di corridoio in base alle quali Minniti alle volte non si presentava in quanto in altre cose impegnato, così ha risposto a più specifica domanda della stessa difesa Rovelli-Battistella:

Avv. Corso Bovio: *“Lei ha memoria di udienze nelle quali era prevista la... oltre a quella di cui trattasi, cioè causa IMI-SIR, udienze in cui era prevista la presidenza Minniti e Minniti saltò la...”*.

T.: *“Nossignore, me ne ricordo precisamente una in cui era previsto e venne”*.

Che Minniti presiedesse poco – non più di una volta al mese anche perché molto impegnato in altri compiti istituzionali – è stato confermato anche da D'Agostino il quale ha poi affermato che egli non lo ebbe comunque mai come presidente, ma senza saper dire se questo fu dovuto al caso oppure a “defezioni” improvvise, anche perché lui non è che “seguisse” (parola del teste) gli impegni del presidente Minniti.

E, infine, la Campolongo (dopo aver ricordato che della assenza di Minniti seppe da questi per telefono) ha così concluso, sull' argomento: ***“Che lui ha telefonato, questo sì, adesso sul fatto se mi ha telefonato il giorno prima o quella mattina, eh, non...”***.

In conclusione, non vi è alcun motivo per mettere in dubbio la attendibilità di Minniti allorquando afferma di aver saputo solamente quella mattina della convocazione al Ministero: la sua versione è infatti pienamente compatibile con quella di tutti i testimoni (che solo quella mattina stessa seppero della sua assenza) e neppure – alla fine – in contrasto con quella della Campolongo la quale ha mostrato sul punto molte incertezze (più che giustificate dato il tempo trascorso) ed è stata smentita dall'allora presidente della sezione Delli Priscoli.

Più seria è l'altra questione che caratterizza l'“episodio Minniti”: il fatto che presso il Ministero non vi sia alcuna traccia della riunione del 4-4-1989.

Ma, se si leggono attentamente le testimonianze in proposito, è facile rendersi conto come la versione di Minniti in alcun modo contrasti con la realtà emersa in dibattimento, anzi, trovi qualche indiretta conferma.

Afferma Minniti che egli venne convocato telefonicamente e “ad horas”, quella stessa mattina; che la riunione durò sì e no un'ora, avendo per oggetto l'edilizia giudiziaria, che fu una riunione inconcludente, per quanto qualificata come inderogabile, e che non venne redatto alcun verbale.

Nel 1996 la Procura della Repubblica di Milano, allorquando le indagini in corso erano ormai note, richiese all' Ufficio Affari Civili – dr.ssa Argento – da cui dipendeva l' Edilizia Giudiziaria, di appurare se esistessero documenti comprovanti una riunione in data 4-4-1989.

La dott.ssa Argento è stata sentita in data 22-4-2002 e, con riferimento a detta richiesta, dopo aver sottolineato che si trattava di ricercare documentazione risalente a diversi anni prima, così ha risposto: ***“l'unico tipo di ricerca che potessi fare era quella di vedere i registri, i protocolli, di uscita, di partenza, o di... o comunque registri dove potessero risultare dei verbali di riunione fatti eccetera. Mi ricordo che in quell'occasione appunto chiesi alle mie archiviste di prendermi questi fascicoli relativi a quell'anno e scoprimmo, in quell'occasione, che le chiavi di questo armadio dove erano stati custoditi, in effetti queste chiavi dell'armadio erano custodite in un cassetto e in questo cassetto non si trovarono...”***. Conclude poi l' Argento, affermando che questa ricerca diede esito negativo.

Ma forse non poteva dare proprio altro esito, e questo al di là del fatto – dotato, quanto meno, di una certa suggestione - che (come confermato anche dalle archiviste citate dalla Argento, le sig.re Lini e Blasi, sentite il 16-3-2001) le chiavi dell' armadio di ferro ove questi registri erano custoditi, non si trovavano più dove dovevano essere (e cioè nei cassetti delle scrivanie delle due impiegate) e dove erano state viste fino a pochi giorni prima della richiesta della Procura di Milano (cfr. teste Lini), tanto che, mai più ritrovate le chiavi, per estrarre i registri dall'armadio si dovette forzare un'anta.

Non poteva dare altro esito perché le stesse impiegate Lini e Blasi, anche su domanda della difesa Rovelli e Battistella, hanno concordemente affermato che **detti “registri” contenevano solamente la corrispondenza in entrata e in uscita dal Ministero**, non certo verbali di riunioni:

P.M.: *“Anche... anche le riunioni che venivano fatte, quindi, a seguito di queste cose?”*;

T.: *“Anche...? Scusi, non ho capito”*.

P.M.: *“Le riunioni che venivano fatte”*;

T.: *“Ma non... di solito non vengono fatte riunioni, no, no”*.

P.M.: *“Solo gli atti?”*;

T.: *“Solo chi ha portato la ca... l'atto...”*.

P.M.: *“Solo la carta, la carta che veniva protocollata”*;

T.: “Sì”.

E su specifica domanda della difesa:

Avv. Corso Bovio: “Ecco, vorrei capire, per essere certo, mi sembra che abbia già risposto ma una sottolineatura, il registro serviva a protocollare la corrispondenza e le missive in arrivo al Ministero?”;

T.: “Arrivo e partenza” (teste Blasi 16-3-2001).

Dunque, in detti registri non venivano protocollati i verbali di eventuali riunioni, ma solamente e principalmente la corrispondenza in entrata e in uscita. Tutt'al più in essi si sarebbe potuta trovare traccia di una convocazione formale per il giorno 4-4-1989: se questa convocazione formale ci fosse stata. Ma se, come dice Minniti, la convocazione avvenne via telefono e “ad horas”, non ci sarebbe stato proprio nulla da protocollare.

Il Presidente della Corte di Appello di Roma, Sammarco, indicato da Minniti come sicuramente presente alla riunione al Ministero, sentito il 14-6-2002, dopo aver affermato di aver in quel periodo partecipato a decine di riunioni aventi per oggetto l'edilizia giudiziaria, ha categoricamente escluso che se ne sia mai tenuta una il 4-4-1989. Certo stupisce una simile sicurezza nel ricordo a tanti anni di distanza e rispetto ad un evento per così dire “ordinario” nella attività dell'alto magistrato, in un periodo in cui lui stesso ha premesso che di riunioni del genere se ne facevano tantissime. Forse il presidente Sammarco lega questa sua sicurezza al fatto che ha categoricamente escluso che dette convocazioni potessero avvenire “ad horas” e senza preventiva comunicazione scritta:

*“questa è una enormità del Presidente Minniti, non esi... Una...Una riunione ad oras, alle nove di mattina, urgenza; quale urgenza? Preedilizie? Ma l'urgenza è un'altra cosa. E urgenza edilizia? Edilizia che io... che io... che io dominavo, dovevo andar lì a presentarmi a... Mai riunione... E poi il Ministero non ha mai fatto riunioni di que... per il... con i capi uffici, ma stava un certo rispetto. Anticipava la chiamata nel senso qualche giorno prima, “Venite perché dobbiamo discutere di questo problema, c'è un ordine del giorno da discutere”. Questa è una cosa semplicemente che io trovo assurda. Non so come se l'è inventato questo signor... E' un gran bravo Magistrato, ottimo, io lo stimavo, eh!, come va a ri... a fantasticare in questo modo”.*

Ma sulla “impossibilità” di convocazioni “urgenti” nel senso e con le modalità sopra indicate, il presidente Sammarco è smentito dalla Dr.ssa Argento (ud. 22-4-2002) che – all'epoca direttore dell'ufficio sesto della direzione generale affari civili che in particolare si occupava proprio di edilizia giudiziaria – ha, al contrario, dichiarato che (atteso il periodo coincidente con l'entrata in vigore del nuovo C.P.P): **“era facile che i capi degli uffici fossero convocati anche ad horas per decidere questa cosa, però... appunto, a meno che non ci fosse, e dico dal '96 a ritornare indietro verso l'89, non ero in grado di verificare se ci fosse stata una convocazione proprio orale, con telefonata del direttore generale ai vari capi, questo non lo posso escludere”.**

Non racconta, dunque, “enormità” o “assurdità” l'ormai defunto Presidente Minniti, quando parla di una convocazione orale improvvisa e urgente, anzi “*inderogabile*”, **convocazione della quale, ovviamente – come detto dalla Argento – nessuna traccia rimane in nessun registro del Ministero.**

Ma, si obietterà, di detta riunione neppure è stato rinvenuto alcun verbale.

Il fatto è che è stato lo stesso Minniti, nel lontano 1996, a precisare che la “riunione” fu talmente breve - non più di un' ora – e così poco concludente che “*non fu redatto alcun verbale*”. E, quindi, la ricerca è, ed era, in tal senso del tutto inutile.

Tanto più che, questa volta, è lo stesso Presidente Sammarco a fornire un riscontro alla attendibilità di Minniti circa la possibilità che, in queste riunioni, non venisse redatto alcun verbale. Il teste ha infatti precisato che un vero e formale “verbale” da allegare agli atti, veniva compilato solamente allorché si trattava di prendere decisioni che riguardavano in via diretta anche il Ministero. Quando invece si trattava solamente di dividersi gli spazi disponibili (cosa che capita, invero, in

molti Tribunali d' Italia) i capi degli uffici raggiungevano un accordo che veniva trascritto ad uso, per così dire, "privato", a "futura memoria", ma certamente, dato l'oggetto, non doveva – e poteva – essere protocollato tra gli atti ufficiali del Ministero:

PM: *“quando si tenevano (le riunioni – n.e), veniva redatto un verbale?”*;

Sammarco Carlo: *“E in genere sì, cioè sì... si metteva per iscritto quello che si era deciso, anche perché che cosa accadeva? A volte quando si facevano queste riunioni collegiali, per quale motivo?, perché ci...ci... ci si disputavano i locali, “Questo appartiene a me” diceva la Corte d'Appello, “No, questo lo voglio io” diceva il Tribunale, “Questo lo voglio...” “No, questo ancora a me” la Procura e allora il Ministero, allora il buon Niutta agiva come, così, paciere in un certo senso, e allora naturalmente si metteva per iscritto tutto... com'era l'accordo avvenuto, ma quando non c'era questione di accordo e si doveva stabilire anche, non so, per la costruzione di immobili, cioè, allora sì... sì... si procedeva alla stesura di un verbale perché poi su quel verbale poi doveva operare il Ministero”*.

Ma la riunione del 4-4-1989, così come descritta da Minniti, non richiedeva – sulla base delle stesse precisazioni fatte da Sammarco - la redazione di alcun formale verbale.

E, dunque, anche in questo caso, non si possono certamente classificare come “assurdità” o “enormità” le dichiarazioni dell'allora Presidente del Tribunale di Roma.

**In conclusione, non c'è nulla, in atti, che possa generare dubbi sulla attendibilità del teste Minniti.** Assolutamente nulla che costituisca sia pur minimo riscontro a quella che è rimasta una semplice e pura illazione delle difese, ovverosia che Minniti si sia “inventato” questa riunione per “defilarsi” dalla collegiale del 4-4-1989.

A seguir le difese, bisognerebbe ritenere che quel giorno il Presidente del Tribunale di Roma sarebbe andato regolarmente in ufficio, avrebbe comunicato alla Campolongo e alla sua Cancelleria di essere stato chiamato d'urgenza al Ministero, sarebbe poi uscito dal Tribunale per andare da qualche altra parte (ai giardinetti? a casa? al bar? con il rischio di essere visto da qualcuno?), per poi, calcolati i tempi dell'udienza, rientrare tranquillamente a Palazzo e lamentarsi, anche, dell'avvenuto passaggio in decisione della causa.

**Tutto questo, non lo si dimentichi (come tra breve si vedrà), dopo aver studiato la causa tanto da aver maturato la convinzione che la perizia andava rifatta** (circostanza non “tirata fuori” da Minniti in occasione dell'esame da parte del PM nel 1996, ma confermata dalla stessa Campolongo) e dopo aver detto alla Campolongo (circostanza confermata dalla teste) di rinviare l'udienza di pochi giorni in modo da permettere una ricomposizione del collegio già previsto (e se la Campolongo aderiva a questa richiesta proveniente dal presidente del Tribunale, Minniti cosa faceva, si inventava un'altra scusa?).

Sorge spontanea una domanda: se proprio il Presidente del Tribunale di Roma voleva “dare buca” ai suoi giudici, non poteva inventare una scusa meno “controllabile” di quella di una riunione al Ministero, quale, ad esempio, una improvvisa influenza?

Che quel giorno Minniti fosse stato convocato al Ministero, lo sapevano infatti in molti, presso il Tribunale civile di Roma, non solo avvocati e giudici della causa: è lo stesso Sammarco a ricordarlo (“la notizia si diffuse”, ha detto), allorquando ha precisato di aver saputo anche lui qualche giorno dopo che la collegiale Imi-Sir era stata presieduta dalla Campolongo al posto di Minniti. Eppure, all'epoca, nessuno sospettò che si fosse trattato di una “scusa tattica” del Presidente Minniti: neppure Sammarco, il quale, partecipante fisso, data la carica, alle riunioni presso il Ministero in tema di edilizia giudiziaria, ben avrebbe potuto adombrarsi per non essere stato convocato e, fatto un semplice controllo, subito scoprire che detta riunione non era mai esistita. Nulla di tutto questo emerse invece all'epoca dei fatti, a conferma ulteriore che la “inderogabile” riunione citata da Minniti effettivamente si tenne e ad essa, anche se ora non lo ricorda, era presente anche Sammarco. Solo a distanza di tredici anni, morto Minniti, è stata avanzata l'ipotesi di un Presidente di Tribunale che, come i bambini che la mattina non hanno voglia di andare a scuola, inventa una scusa per non partecipare ad una udienza.

Addirittura, nella prospettazione delle difese, la “callidità” di Minniti sarebbe andata ben oltre: interrogato sette anni dopo i fatti, egli si sarebbe ricordato della “scusa” all’epoca “inventata” e, evidentemente per non fare brutta figura, avrebbe deciso di fare una falsa testimonianza. Il fatto è che Minniti è morto e sulla sua figura e sulla sua onorabilità si sono potute fare le più diverse e infondate ipotesi, in totale assenza di contraddittorio. Sono le risultanze processuali, però, a confermare la sua assoluta attendibilità.

Dunque, non vi è alcun motivo di dubitare che il giorno 4-4-1989 Minniti fu convocato telefonicamente, e “ad horas”, ad una riunione definita – a fronte delle sue rimostranze – “*inderogabile*“. Riunione durata sì e no un’ ora, del tutto inconcludente (“*una riunione interlocutoria in cui non fu deciso nulla di definitivo*”, ha detto Minniti), tanto che neppure venne redatto un verbale. Ma assai utile a far sì che del collegio non facesse parte colui che aveva manifestato perplessità sulla perizia così mettendo in forse un rapido e positivo esito della causa per la parte Rovelli.

Perché di queste perplessità erano al corrente altre persone nell’ ambiente giudiziario di Roma, quanto meno la dottoressa Campolongo e ancora un volta il Presidente Sammarco:

*“Ricordo che fui convocato dal Presidente della Corte di Appello di Roma, dr. Sammarco, il quale appunto mi segnalò l’ importanza della causa e mi chiese quale convincimento io mi fossi fatto. Gli risposi che mi sembrava necessario rifare la perizia. Oltre questo episodio, se non ricordo male, anche alla collega Campolongo – relatrice – dissi di stare attenta alla perizia perché, a mio giudizio, era carente sotto taluni profili”.*

Sammarco, sentito alla udienza del 14-6-2002, ha categoricamente, e in modo concitato, escluso anche tale circostanza:

*“No, assolutamente no. Questo Minni... Non so Minniti come ha potuto in questo modo... Assolutamente... No, aveva (?) ragione, però la... se avessi voluto influire sul (pp.ii. - non chiare) che i Giudici potessero influire sulla... sulla... sulla decisione mi veniva in casa, andavo lì a pregare... e, e... io colloquio con Minniti ne ho avuti, ma per altre ragioni. Di questo non abbiamo proprio parlato, non ne parlavo, non... No, di questo non... Non so come lui si... si è potuto”* (pp.ii. - fuori microfono e sovrapposte);

Presidente: *“Non ho capito, Presidente, non capisco”*;

Sammarco: *“No, no, non abbiamo avuto modo di parlarne”*.

Ancora una volta, dunque, per Sammarco, Minniti (da lui però definito ottimo e stimato giudice) si inventa tutto; ma sul perché si sarebbe inventato anche questo “compromettente” colloquio su convocazione del Presidente della Corte di Appello, neppure le difese hanno saputo avanzare ipotesi.

Il fatto è che le dichiarazioni di Minniti hanno molti riscontri in atti.

Intanto è la stessa Campolongo a confermare che effettivamente il defunto magistrato, nel corso di un colloquio telefonico, le aveva anticipato, sia pur molto di sfuggita, le sue perplessità sulla perizia: al che lei gli rispose che se ne sarebbe parlato in camera di consiglio, quasi adombrando una “illecita interferenza” sulla causa a lei assegnata (ipotesi ripresa dalle difese): e non capisce, questo collegio, come si possa qualificare “interferenza”, uno scambio di opinioni, avente per oggetto una causa, intercorso fra due giudici chiamati a comporre il collegio che proprio quella causa dovrà decidere, come se ai membri di un collegio giudicante fosse inibito parlare del proprio lavoro **tra di loro** se non all’interno e nel giorno della camera di consiglio.

E, dunque, era vero che Minniti aveva perplessità sulla perizia, non è una sua “invenzione” dell’ultima ora: ed è dunque assolutamente possibile che queste sue perplessità fossero giunte all’orecchio del Presidente della Corte di Appello tanto da convocarlo per avere chiarimenti (e certo è cosa molto singolare che un Presidente di Corte di Appello convochi non un giovane e inesperto giudice, ma un Presidente di Tribunale per avere informazioni sulle sue idee inerenti una causa in corso).

Ma Sammarco nega, così come ha negato ogni circostanza narrata da Minniti.

Nega la circostanza, forte anche di quel suo personale “stile” sul quale ha a lungo indugiato nel corso del suo esame: uno stile fatto di assoluta riservatezza, non ingerenza e prudenza.

Sammarco, ad esempio, non presiedeva alcuna causa importante in quanto, a suo parere, i capi degli uffici erano “visti con sospetto” perché su di loro “*confluivano le influenze esterne... certe segnalazioni, certe spinte*”: e, dunque, meglio far presiedere altri. Tanto che, ad un certo punto del suo esame, si è spinto anche ad affermare che, a suo giudizio, non era affatto opportuno che Minniti presiedesse la causa Imi-Sir (come, infatti, poi avvenne, peraltro).

Sammarco non provvedeva mai direttamente alla assegnazione delle cause alle varie sezioni della Corte di Appello, avendo a ciò delegato, sulla base di criteri automatici, il consigliere Silvestri: sempre tranne una volta, allorquando provvide personalmente a chiamare il presidente della I sezione della Corte, Valente, perché provvedesse ad assegnare la causa Mondadori ad un giudice “poco impegnato”, che Valente individuò poi in Vittorio Metta (all’epoca già relatore della causa Imi-Sir in appello e del lodo Fiuggi – cfr. capitolo sulla sentenza Mondadori).

Sammarco non interferiva mai nelle cause assegnate alle varie sezioni, tranne una volta allorquando l’avvocato Dipietropaolo “bivaccava” (parole di Sammarco) davanti al suo studio, premendo affinché fosse presa una decisione circa una istanza di sequestro avanzata nel corso della causa di appello sul lodo Fiuggi”, all’epoca assegnata al giudice Paolini (accolta una istanza di ricasazione questi verrà sostituito da Metta). Per “*togliersi di torno*” (parole sue) l’invalente avvocato, egli personalmente, con la sua macchina di servizio, andò a “prelevare” il giudice Paolini a Pomezia (cittadina vicino a Latina) ove questi si trovava per una cerimonia ufficiale; lo caricò in macchina, lo riportò a Roma (ove l’avvocato Di Pietropaolo continuava nel frattempo a “bivaccare”), e Paolini (a quel punto) provvide sulla istanza (cfr. dichiarazioni Paolini del 25-2-2002). Non si poteva aspettare il giorno dopo, perché l’ avvocato “*non voleva saperne*” era di un “*dinamismo difensivo eccessivo e fastidioso*”.

La singolare vicenda è stata confermata anche da Sammarco che, richiesto di una spiegazione, lo ha così fatto: “*Il mio comportamento lo spiego in questo modo, che l’Avv. Di Pietropaolo era venuto nella mattina a bivaccare nella mia... nel... nell’anticamera della presidenza perché credeva che questo sequestro che doveva essere... avevano chiesto un... un sequestro che doveva essere... a suo parere questo sequestro avrebbe determinato la catastrofe di... di tutto... dell’azienda Fiuggi, ecc., quindi chiedeva che si po... che si procedesse alla decisione... adesso alla revoca, alla decisio... al... che si decidesse su questa istanza. **Siccome io avevo inviato il si... Paolini a rappresentarmi a una cerimonia** che si svolgeva nel... disse che si svolgeva nel... lì, e non so a quale località del Lazio... Pomezia ... in mia sostituzione, allora dissi: “Va bene, adesso vado lì...” credo che sia andato anch’io e adesso non so se sono andato o meno, ma pen... sì, credo che sia andato, io andato lì, così mi rappresentavo io stesso al posto di Paolini, riprendevo Paolini, lo portavo in... in Corte e che poi se la vedesse con l’Avv. Di Pietropaolo”.*

E’ stato però fatto presente a Sammarco che Paolini ha dichiarato che a quella cerimonia c’era andato non in sua rappresentanza, ma a titolo personale e da altri invitato. E Sammarco così ha conclusivamente risposto:

*”ero stato invitato anch’io a questa... a questo... **non ha importanza che non abbia delegato o delegato**, a quella cerimonia ero stato invitato anch’io e quindi mi sembrava anche doveroso alla fine, dovendo all’elimina... dovendo sbarazzarmi dell’Avv. Di Pietropaolo chiamare il... il Paolini e venire qui a risolvere...”.*

Ci si permette sommessamente di osservare che forse un Presidente di Corte d’ Appello può adottare altri metodi per “liberarsi” di un avvocato che “bivacca” davanti al suo studio, magari più eleganti di quello di andare a “prelevare” un suo giudice ad una cerimonia ufficiale e imponendogli una decisione che ben poteva essere presa il giorno dopo.

Insomma, tutto questo per dire che lo “stile” Sammarco, come da egli stesso descritto, non era immune da eccezioni.

E, allora, ben può essere che tra queste eccezioni vada annoverata anche la vicenda narrata da Minniti, la cui attendibilità è stata più sopra “vivisezionata” (e inoltre, che motivo poteva avere

Minniti per “inventare” anche questo episodio), ben al di là di ciò che è normalmente richiesto con riferimento ad un qualsivoglia testimone.

E' difficile per il Tribunale accertare perché Sammarco abbia negato tale circostanza, che Minniti fa risalire ad una decina di giorni prima del fatidico 4-4-1989: se cioè se la sia semplicemente dimenticata, atteso che da essa al suo esame sono trascorsi ben tredici anni, o perché la abbia volutamente contestata in quanto episodio certamente “non edificante”, soprattutto se lo si pone in collegamento da un lato con i suoi accertati rapporti con Cesare Previti e di questi con Nino Rovelli (cfr. capitolo rapporti fra gli imputati) e dall'altro con la successiva “estromissione” di Minniti dal collegio giudicante (quel Minniti che, a detta dello stesso Sammarco, non era opportuno che presiedesse l' Imi-Sir). Nel dubbio, e in assenza di altri riscontri, il Tribunale non può che optare, con qualche sforzo, per la prima ipotesi. Quel che è certo, però, è che anche in tal caso non vi è alcun motivo processuale per mettere in dubbio la attendibilità di Minniti anche con riferimento a questo episodio, atteso che la “voce contraria”, quella di Sammarco, è quella di un Presidente di Corte di Appello affatto alieno (come sopra dimostrato) dall'interessarsi delle cause più importanti pendenti presso il proprio distretto.

**Il primo dei “problemi” posto dalla testimonianza Minniti, non può dunque che essere risolto nel senso della piena attendibilità della sua testimonianza; della evidente pretestuosità della riunione “inderogabile” del 4-4-1989; della sua “convocazione” ad horas in orario utile a far sì che colui che aveva manifestato perplessità sulla perizia venisse estromesso dal collegio giudicante.**

Questo episodio rappresenta la prima grave anomalia (meglio abuso) di un iter processuale che, da ora in avanti, sarà letteralmente costellato, come mai si ritiene nessun altro processo civile, da una serie impressionante di episodi analoghi (cfr. oltre astensione del giudice della Cassazione Mario Corda) o ancor più gravi (cfr. oltre sentenza Metta del 26-11-1990, vicenda Berlinguer-Squillante-Rovelli) nonché caratterizzato dalla chiara presenza, “dietro le quinte” del procedimento stesso (come da questo momento in poi sempre più apparirà) di quei tre avvocati del foro di Roma, Previti, Pacifico e Acampora che verranno “beneficiati” da Felice Rovelli e Primarosa Battistella (eredi di Nino, morto il 30-12-1990) all'esito definitivo della causa, con la incredibile somma di circa 68 miliardi di lire, pari al 10% di quanto da essi incassato dall'Imi al netto delle tasse.

**Resta da affrontare il problema ancor più importante di chi si sia fatto parte diligente nel convocare questa improvvisa riunione così utile agli interessi di Nino Rovelli.**

Aspetto importante soprattutto per l' imputato Verde, atteso che nel capo di imputazione è a lui che è contestato tale episodio.

All'esito della istruttoria dibattimentale, ritiene il Tribunale che non si siano raccolti elementi sufficienti per ritenerne provata la riferibilità a Filippo Verde.

Come si è già avuto occasione di sottolineare allorquando si è parlato della sentenza di primo grado sull'“an” del 1986, Verde è certamente un giudice “sospetto”, che lascerebbe quanto meno perplesso anche il più disincantato degli osservatori esterni. I motivi sono già stati esplicitati e ad essi si rimanda. Quanto all'episodio in contestazione, certamente Verde – in considerazione dei suoi ottimi rapporti con la Campolongo e anche con Sammarco – ben potrebbe essere stato notiziato da questi circa le perplessità sulla perizia manifestate dal Presidente Minniti; ed è altrettanto in astratto possibile che, dati i suoi rapporti – anche economici - con Pacifico e Previti (cfr. quanto già detto) possa essere stato indotto a “convocare” (come Capo di Gabinetto del Ministro ne aveva la possibilità) la ormai nota “*inderogabile riunione*” del 4-4-1989 con lo scopo (questo sì evidente) sopra accertato. Il fatto è che questi dati indiziati a suo carico **non presentano il carattere della univocità** potendo essere prospettata, sulla base delle stesse dichiarazioni di Minniti, una altrettanto valida alternativa.

In realtà Minniti non ha mai affermato con certezza che detta riunione fosse stata indetta dall'imputato Verde. Dopo aver ricordato che la “convocazione” telefonica, venne fatta, per suo conto, ad un impiegato della sua segreteria, così ha dichiarato in ordine all'aspetto che qui interessa: “*ritengo di essere stato convocato o dal Capo di Gabinetto del Ministro o dalla Direzione Generale degli affari civili* (facente capo all' epoca al Dr. Niutta – n.e – 19-9-96); *arrivai in ufficio quella*

*mattina e uno dei miei collaboratori mi comunicò che avevano telefonato dal Ministero di Grazia e Giustizia per una convocazione al predetto Ministero per una riunione relativa all' edilizia giudiziaria. Io feci telefonare per avvertire che avevo udienza. Mi fu risposto che la riunione era inderogabile. **Non ricordo assolutamente se la telefonata arrivò dal Capo di Gabinetto o dalla Direzione Generale degli affari civili**" (cfr. 18-11-1996).*

Dunque, un primo dato dal quale non si può prescindere: Minniti non è in grado di ricordare se detta riunione fosse stata indetta dall'allora Capo di Gabinetto, Filippo Verde.

D'altronde anche sulla effettiva partecipazione di Verde (pur ricordato come incontrato al Ministero) alla "improbabile" riunione del 4-4-89, Minniti non nasconde i suoi dubbi: "*Alla riunione erano presenti, per quanto ricordo, oltre a me, forse il giudice Verde...o il giudice Niutta...*" (19-9-96); "*...se non ricordo male entrò nella stanza nella quale si svolgeva la riunione dell' edilizia giudiziaria*".

Questi i ricordi di Minniti con riferimento alla posizione dell' imputato Verde.

Il fatto è che – a fronte del valore autonomamente indiziante dato dalla pubblica accusa alle dichiarazioni di Minniti – è possibile, come sopra si anticipava, avanzare una ipotesi alternativa altrettanto valida.

Occorre partire dall' individuare chi, in astratto, aveva la possibilità di convocare – o far convocare – dette riunioni presso il Ministero e chi, sempre in astratto, poteva averne l' interesse nel caso concreto.

E anche in tal caso assai utili sono le dichiarazioni rese da Sammarco, il quale ha precisato che tale possibilità rientrava tra le prerogative dei capi degli uffici: "*Mah, convocate... Anzitutto venivano... E anzitutto queste convo... queste... **le convocazioni venivano provocate dai capi degli uffici e loro erano quelli... e avevano bisogno del... dell'aiuto del Ministero e l'intervento del Ministero, quindi il Ministero non è che si attivava al punto tale a dire: "Venite qui da me che io vi istruisco quello... vi... vi do tutto quello che voi intendete avere"***".

Se si rammenta quanto dallo stesso Sammarco precisato circa la diversa "tipologia" di queste riunioni (quelle in cui "si litigava" per gli spazi interni – ove neppure veniva fatto formale verbale - e quelle più direttamente interessanti il Ministero) la conclusione è che la riunione del 4-4-1989 fu certamente convocata (o comunque ne fu "provocata la convocazione") non da un dirigente del Ministero (Niutta, ad esempio) ma da un "*capo dell' ufficio*".

E i capi "interessati", in quel periodo di grande attività per l' entrata in vigore del nuovo Cpp con la necessità di rivedere l'organizzazione logistica degli uffici, erano sicuramente molti e tutti - più o meno casualmente - in ottimi rapporti con Cesare Previti: Filippo Verde, certamente, ma anche Renato Squillante, capo del futuro ufficio Gip, e soprattutto, nel caso di specie, Carlo Sammarco, presidente della Corte di Appello di Roma.

Ed è soprattutto su quest' ultimo che si accentra quella ipotesi alternativa che impone la assoluzione dell'imputato Verde.

Perché se Minniti non ha precisi ricordi su chi ebbe a convocare la riunione e se ad essa partecipò Verde, **ricorda perfettamente che il Presidente Sammarco era certamente presente**: lo afferma il 19-9-1996 e lo ribadisce il 18-11-1996. E anche il Presidente della Corte di Appello aveva tutte le possibilità di "*provocare*" (parole del teste) una riunione al Ministero.

Tanto più che le figure di Verde e Sammarco presentano altri punti di contatto: entrambi sono indicati dalla teste Stefania Ariosto come facenti parte della cerchia di amicizie che Cesare Previti vantava tra i Magistrati del distretto di Roma (cfr. oltre), circostanza confermata da Sammarco anche se in modo "riduttivo" rispetto a quanto dichiarato dalla teste (ha precisato questi che venne invitato ad un ricevimento a casa Previti allorquando assunse la carica di Presidente della Corte intorno al 1986, per poi non frequentarla più fino al 1991, allorquando, andato in pensione, la sua amicizia con l' avvocato ebbe ad intensificarsi); entrambi avevano certamente rapporti anche con Pacifico, scontanti quelli con Verde, deducibili dalle agende di Pacifico quelli con Sammarco (ove è riportato il numero di casa del magistrato); entrambi si sono interessati alla causa Imi-Sir, il primo presiedendo il collegio di primo grado sull'"an", il secondo avendo saputo da Minniti - da lui convocato - della sua intenzione di rivedere la perizia (anche se a distanza di anni non lo ricorda più).

Non solo: come visto, Sammarco esclude di essersi mai interessato, a qualsiasi titolo, di cause importanti pendenti presso l' autorità giudiziaria romana, ma è singolare coincidenza che in almeno due delle eccezioni sopra evidenziate (Imi-Sir, Mondadori) si registri, in modo più o meno evidente,

la presenza di Cesare Previti: la prima per quanto si è già accennato e oltre si vedrà; la seconda per diretta ammissione dello stesso Previti (cfr. capitolo sentenza Mondadori).

Diverse sono dunque le ricostruzioni che possono essere prospettate sulla base di quelle stesse dichiarazioni di Minniti poste a fondamento della contestazione elevata a carico di Filippo Verde.

E' vero che gli indizi devono essere alla fine valutati nella loro "complessità", ma è altrettanto vero che ciascuno di essi deve essere "univoco", cioè non suscettibile di valida e riscontrata spiegazione o ipotesi alternativa. Nel caso di specie, per i motivi detti, così non è, non potendosi affermare con certezza né che la riunione del 4-4-1989 fu convocata da Verde (perché questo non lo afferma con certezza neppure Minniti), né che "non potesse essere convocata" che da Verde, perché altri ne avevano la possibilità e fors'anche l'interesse.

Ciò che invece è certo è che, qualunque ipotesi si voglia fare circa la paternità della convocazione della pretestuosa riunione del 4-4-1989, esse sono sempre circoscritte a magistrati in ottimi rapporti con quel Cesare Previti certamente interessato al buon esito della causa per la parte Rovelli e al cui esito verrà profumatamente pagato. Non ve ne sono altre.

E se, dunque, questo quadro indiziario non è stato ritenuto dall'accusa sufficiente per una contestazione a Sammarco, non è altrettanto sufficiente a sostenerla – con certezza – nei confronti dell'imputato Verde.

E' vero che, a carico di Verde, va posto un altro dato "pesante", e cioè il fatto che nel Maggio 1994, allorquando Pacifico era in possesso di contanti provenienti dalla provvista Rovelli, questi ebbe a depositare 246.000 CHF sul conto Master 811 a Verde intestato (cfr. oltre in capitolo movimenti finanziari Imi-Sir). **Ma è anche vero che questo elemento** - al di là degli anni, da otto a cinque, trascorsi dai due episodi contestati - **svincolato dalle premesse** (condizionamento della decisione sull'"an" del 1986 e convocazione della pretestuosa riunione del 4-4-1989) perde il suo inequivoco valore indiziante con riferimento specifico alla vicenda Imi-Sir. E questo anche perché Verde era certamente – come già sottolineato - un giudice che in più occasioni ebbe a ricevere all'estero denaro da Pacifico e Previti (e per questi dalla Fininvest) e che in quegli stessi anni ebbe a depositare sui suoi conti italiani svariate decine di milioni: tutto ciò, però, in contesti svincolati dalla contestazione oggi mossagli che riguarda solamente il versamento di 246.000 CHF nel 1994. L'espressione "*giudice a libro paga*" riferita a Verde non è forse distante dalla realtà: ma nello stesso tempo, e proprio per quanto fin qui detto, non è possibile un certo collegamento fra il suddetto versamento di denaro nel 1994 e la causa Imi-Sir.

In conclusione, ferma restando la pretestuosa estromissione di Minniti dal collegio del 4-4-1989 e il suo univoco valore processualmente indiziante, **l'imputato Filippo Verde andrà assolto dalla imputazione complessivamente ascrittagli sia pur ai sensi dell' art. 530 co. 2 cpp.**

## **LA DECISIONE DEL TRIBUNALE SUL "QUANTUM DEBEATUR"**

E così il 4 Aprile 1989 la dott.ssa Campolongo presiedeva la sua prima udienza collegiale e fu subito una causa di eccezionale rilevanza, soprattutto sotto il profilo economico: la decisione sul "*quantum debeatur*" inerente la controversia Imi-Sir.

Dopo una poco convinta richiesta di rinvio da parte dei legali dell'Imi (cui si opposero quelli della Sir, motivo per cui la Campolongo, come dichiarato, non ritenne di poter dar corso alla richiesta di breve rinvio prospettata dallo stesso Minniti) la causa – dopo la prevista discussione orale – fu giudicata matura per la decisione e "spedita a sentenza". La camera di consiglio si tenne il 18-4-1989.

**L'assenza del presidente designato, Minniti, non fu certamente circostanza "neutra" e priva di conseguenze per l'esito della decisione.**

Se questi aveva manifestato alla stessa Campolongo perplessità sulla perizia tanto da prospettare la possibile rinnovazione, il giudice relatore e nuovo presidente non ritenne di dover meglio approfondire, in camera di consiglio, le problematiche poste dall'elaborato dei CTU (se ancora così lo si può definire).

Né lo ritenne necessario il giudice Goldoni (ud. 26-3-2001) il quale ha precisato che, fino al giorno stesso della udienza del 4 aprile, neppure sapeva che era fissata la causa Imi-Sir ("*Franca*mente no,

*non lo sapevo fino al giorno dell'udienza perché... io mi occupavo delle cause di cui ero relatore, delle altre francamente prima dell'udienza non sapevo nemmeno di che cosa si trattasse).*

Certo, la camera di consiglio si tenne due settimane dopo e, quindi, ricorda Goldoni, il tempo di approfondire ci sarebbe pure stato, anche se questo non rientrava nella "prassi". E, infatti, Goldoni fa questa precisazione sotto un profilo astratto, non ricordando, nel concreto, particolari approfondimenti, né prima, né durante la camera di consiglio:

*"Quindi questo significava che nel frattempo avremmo avuto modo, data anche la questione di un certo rilievo che si trattava, quanto meno dal punto di vista quantitativo, di consultare gli atti processuali che erano acquisiti prima di andare alla Camera di Consiglio. Naturalmente questa non è la prassi, eh, questo glielo dico proprio in via ufficiale, cioè nel senso che essendoci di solito un presidente e un relatore il terzo membro del Collegio praticamente si fida... non è che uno studia tutte le cause de... di tutti i colleghi. Nel caso di specie mi... mi pare di essermi fatto dare le comparse per poter andare in Camera di Consiglio con un minimo di approfondimento, però, ripeto, questo è una delle cose sulle quali mentre ho un'impressione, non ne ho certezza".*  
P.M.: *"Certo. Quindi Lei la perizia per esempio che era già in atti, la consulenza tecnica, ricorda di averla letta prima della Camera di Consiglio?"*; T.: *"Mi fa una domanda alla quale sono un po' in difficoltà nel rispondere perché, veda, era una perizia voluminosa, questo me lo ricordo...molto bene, e non vorrei aver letto solo le conclusioni, però non lo so, sinceramente non lo so"*.

Ancor meno al corrente dei problemi posti dalla perizia era il giudice D' Agostino (ud. 26-3-2001), il quale, d' altronde, venne chiamato a far parte del collegio Imi-Sir solo quella mattina per sostituire l'assente Minniti:

P.M.: *"Lei quando l'ha saputo che doveva fa... far parte del Collegio, di quel Collegio che si sarebbe occupato anche del ricorso IMI-SIR?"*;

T.: *"Quel giorno stesso perché io avevo le mie cause"*.

P.M.: *"Dopo, dopo fu fissata la Camera di Consiglio con qualche giorno...fu posticipato nel tempo...Ecco, Lei ebbe modo poi di... di studiare qualcosa e che cosa?"*;

T.: *"Credo che mi siano state passate delle veline per rendermi conto insomma, della faccenda..."*.

P.M.: *"Può dire che cosa intende per veline?"*;

T.: *"Le veline sono le copie delle comparse conclusionali e del ricorso del... dell'a... dell'atto di citazione in genere, ecco"*;

P.M.: *"La perizia, Lei sa che c'era una perizia? Lei l'ha letta?"*;

T.: *"No, la perizia no"*.

P.M.: *"Quindi quello che ha saputo della perizia l'ha saputo quando..."*;

T.: *"Certo, dal relatore che me l'ha spiegato"*.

**Non fu letta la perizia in camera di consiglio** o, quanto meno, non fu letta con quell'attenzione che era nelle intenzioni di Minniti, allorquando ha affermato che sarebbe stato lui stesso, in camera di consiglio, ad avanzare questa richiesta .

Certamente questo Tribunale non può affermare con certezza che la presenza di Minniti avrebbe portato il collegio ad una diversa decisione di quella che fu poi presa: il voto del Presidente (per quanto autorevole) non vale più di quello degli altri componenti il collegio. Nulla esclude, dunque, che Minniti potesse finire anche in "minoranza". Quello che è certo è che la sua presenza avrebbe comportato maggiori approfondimenti su un elaborato peritale che – a di là di quanto poi emerso -

effettivamente si presta, “ictu oculi”, a non poche critiche. E forse questo avrebbe portato a conclusioni diverse di quelle cui poi si addivenne.

Affermare, dunque (sulla base delle risultanze processuali fin qui esaminate e su quelle che subito si evidenzieranno), che **l’ estromissione di Minniti dal collegio giudicante si sia risolta in un evento altamente positivo per la parte Rovelli**, è affermazione quasi banale e scontata nella sua ovvietà.

Perché la perizia – anche nel merito e al di là, o più correttamente “per” le modalità di redazione - si prestava in effetti a non poche critiche: non erano fantasie (o invenzioni) dell’ allora Presidente del Tribunale.

Al collegio dei CTU, nominato con ordinanza 8-10-1986, era stato affidato il seguente quesito:

“dicano i periti, effettuati gli accertamenti previsti dalle lettere a), b) e c) del patto 4 della convenzione 19/7/1979”:

1 – quale sia il risultato della somma algebrica del patrimonio netto consolidato e delle plusvalenze e minusvalenze accertate;

2 – qualora il risultato finale dei calcoli di cui al punto 1 sia positivo, quale fosse il valore nominale dei titoli ceduti alla SIR-Finanziaria rispettivamente dall’ing. Rovelli e dalla società FIND”.

Non indicava, il giudice, un periodo di riferimento al quale ancorare il lavoro affidato ai periti: nella sostanza veniva lasciata alla discrezionalità di questi la data alla quale si doveva riferire la stima. E già questo è un primo profilo di perplessità atteso che sarebbe stato compito del giudice delimitare con precisione – anche da un punto di vista temporale - il campo di indagine della CTU.

Non era problema di poco conto, come subito si vedrà .

Ai periti, infatti, vennero consegnati i bilanci degli anni 1977, 1978 e 1979 ed essi decisero di considerare, per la stima del gruppo, quelli al 31.12.1978, atteso – come detto nel relativo capitolo – che la convenzione stabiliva come data di riferimento quella **“dell’intervento della Società consortile o quella più prossima possibile”**: e uno dei punti di maggior contrasto tra le parti sarà proprio il fatto che i periti ritennero di usare i dati dei bilanci chiusi al 31.12.1978, piuttosto che quelli dei bilanci al 31.12.1979; la convenzione, infatti, è del Luglio 1979 e vi erano bilanci, per alcune società, redatti alla fine del giugno 1979, sicchè l’ obiezione dell’ Imi non sembrava così peregrina (che i legali dell’ Istituto, tra le tante cose, fecero presente che se proprio si vuole, il 17 luglio - data della convenzione - è più vicino al 31 dicembre dell’anno stesso che a quello dell’anno precedente). A ciò si aggiunga che il Consorzio, che pur non ratificherà la convenzione, ebbe a costituirsi nel Febbraio 1980 e, dunque, la data di “ riferimento”, non era certamente un dato da trascurare e che forse sarebbe stato opportuno (anzi doveroso) inserire da subito nel quesito peritale senza lasciarla ad una scelta – tutto sommato arbitraria – degli stessi periti: con riferimento ad un gruppo che aveva prodotto nel 1978 perdite d’esercizio per 217 miliardi e ne produsse nel 1979 per altri 194 miliardi (cfr. dati del piano di risanamento, riportati a 82 pag. 146 e 148 della CTU), scegliere un anno di riferimento anziché un altro poteva comportare, come di fatto comportò, rilevanti variazioni del risultato finale.

**I periti “ scelsero “ come dato temporale, quello dei bilanci al 31-12-1978: ovverosia assunsero la decisione più favorevole a Rovelli e la cosa – atteso quanto sopra evidenziato – non deve, e non può, certamente stupire più di tanto.**

In sintesi la perizia si è limitata ad aggregare i dati di bilancio delle società facenti parte del gruppo sulla base dei dati risultanti dai bilanci al 31.12.1978 e dunque a creare quel che si chiama un “bilancio consolidato del gruppo”, senza ombra di quell’opera, prevista dalla convenzione 17.7.1979, di *“revisione dei bilanci di tutte le società del gruppo, tenendo conto in primo luogo delle norme fiscali e civili vigenti in Italia ed in subordine dei principi contabili internazionalmente riconosciuti”*. Essendo mancata questa opera di revisione dei bilanci, tra l’altro non esplicitamente compresa nel quesito, l’obiezione di Schlesinger per cui non si poteva valutare il gruppo a causa della inattendibilità dei dati contabili, venne del tutto frustrata: nessuna difformità poteva essere rilevata, se la base dell’opera dei periti, senza alcun controllo o revisione, era la semplice considerazione di quei bilanci.

Si arrivò così a stabilire in 162,31872 miliardi di Lire il patrimonio netto contabile consolidato, in base ai bilanci delle società al 31.12.1978 (pag. 87 perizia).

Quanto alla determinazione delle “plusvalenze” i periti fecero riferimento alla perizia della First Boston Corporation, incaricata anni prima dall’Imi di valutare la “ragionevole stima di mercato della Sir Rumianca” e le cui conclusioni risalivano al 1977. A quella valutazione l’IMI contrapponeva le minusvalenze realizzate nel tempo nella cessione degli impianti e le stime di reddito negative.

I periti ritennero che si dovesse procedere ad una “*attualizzazione delle plusvalenze accertate dalla First Boston*” e, visto che la eccedenza della stima dei beni rispetto ai valori di bilancio era, nel 1976-1977, di 401,5 miliardi, sottrassero a questo valore 41,5 miliardi di Lire per “spese capitalizzate di avviamento”, (come del resto aveva già fatto la First Boston), tolsero il valore delle riserve da rivalutazione, pari a 86,2 miliardi di Lire e decurtarono il valore residuo (pari a Lire 273,1 miliardi) di un 40 %, forfettario e prudenziale, per “ammortamenti e perdite varie”.

Così la perizia conclude per un valore delle plusvalenze di 164 miliardi che, sommato al patrimonio contabile netto consolidato del gruppo, come detto di 162,3 miliardi di Lire, dava un patrimonio netto rettificato di 326,3 miliardi di Lire.

Questo, in estrema sintesi, l’esito della perizia e questo sarà il valore - pari al risarcimento dovuto ai Rovelli - ritenuto dal Tribunale di Roma nella sentenza 4-18 aprile 1989.

Quanto alla motivazione della sentenza, poche osservazioni.

In merito alla obiezione dell’IMI relativa alla mancata revisione dei bilanci, la sentenza parte dal dato, scontato, che altro è la certificazione dei bilanci delle società quotate e “*altra cosa è quell’apprezzamento sintetico e sostanziale dei valori, che è la finalità primaria dell’incarico di verifica e ricostruzione affidato ai consulenti*”; per poi concludere che opportunamente erano stati omessi “*controlli di dettaglio che ... (omissis) .. non sarebbero stati comunque idonei ad incidere in modo determinante sull’ accertamento loro commesso e consistente, come detto, nella valutazione del patrimonio netto rettificato del gruppo*” (pagg. 22e 23). Si potrebbe obiettare che è difficile dire che la revisione dei bilanci non avrebbe comportato variazioni di rilievo, se poi si è deciso di non farla.

Eppure il Tribunale era al corrente delle osservazioni di società di revisione – queste sì – quali la KPMG, laddove si imponeva alla SIR, per l’ esercizio 1980, di rivedere le quote di ammortamento iscritte nei precedenti bilanci, **ivi compreso quello 1978**, perchè erano state calcolate in modo disomogeneo, **evidenziando maggior perdite per 145 miliardi di Lire**.

Secondo il Tribunale di Roma “*la tesi non può essere condivisa, mancando di concrete dimostrazioni*” e “*in ogni caso la questione diventa meramente teorica in considerazione del maggior valore reale degli impianti accertato rispetto ai valori contabili, dato che, come esattamente rilevato dal Rovelli e dalla società FIND, più consistenti ammortamenti non inciderebbero comunque sul valore finale, che rimarrebbe invariato*”.

Motivazioni analoghe il Tribunale oppone al fatto, rilevato dall’IMI, che nei bilanci successivi al 1978 vennero contabilizzati 16 miliardi per interessi di mora per rate di mutuo non pagate: “*la censura va disattesa risultando sforata del benchè minimo supporto probatorio come rilevato dal Rovelli e dalla soc. FIND*”.

Ancora lo stesso onere della prova sovrviene in ordine alla contabilizzazione di interessi passivi su prestiti per la costruzione di impianti che sarebbe stata rallentata dalle difficoltà finanziarie – in particolare Siron spa, Sarda Industrie resine, Sud Italia Resine e Rumianca Sud: “*la anormalità avrebbe dovuto formare oggetto di specifiche dimostrazione da parte dell’IMI, il che, in concreto non è avvenuto*”.

Va, infine, rilevato come il Tribunale ebbe a ritenere non “attuale” la disposizione di cui all’ art.5 della convenzione: “qualora il risultato dei calcoli di cui sub 4 sia positivo, il relativo valore sarà accreditato agli “azionisti” (Rovelli e FIND) in proporzione al valore nominale dei titoli ad essi rispettivamente ceduti. **Tale credito non potrà essere utilizzato che per sottoscrivere aumenti di capitale della Holding** per corrispondente ammontare, che la holding sarà tenuta a deliberare.

Il valore finale di cui sopra non potrà essere accreditato a favore degli azionisti **se non entro il limite massimo del 10% del capitale della holding di 700 miliardi, ma** aggiornato dell'aumento di cui al comma precedente".  
Questo il contenuto dell'accordo.

La motivazione con la quale tali limiti vengono dichiarati insussistenti, inizia con l'imputare al convenuto IMI il fatto che gli interventi finanziari a sostegno della SIR non siano stati celeri e pronti come avrebbero dovuto (anche se la stessa sentenza riferisce che il primo aumento di capitale fu del febbraio 1980 con un investimento da parte dell' Imi di ben 125 miliardi) e che *"il ritardo e la carenza finanziaria hanno determinato effetti irreversibili"*. E poi prosegue: *"Da quanto precede può dedursi che l'IMI è decaduto dal beneficio di poter corrispondere in natura, attraverso cessioni di azioni della holding, il prezzo dovuto per la cessione, essendosi praticamente distrutto per colpa di esso cessionario ogni valore delle azioni che avrebbe dovuto far trasferire ai ceduti in contropartita"* (pag. 45).

Così superato il problema di riconoscere danaro invece che azioni a Rovelli, il Tribunale affronta la limitazione prevista dal patto 5 e lo fa con l'ausilio del patto 6 laddove prevedeva - nel caso i risultati della revisione dei bilanci portassero a valori superiori ai 70 miliardi - che la liquidazione avvenisse *"alternativamente a scelta del consorzio, mediante aumento di capitale a norma dell'art. 5 o soluzione in danaro come previsto dall'art. 8"*, ma questo *"alla condizione e nel momento in cui a giudizio della stessa società mandataria di cui al precedente art. 4 l'intervento consortile risulti giunto comunque a termine senza perdite sul capitale apportato e sui crediti con i relativi interessi per gli istituti e per le aziende di credito intervenuti"*. Argomenta il Tribunale di Roma che la condizione è *"venuta meno per fatto addebitabile alla parte debitrice"*.

Anche tale decisione si presta a non poche perplessità che verranno meglio evidenziate allorquando si esaminerà la sentenza redatta dal consigliere Metta il 26-11-1990 (redatta non solo da lui, invero, come si proverà).

Il fatto è che il Tribunale di Roma accede alla tesi (già messa in evidenza nella sentenza sull'"an debeatur") secondo la quale la convenzione del 17-7-1979 altro non è (pur nel richiamo in essa contenuto alla legge 787 del 1978 ) che un comune negozio di scambio tra privati, mentre la clausola di cui all' art. 14, lungi dall' essere qualificabile come "condizione sospensiva", ha solo - in un contratto già perfetto tra le parti - natura "enunciativa" con finalità di imputare al Consorzio, una volta costituito, tutti quei diritti e doveri che già sono comunque in essere con l'Imi che in nome proprio ma per conto del Consorzio, ha stipulato la convenzione.

Tesi queste (quella del "comune negozio tra privati" e della "natura enunciativa della clausola") che, confermate in sede di appello, **verranno pesantemente criticate dalla Corte di Cassazione con sentenza 7-7-1989** per la cui esposizione si rimanda alla lettura del relativo capitolo in questa motivazione.

In conclusione: *"l'IMI è tenuto a corrispondere a Rovelli ed alla società FIND l'intero valore patrimoniale netto del gruppo": 326,3 miliardi di Lire*, come da perizia, con rivalutazione a partire dal luglio 1980 e dunque, con calcolo di "equità", il dovuto viene portato a **750 miliardi**, oltre naturalmente gli interessi fino al saldo.

A tale somma vanno aggiunti 21,1 miliardi di Lire, valore delle obbligazioni che Rovelli trasferì al comitato nel 1985 nell'accordo con il quale ottenne la manleva dalle fideiussioni, rispetto ai quali il Tribunale, però, esclude la rivalutazione.

In conclusione la fase del "quantum" si conclude con la condanna dell' Imi a risarcire Rovelli per la somma di 771,1 miliardi di lire più interessi .

**Nino Rovelli poteva ritenersi ben soddisfatto della estromissione, dal collegio giudicante, del dr. Carlo Minniti che quella " perizia " voleva rinnovare.**

## **LA SENTENZA DELLA CASSAZIONE SULL'AN DEBEATUR**

(pubblicata il 7-7-1989, camera di consiglio il 9-5-1989 - collegio: Granata, Corda, Caturani, Cantillo, Greco - prodotta dalla difesa Rovelli ex art. 491 cpp in faldone a righe grigio-nere)

Il 7 Luglio 1989 veniva pubblicata la sentenza della Cassazione che, decidendo sul ricorso dell'Imi, cassava la sentenza 26-4-1988 della Corte di Appello sull'"an debeatur".

Una motivazione, quella dei giudici di legittimità, estremamente critica nei riguardi delle decisioni assunte dai giudici di merito (e inevitabilmente anche con quelle, identiche, dei giudici di primo grado) e che arrivava a mettere in forse quello che era stato il caposaldo teorico delle pretese di Rovelli: la riconducibilità alla norma di cui all' art. 2331 cc della responsabilità dell' Imi.

Val la pena di ripercorrere, con una certa analiticità, le argomentazioni della Corte di Cassazione, per apprezzarne appieno la portata estremamente negativa per le pretese di Rovelli (cfr. copia prodotta dalla difesa Rovelli ex art. 491 cpp, in contenitore grigio a righe bianche).

a) Del collegio difensivo dell'Imi era entrato a far parte il prof. Natalino Irti e si deve a lui l'integrazione della linea difensiva dell'Istituto con argomentazioni certo più penetranti di quelle fino ad allora sviluppate:

*“debbo dire che suggerii un motivo di ricorso concernente la connessione tra la convenzione e una legge del 1978 disciplinante il risanamento delle imprese in crisi, motivo che fu poi accolto dalla Corte di Cassazione, un Collegio presieduto dal Dottor Renato Granata”* (cfr. ud. 16-3-2001).

In effetti si legge a pag. 14 della sentenza della Suprema Corte che l' Istituto, quale primo motivo di ricorso, ebbe a denunciare la *“falsa applicazione degli artt. 1362, 1367, 2331 co. 2 c.c e della L. 5-12-1987 n.787”* per avere la Corte di Appello *“imputato all'Imi gli effetti giuridici derivanti dall' accordo 19-7-1979 senza tenere presente che , trattandosi di una convenzione attuativa della L. del 1978 cit., la sua efficacia non può riguardare soggetti diversi dal consorzio bancario all'uopo costituito”*.

La Corte dichiarava che la questione posta dall'Imi (*“in quanto si assume che l' art. 2331 co. 2 cc è inapplicabile alla fattispecie anche sotto il profilo della impossibilità giuridica che gli accordi in oggetto potessero produrre effetti per un soggetto diverso dal costituendo Consorzio per l' intima compenetrazione esistente tra essi e la legge 787 che intendevano attare”*) era del tutto nuova, ma subito aggiungeva ( cfr. pag. 17 ) che *“la doglianza può tuttavia essere esaminata nei limiti in cui denuncia violazione dei criteri interpretativi in base ai quali doveva essere desunta la volontà negoziale delle parti stipulanti”*.

Questo motivo verrà accolto dalla Corte che, con motivazione assai critica, segnalerà che il giudice del rinvio **“si atterrà ai criteri innanzi enunciati”**.

Dopo aver ricostruito il percorso seguito dalla Corte di Appello (responsabilità dell'Imi basata sul ricorso, in via analogica, al dettato dell'art. 2331 co. 2 c.c , secondo cui per le operazioni compiute in nome della società prima della iscrizione sono illimitatamente e solidalmente responsabili verso i terzi coloro che hanno agito), la Suprema Corte così si esprimeva (pag. 22):

*“la ricostruzione del contenuto degli accordi del 1979 operata dalla Corte di Appello risente di una **erronea impostazione** di fondo la quale ha determinato una **incongrua** interpretazione della volontà negoziale delle parti stipulanti (art. 1362 co. 1 c.c.). Pur avendo posto in luce che gli accordi erano fondamentalmente diretti a dare attuazione al piano di risanamento delle società del gruppo Sir-Rumianca secondo la disciplina prevista dalla legge 787, la Corte, allorché si è posto il problema della interpretazione delle due convenzioni, **ha ommesso di tenere presente il pur accertato inscindibile collegamento tra accordi e legge 787 e ha valutato gli impegni assunti dalle parti come se si fosse trattato di una qualsiasi convenzione privatistica, nella quale le obbligazioni che si assumono per un futuro soggetto, nel quadro di previsione dell'art. 2331 co. 2 c.c., possono in maniera del tutto indifferente, e quindi con perfetta fungibilità”***, essere assunte sia dal soggetto che ha agito sia da quello in cui nome si è agito.

Da conto poi la Cassazione del fatto che i giudici di merito avevano fatto ricorso alla applicazione per via “analogica” dell'art. 2331 co. 2 c.c. il quale si riferisce alle operazioni compiute in nome della società già costituita ma non ancora iscritta. Ricorrendo a tale scopo all'unica sentenza in argomento della Suprema Corte (quella del 9-6-72 n.1795).

Così censura la Cassazione tale argomentazione (pag. 23):

*“**Prima tuttavia di farsi il problema** della possibile applicazione analogica dell'art. 2331 co. 2 c.c. alla fattispecie, la Corte d' Appello avrebbe dovuto tener presente il contenuto stesso degli accordi e il loro stretto collegamento funzionale con la legge 787 del 1978. Questa contiene infatti una disciplina che essendo diretta ad agevolare il risanamento finanziario delle imprese **nell' interesse***

**pubblico** presuppone che i relativi compiti siano eseguiti da un apposito soggetto giuridico (la società consortile per azioni) **il cui oggetto esclusivo consiste** nella sottoscrizione e vendita di azioni e obbligazioni convertibili in azioni, emesse dalle imprese industriali per aumenti di capitale e emissioni di obbligazioni convertibili connessi a piani di risanamento produttivo, economico e finanziario delle imprese emittenti (art. 1 della Legge)".

E così evidente è, per la Cassazione, la preminente natura "pubblicistica" della legge in esame nel cui alveo fu stipulata la convenzione del 19-7-1979, che subito dopo ribadisce ancora una volta il concetto (sempre pag. 23): "Trattasi di attività (quella di cui all' ultimo periodo sopra citato – n.e.) la cui esecuzione è stata affidata a un soggetto il quale per la sua composizione tecnica è stato ritenuto ex lege idoneo in maniera esclusiva alla realizzazione delle finalità di interesse pubblico coincidenti con l' attuazione dei piani di risanamento delle imprese approvati dal CIPI (art. 4)".

Certo: la Suprema Corte non poteva dichiarare direttamente la "inapplicabilità alla fattispecie" dell'art. 2331 c.c., atteso che – come esposto a pag. 16 – la domanda era "nuova".

E infatti, a pag. 24, così si esprimerà: "in sede di interpretazione degli accordi, la Corte di merito avrebbe perciò dovuto controllare, per accertare compiutamente la comune volontà delle parti, se gli stipulanti, proprio al fine di dare attuazione alla legge 787 da loro direttamente richiamata, avessero voluto escludere l' applicazione alla fattispecie dell' art. 2331 co. 2 c.c.".

Ma la Corte – la lettura integrale della sentenza è in tal caso illuminante – non si limita a censurare una motivazione semplicemente carente o omessa ex art. 1362 c.c.. Va oltre: definisce la motivazione dei giudici di merito viziata da "una erronea impostazione di fondo" tanto da pervenire ad una "incongrua interpretazione della volontà negoziale".

Tant'è che dopo l' inciso di cui sopra, i giudici della legittimità insistono ancora una volta (l'ennesima, verrebbe voglia di dire) sulla necessità che si tenga nel dovuto conto la peculiarità della legge 787 nel cui ambito operativo deve essere ricondotta la convenzione oggetto di controversia:

"La legge 787 del 1978 costituiva, invero, un criterio interpretativo fondamentale per ricostruire il contenuto degli accordi, onde già sotto questo profilo non può sottrarsi a censura la conclusione cui la Corte d'Appello è pervenuta... allorché ha affermato la responsabilità diretta dell'Imi nei confronti dell'Ing. Rovelli in seguito alla mancata ratifica degli accordi da parte del Consorzio bancario".

E ancora, non potendo dichiarare la inapplicabilità (per novità della domanda) del mai tante volte citato art. 2331 cc, così si esprime (pag. 24): "la Corte d' Appello ha ommesso di tener presente che ... la disciplina contenuta nell'art. 2331 co. 2 non è imperativa, potendo le parti... derogarvi concordemente. Si imponeva perciò in sede di accertamento della comune volontà l'esigenza ermeneutica di stabilire se le stesse (e qui la Corte – sia scusato l' estensore – diventa quasi ossessiva nella ripetitività del concetto) proprio per l' aggancio espresso e specifico che avevano operato alla legge 787 nel sottoscrivere gli accordi del 1979, non avessero in realtà voluto escludere che gli obblighi e i diritti da essi risultanti potessero essere imputati ad un soggetto giuridico diverso dal costituendo consorzio, con la conseguenza che la stessa efficacia di quegli accordi venisse ad essere subordinata per concorde volontà delle parti, alla successiva ratifica del consorzio stesso, secondo il modello legale di comportamento negoziale che l' attuazione di quella legge suggeriva":

Ci si può chiedere, a questo punto, cosa mai dovesse ancora dire la Cassazione, per manifestare con chiarezza il suo pensiero circa la conferenza dell'art. 2331 cc alla fattispecie portata al suo esame. Certo, non poteva per i motivi detti, che rinviare per una rivisitazione della "volontà contrattuale delle parti" che non fosse **erronea e incongrua** come quella cassata.

Ma indicava in modo netto e preciso i "criteri cui si atterrà il giudice del rinvio":

- "inscindibile" collegamento tra gli accordi del 1979 e la legge 787;
- **preminenti finalità di interesse pubblico** perseguite con la legge citata;
- previsione ex lege della costituzione di un **soggetto** (la società consortile) **cui affidare in maniera esclusiva** la realizzazione di dette finalità;
- aggancio "**espresso e specifico**" alla legge contenuto nella convenzione del 1979;
- "ratifica" del consorzio come modello legale comportamentale suggerito dalla legge.

Insomma, ce n' era d'avanzo per ingenerare assai serie preoccupazioni nella parte Rovelli circa il futuro buon esito delle sue pretese.

b) Ma la Cassazione va ben oltre censurando anche *“l’ interpretazione che l’ impugnata sentenza ha operato della clausola 14 degli accordi”*.

Facendo un passo indietro, la clausola citata era quella che così recitava: *“il Consorzio, una volta costituito, ratificherà la presente convenzione”*.

I giudici di merito si erano limitati ad affermare, con riferimento a questo aspetto, che detta clausola in alcun modo costituiva condizione di efficacia della convenzione, ma solamente “fotografava” la situazione in cui “l’accordo”, perfetto tra le parti, non è sufficiente ad obbligare il Consorzio se lo stesso, una volta costituito, non provvederà alla ratifica.

La Corte risponde (pag. 26):

*“In tal modo si è resa priva di qualsiasi significato la clausola 14 degli accordi, portandola a coincidere con il principio del tutto ovvio che chi contrae per gli altri senza poteri non lo impegni e ciò senza che dalle motivazioni risulti la Corte avere tenuto presente la regola per la quale le clausole contrattuali vanno, nel dubbio, interpretate nel senso in cui possono avere qualche effetto anziché in quello secondo cui non ne abbiano alcuno (art. 1367 cc)”*.

Non solo, la Suprema Corte va anche oltre dettando un criterio interpretativo secco:

*“Inoltre il possibile effetto della clausola in questione avrebbe dovuto essere enucleato **tenendo presente il complessivo contenuto degli accordi secondo il quadro normativo considerato dalle parti** e in particolare la circostanza che fu prevista la cessione delle azioni del gruppo Sir Rumianca al consorzio bancario all’ uopo costituito e che , in base a quanto era previsto dalle parti, era proprio il consorzio che si sarebbe impegnato a intervenire e non gli altri soggetti, in sede di esecuzione di quegli accordi”*.

E, infine, la censura netta e chiara (pag. 26)

*“Non trova quindi alcuna ragionevole giustificazione il rilievo conclusivo della Corte di merito secondo cui la prevista ratifica degli accordi da parte del Consorzio non costituiva condizione sospensiva di efficacia delle obbligazioni... è stata così omessa qualsiasi indagine circa la funzione che nel contesto degli accordi la ratifica del Consorzio poteva concretamente assumere come possibile volontà negoziale volta a escludere (anziché ammettere) una obbligazione personale degli stipulanti”*.

Anche l’ accoglimento di questo motivo del ricorso dell’Imi, non poteva indurre a facile ottimismo la parte fino allora risultata vincente senza particolari difficoltà.

c) Ancora la Cassazione censura un’altra delle argomentazioni poste a fondamento delle precedenti sentenze di merito, quella cioè che Rovelli e la Find avessero eseguito le loro obbligazioni così trasferendo in via definitiva all’Imi il controllo del Gruppo (pag. 27):

*“Né si sottrae a censura la successiva affermazione della Corte di Appello la quale ha ritenuto che, tramite la società fiduciaria all’uopo interessata la Sofinvest) gli “azionisti” (vedi convenzione – n.e.) avevano trasferito all’ Imi... l’ intero pacchetto azionario della Sir-Finanziaria, perdendo così il controllo del gruppo, ma nello steso tempo rendendo operativo il piano di risanamento... la Corte ha svolto il proprio ragionamento partendo dal presupposto che il rapporto giuridico insorto tra le parti dovesse essere interpretato **alla stregua di qualsiasi convenzione stipulata tra privati... come se si trattasse di un comune negozio di scambio... da questa erronea interpretazione è scaturita la conclusione che l’Imi dovesse considerarsi ormai definitivamente titolare delle azioni e obbligazioni convertibili della Sir Finanziaria in sede di esecuzione degli accordi... è mancata qualsiasi indagine circa il contenuto stesso del rapporto fiduciario inerente alla cessione dei titoli nel quadro della disciplina normativa che le parti intendevano attuare facendo richiamo esplicito al piano di risanamento previsto dalla legge 787 il quale, come si è accennato, non era attuabile da un soggetto giuridico diverso dal Consorzio bancario essendo solo quest’ultimo autorizzato a compiere le attività all’uopo previste dalla legge ai fini che si intendevano attuare”***.

d) Da ultimo così conclude la Corte, con affermazione che occorrerà tenere ben presente, perché sarà una delle poche citate nella sentenza redatta, in sede di rinvio, dal Giudice Metta:

*“Cade quindi la tesi difensiva del resistente... secondo cui gli accordi del 1979 furono conclusi dall’Imi al di fuori del quadro normativo previsto dalla legge 787, ma in nome proprio sia pur per conto del Consorzio. Trattasi di impostazione (quella del resistente, ovviamente – n.e.) che contraddice la ritenuta applicabilità alla fattispecie dell’ art. 2331 co. 2 c.c. (ritenuta sempre dal resistente, ovviamente, non certo dalla Cassazione, a meno di non voler ritenere privo di senso tutto quanto prima affermato dai supremi giudici) il quale presuppone invece che l’operatore agisca non solo per conto ma anche in nome del soggetto futuro”.*

Sentenza dunque “pesante” questa della Cassazione, che interviene poco dopo il rischio corso con la presidenza del Dr. Minniti alla collegiale sul “quantum” del 4-4 1989.

Così come si è ritenuto provato che il Dr. Minniti fu pretestuosamente “estromesso” da quel collegio, così il Tribunale ritiene provato che l’ “intoppo” rappresentato dalla sentenza 7-7-1989 della I sezione civile della Suprema Corte di Cassazione, verrà risolto grazie ai buoni uffici di un giudice, Vittorio Metta, molto vicino agli imputati Pacifico, Previti e Acampora e destinato a diventare molto, ma molto ricco, proprio in quell’anno 1990 in cui sarà assegnatario della causa Imi-Sir.

Si è sempre detto, in aula e spesso anche fuori, che il processo Imi-Sir è un processo di natura prettamente indiziaria. E questo è vero. Solo in parte però, perchè il Tribunale, come subito si vedrà, ritiene di avere in atti **la prova che la relazione di Metta in camera di consiglio e la successiva motivazione della sentenza della Corte di Appello del 26-11-1990 sia stata frutto della stretta collaborazione tra un giudice, Vittorio Metta, e i “difensori occulti” di Nino Rovelli.**

Non solo: come si vedrà nel prossimo capitolo, ritiene anche il Tribunale che vi sia la prova in atti che della motivazione **della sentenza della Cassazione, la parte Rovelli sia venuta in possesso prima del formale atto della pubblicazione.**

## **UNA SENTENZA SCRITTA DA UN GIUDICE, VITTORIO METTA IN COLLABORAZIONE CON LA PARTE ROVELLI: LA SECONDA SENTENZA D'APPELLO, SU “AN” E “QUANTUM DEBEATUR”**

(pubblicata il 26-11-1990 – camera di consiglio 13 Giugno e 10 Ottobre 1990: collegio Valente, Metta istruttore e relatore, Paolini – faldone 27 Imi-Sir)

In questa fase, innanzi alla prima sezione della Corte d'Appello di Roma, verranno riuniti due appelli, registrati sul ruolo generale con i nn. 3176/89 e 3250/89.

Il primo si incardina con atto di citazione in riassunzione da parte Rovelli a seguito dell’annullamento, da parte della Cassazione, della sentenza della Corte di Appello del 26-4-1988.

Il secondo è quello avverso la sentenza 13.5.1989 del Tribunale composto dal collegio formato dai dott. Campolongo, Goldoni e D'Agostino, che, decidendo sul “quantum debeatur”, aveva liquidato a favore di Rovelli 771,1 miliardi di Lire di risarcimento, oltre interessi.

Il giudizio sull’ “an” venne affidato alla prima sezione perchè era previsto dalle tabelle della Corte di Appello (cfr. in vol. 1 Lodo) che questa decidesse nei giudizi di rinvio dalla Cassazione, quando ad essere annullata fosse, come nel caso di specie, una sentenza della seconda sezione. Il giudizio sul “quantum” – che porta un numero di ruolo successivo – avrebbe dovuto, sempre sulla base delle citate tabelle, essere assegnato alla seconda sezione. Anch’ esso, invece, venne dirottato alla I sezione, probabilmente allo scopo di facilitare la riunione (che peraltro verrà disposta solo in fase di decisione).

Le notifiche degli atti di appello e di riassunzione, portano la data, rispettivamente, del 9 e 5 ottobre 1989.

Dalla lettura della motivazione della sentenza si coglie che fu depositata una comparsa di costituzione e risposta in data 4 dicembre 1989 e dunque a quella data al consigliere Metta erano già state assegnate entrambe le cause: **e non si può qua non ricordare (argomento che verrà approfondito nel relativo capitolo) come Metta inizi a versare danaro contante sui suoi conti a partire dal 19 febbraio 1990** (Lire 40.000.000), versamenti che proseguono poi con assoluta regolarità per tutto quell’anno fino ad arrivare alla notevole cifra – nel solo 1990 – di 464

milioni: non si può, dunque, non cominciare con l'evidenziare la coincidenza temporale fra l'assegnazione della causa e l'inizio di tali versamenti di somme di denaro contante, operazioni che Metta – da quando risultano accesi i suoi conti - non risulta in precedenza aver effettuato, tranne che in una unica occasione (nel “lontano” febbraio 1989 per l'isolato importo di 29 milioni).

Nella estate dello stesso anno, al consigliere Metta verrà assegnata anche la causa d'appello del Lodo Mondadori e detti versamenti proseguiranno ancora nel 1991 (altri 55 milioni) e nel 1992 (ancora 100 milioni oltre ad altri 400 che compariranno “improvvisamente” nella disponibilità di Metta senza transitare dai suoi conti correnti – cfr. capitolo disponibilità economiche di Metta).

Si è già dimostrato come Nino Rovelli avesse fruito di sostanziosi “aiuti esterni” già nella causa di primo grado che, nell' Aprile 1989, aveva definito il “quantum” liquidando a suo favore la clamorosa somma di 771,1 miliardi di lire (si rimanda a quella parte di motivazione per la ricostruzione del contesto in cui si verificano gli avvenimenti inerenti la controversia Imi-Sir).

Ma la strada verso un definitivo esito positivo della controversia giudiziaria è ancora lunga per Rovelli: la Cassazione ha annullato la sentenza sull'“an” della Corte di Appello di Roma e l'Imi sostiene che ciò non può non avere diretta influenza anche sulla causa relativa al “quantum” decisa in primo grado.

**E allora ecco che, anche in questa fase, si ha documentale contezza che, collateralmente allo sviluppo ufficiale della causa davanti alla Corte di Appello di Roma, c'è chi si muove “tra le quinte”.**

E i personaggi che nuovamente compaiono sono sempre gli stessi e tutti risulteranno in stretti rapporti con il giudice Vittorio Metta.

Acampora, intimo amico di Metta fin dalla fine degli anni '70, a lui legato da un rapporto di collaborazione inerente la pubblicazione di articoli su una rivista tributaria, suo consulente allorquando si tratterà, alla fine del 1994, di occultare l' eredità che Metta aveva ricevuto in Svizzera da Orlando Falco (cfr. capitolo disponibilità economiche di Metta), era in possesso di tutta la documentazione attinente la causa, dal suo nascere alla sua conclusione, e dunque anche successivamente alla morte di Nino Rovelli quando il suo posto venne preso dagli eredi, Battistella e Felice Rovelli. Non un solo documento o parere extragiudiziale risulta scritto da costui **tranne un solo appunto**, privo di data, intestazione e destinatario, costituito da due smilze paginette, in cui Acampora (solo apparentemente come si vedrà tra breve) **fa alcune considerazioni sulla sentenza della Cassazione del 1989 e sull'atto di riassunzione della causa da parte Sir, atti in quel momento all'esame della Corte di Appello di Roma, relatore Metta, rappresentando i rischi che tale pronuncia della Suprema Corte costituiva per la parte Rovelli.**

Detta documentazione è allegata come parte integrante dell'interrogatorio dell'imputato tenutosi innanzi al Gip nel lontano 1996, allorquando il procedimento era ancora unico (solo successivamente verrà diviso in tre tronconi, Imi-Sir, Lodo Mondadori e Sme; i primi due verranno poi nuovamente riuniti da questo collegio nel Gennaio 2002) ed è stata prodotta in copia direttamente dall' imputato (nella convinzione che fosse stata già sequestrata). Quanto all'**appunto di due pagine**, lo stesso imputato, nell' interrogatorio 10-10-1996, ebbe a rivendicarlo come da lui personalmente redatto, ricadendo così sotto la disposizione di cui all' art. 237 cpp.

Alla udienza del 29 Luglio 2002 (assenti o contumaci gli imputati e prodotti gli interrogatori resi in sede di indagine preliminare nel procedimento ancora unificato) detta documentazione – nulla opponendo le difese - veniva acquisita al fascicolo del dibattimento, in quanto allegata e facente parte integrante degli interrogatori prodotti dal PM .

Nel 1994 – come si vedrà - dai conti dei Rovelli 10.850.000 CHF si trasferiranno su quelli dello stesso Acampora che certo non possono giustificarsi come retribuzione per la redazione di questo semplice appunto.

Eppure, nonostante le “tracce” di cui sopra la Battistella dichiarerà: *“Posso dire che su indicazione di Pacifico è stato versato del denaro anche ad Acampora ... Acampora è un avvocato, ma non è tra quelli che si sono occupati dei miei interessi. Non so perché gli sia stato versato del denaro”* (cfr. dichiarazioni Battistella 8 maggio 1996 ore 9.55 integralmente confermate in pari data alle 19.15 - acquisite il 29-7-02);

Anche a Pacifico (che parimenti risulterà in stretti rapporti con Metta come evidenziato nel capitolo rapporti tra gli imputati) è stata sequestrata, come detto, copiosa documentazione attinente la controversia Imi-Sir da prima della morte di Nino Rovelli (basti per tutta, la “bozza” di perizia di cui si è parlato in precedente capitolo) fino alla fase finale dell’esecuzione: copie di sentenze, atti di citazione in riassunzione, comparse conclusionali di entrambe le parti interessate e – a dir il vero come tra breve si dirà – **anche molto altro**. Anche Pacifico, tra l’ altro, era in possesso dello stesso identico “**appunto**” prodotto da Acampora.

E anche in tal caso, pur avendo bonificato a Pacifico la somma di ben 28.850.000 CHF nel 1994, la Battistella dichiarerà: *“No, per quel che ne so io... non ricordo la fattura (quella cui si è già fatto cenno nel capitolo relativo alla sentenza sul “quantum” – n.e.) ... confermo di aver dato a Pacifico la somma corrispondente a questa fattura, ma escludo categoricamente, per quanto a mia conoscenza, che le prestazioni indicate nella fattura siano state effettuate da Pacifico... escludo che Pacifico abbia prestato una sua attività professionale nella causa che la mia famiglia ha effettivamente avuto contro l’Imi”*.

Quanto a Cesare Previti, intimo amico di Nino Rovelli, Acampora, ma soprattutto di Pacifico (al quale lo legano anche rapporti poco leciti di trasferimento all’estero e rientro in Italia di denaro contante o di trasferimento di questi a giudici romani - cfr. in particolare capitolo movimentazioni finanziarie causa Mondadori - indicato dalla teste Ariosto – cfr. oltre circa la attendibilità di questa – come gestore di una “lobby” di avvocati e giudici finalizzata ad “aggiustare” le cause di loro interesse; avente rapporti economici diretti con giudici del distretto di Roma, quali Squillante - che avrà una parte anche nella controversia Imi-Sir come oltre si vedrà - Verde, Vinci), risulterà in ottimi rapporti anche con il giudice Vittorio Metta. Rapporti che i due faranno risalire solo all’estate/autunno del 1994 allorché Metta, dimessosi dalla magistratura e intrapresa la professione di avvocato, inizierà a collaborare con lo studio dell’ormai senatore Previti: **mentono entrambi** perché, come si vedrà nel capitolo relativo ai rapporti tra gli imputati, risultano telefonate dal cellulare di Previti ai numeri privati di Metta (abitazione sua e della suocera) fin dall’Aprile del 1992, ma in giorni e orari tali (Sabato, Domenica, prefestivi, alle 7.00 di mattina o alle 23.00) da confermare che detti rapporti non potevano che essere in corso da molto tempo (va considerato che all’epoca – come meglio verrà evidenziato a tempo debito – Metta non aveva un cellulare ed eventuali contatti tra utenze fisse non venivano registrate).

Anche Previti verrà munificato dagli eredi Rovelli nel 1994 della somma di ben 18.000.000 di CHF rispetto alla cui causale (cfr. oltre in motivazione) non sarà in grado – come Pacifico e Acampora d’altronde - di fornire alcuna valida spiegazione, nè di produrre un qualsiasi pezzo di carta.

E anche in tal caso Felice Rovelli e Primarosa Battistella, nell’escludere che Previti abbia mai curato i loro interessi nella controversia per cui è processo, in alcun modo sapranno giustificare i motivi di questa “elargizione” miliardaria:

D: *“Gli avvocati che seguivano la causa Imi le hanno mai parlato di Pacifico, Acampora e Previti?”*;

Felice Rovelli: *“No”* (cfr. interrogatorio 14-9-1996 acquisito il 29-7-2002).

Previti verrà pagato, a detta della Battistella, solo perché era *“un famoso avvocato romano”*.

Tornando alla controversia “ufficiale” pendente presso la Corte di Appello di Roma, le due cause seguiranno strade separate – ma parallele – e solo con la decisione ne verrà disposta la riunione.

Entrambe le cause passavano in decisione il 30 maggio 1990.

La camera di consiglio fu fissata per il successivo 13 Giugno per poi proseguire in data 10-10-1990 ove Metta **si presentava con una bozza** della motivazione che venne approvata (particolare da tenere a mente per quanto tra breve si dirà).

Il 26-11-1990 la sentenza veniva pubblicata.

Non si può certo negare che Metta fosse un giudice apprezzato; era stato alla prima sezione civile del Tribunale di Roma rivestendo anche l’ incarico di magistrato addetto alla presidenza del Tribunale dal 1979; trasferitosi in Corte d’Appello, alla I sezione, aveva anche qui ricoperto la carica di segretario del presidente della Corte, che era nel frattempo divenuto Carlo Sammarco. Si

occupava anche dell'informatizzazione del lavoro giudiziario ed era stimato dai superiori, che hanno redatto su di lui giudizi entusiastici.

Dalla lettura dei provvedimenti, in effetti, non si può negare che questi appaiano molto curati e elegantemente argomentati. Un giudice, dunque, di cui fidarsi, soprattutto con riferimento alle cause di cui era istruttore e relatore allorquando, dallo stesso modo di relazionare sul contenuto di atti che solo il relatore di norma conosce, ben può discendere un determinata soluzione anziché un'altra.

Dalle motivazioni delle "sue" sentenze agli atti (Lodo Mondadori e Imi-Sir) emerge una attenzione notevole, quasi pignola; ottimo uso della lingua italiana; continui riferimenti giurisprudenziali; approfondito esame delle questioni.

Così, ad esempio, nella sentenza depositata il 26.11.1990 e che qui interessa, Metta corregge la motivazione della dott. Campolongo: laddove questa aveva sbrigativamente affermato che "*appare equo*" portare da 326,3 miliardi a 750 miliardi di Lire il risarcimento per effetto della rivalutazione, al punto 34 (pag. 244) della sentenza, Metta rifà invece i calcoli dopo aver accertato l'indice ISTAT di 2,4058. Ancor più preciso al punto 17 (pag. 145) ove si rileva che il valore finale calcolato dalla sentenza del Tribunale non avrebbe dovuto essere di 326,3 miliardi, ma di 326,05.

La attenzione nella redazione della motivazione giunge fino ad affrontare e risolvere questioni per poi dire che ciò "*a nulla vale*", perchè la questione stessa non è stata oggetto dei motivi di appello. Insomma in vari punti si nota un compiacimento dell'estensore nel trattare questioni anche non necessarie alla decisione, ma che sono indiscutibilmente eleganti: quasi fosse, si consenta il paragone, "un violinista virtuoso".

Chi fosse abituato a uno stile più asciutto potrebbe pensare che si tratti semplicemente di un "esercizio intellettuale", un lavoro in più rispetto ai meri fini della decisione; ma l'esibito virtuosismo può anche essere un mascheramento e può servire a nascondere, dietro l'ostentata bravura, alcune decisioni che restano criticabili e a volte non spiegate, qualche volta "travisando", "banalizzando" e magari "omettendo", ciò che invece, soprattutto nella discussione in camera di Consiglio, si sarebbe dovuto evidenziare. Si vedrà come ciò sia chiaramente accaduto nella motivazione della sentenza di impugnazione del "lodo Mondadori" e, come alla fine di questo capitolo si sottolineerà, ad analoghe conclusioni si deve giungere con riferimento alla causa Imi-Sir.

In sede di dichiarazioni spontanee dell' 8-10-2002, l' imputato Metta non ha detto una parola sui soldi in contanti e sui suoi rapporti con gli imputati, ma ha difeso con orgoglio il suo passato di magistrato, il contenuto delle "sue" sentenze, la propria dirittura morale nel contempo lanciandosi in pesanti reprimende nei confronti di coloro che "hanno osato" contestare l'assoluto e indiscusso valore giuridico dei suoi provvedimenti.

**Giudice "bravo", Vittorio Metta, anche perchè le soluzioni giuridiche le pensava - e le sentenze le scriveva - avvalendosi dell' aiuto di terzi estranei e - per quel qui più da vicino ci interessa - in piena collaborazione con la parte Rovelli.**

## **G.1-LA DOCUMENTAZIONE RINVENUTA IN POSSESSO DI ACAMPORA E PACIFICO**

Come sopra accennato, alla ripresa delle udienze, in settembre, gli imputati chiedevano di essere comunque interrogati e il Tribunale (a differenza di quanto manifestato all'udienza del 29 luglio, questa volta le difese espressamente concordavano sulla acquisizione degli interrogatori resi in sede di indagini preliminari) ritenendo l' atto istruttorio necessario ex art. 507 cpp, decideva in conformità. Acampora verrà interrogato in data 5-10-2002 e, in quella sede, richiesto dalle difese di rispondere anche a domande sull' Imi-Sir, si avvarrà espressamente della facoltà di non rispondere, essendo stata la sua posizione separata nell' autunno del 2000 e decisa con rito abbreviato.

Quanto all' appunto di cui si discute (fg. 070308 e 07039 allegato al citato interrogatorio), Acampora ebbe a dichiarare il 10-10-1996 che si trattava di uno "studio" da lui fatto su richiesta di Nino Rovelli, il quale nella estate del 1989 lo aveva incaricato - sia pur senza conferirgli alcun mandato ufficiale - di approfondire le questioni inerenti alla causa. Un difensore "occulto" insomma, a suo dire, tanto che, come sopra già detto, il legale "storico" della Sir, Mario Are, ha dichiarato di non aver mai saputo che l' avvocato Acampora si fosse occupato, in qualsiasi modo, della controversia Imi-Sir.

Lo stesso identico "**appunto**" (un fax oggi molto sbiadito, purtroppo, ma ugualmente perfettamente riconoscibile, con un una scritta in alto a penna che potrebbe essere "prova") è stato

sequestrato anche ad Attilio Pacifico ed è rintracciabile in vol. 5 prod. PM (i due fg. sono numerati non in progressione: 180132 e 180135).

Sempre a Pacifico (vol. 5 PM fg. da leggersi nella progressione 180225-180224-180223) è stato sequestrato un altro “promemoria” ove, nelle pagine citate, si commenta chiaramente il contenuto dell’appunto. Tale commento è preceduto da un titoletto un po’ inquietante, invero: “**II- SULLE INDICAZIONI RICEVUTE**”. Tutti questi documenti verranno allegati alla fine di questo capitolo.

Ad una superficiale e frettolosa lettura, l’appunto sembrerebbe avere per oggetto (in particolare la prima pagina) rilievi e commenti al contenuto della citazione in riassunzione della Sir: si legge infatti al punto 1: “*l’atto di riassunzione pare puntuale nella ricostruzione della volontà delle parti...*” e al punto 2: “*Non sembra invece che l’atto di riassunzione abbia colto...*”.

Tra gli atti prodotti da Acampora e tra quelli sequestrati a Pacifico, vi è anche una bozza dell’atto di riassunzione, nonché la versione definitiva di questo documento firmato dall’avvocato Are, legale di Rovelli: vi sono delle differenze tra la bozza e la versione finale, ma né la prima, né la seconda (cfr. in documenti in atti) riportano alcuna delle frasi citate nel documento di cui si discute. Ma, indipendentemente da ciò, già dalla lettura del secondo foglio dell’“appunto”, si comprende che l’atto di riassunzione c’entra assai poco, atteso che vi si leggono frasi assertive più da “sentenza” che da atto introduttivo della causa.

Dunque si può fissare un primo paletto: nell’autunno del 1989 o poco dopo (perché è in quel periodo che viene redatto e depositato l’atto di riassunzione) circolava un documento anonimo, rinvenuto ad Acampora e Pacifico, attinente la fase introduttiva del giudizio in appello a seguito di rinvio dalla Cassazione.

Se a questo punto si ha ancora una volta la pazienza di cominciare a leggere, con molta attenzione, le 254 pagine della **motivazione Imi-Sir stesa da Metta** e pubblicata circa un anno dopo, comparandole **con l’“appunto” di cui si parla**, si avrà la possibilità di imbattersi in una imprevista sorpresa.

Come fatto in tema di “bozza” di perizia rinvenuta presso Pacifico (cfr. capitolo sentenza sul “quantum”, verranno evidenziate, con testo a fronte, le molte identità (in grassetto) e le poche differenze esistenti tra una parte della motivazione depositata da Metta il 26-11-1990 e l’appunto anonimo di cui si parla; in una ultima colonna verranno sintetizzate alcune osservazioni relativamente a ciascun brano esaminato.

## **MOTIVAZIONE METTA. PAG. 29 PRIMO CPV. :**

*In concreto, sulla scorta delle indicazioni fornite dalla Corte regolatrice, operata una corretta ricostruzione della volontà delle parti, andranno evidenziate le implicazioni di carattere giuridico necessariamente desumibili sulla base della sentenza di rinvio, la quale ha avuto cura di sottolineare più volte nel corso della motivazione, ma poi più incisivamente e conclusivamente (pag. 27) che la Corte di Appello “ha svolto la propria motivazione partendo dal presupposto che il rapporto giuridico insorto tra le parti dovesse essere interpretato alla stregua di una qualsiasi convenzione stipulata da privati nell’ambito della loro autonomia e quindi come se si trattasse di un comune negozio di scambio in cui le prestazioni possono non solo essere variamente determinate secondo criteri di pratica opportunità ma imputate indifferentemente all’una o all’altra delle parti stipulanti.*

## **APPUNTO RINVENUTO PRESSO PACIFICO E ACAMPORA. PUNTO 2**

2. Non sembra invece che l’atto di riassunzione abbia colto, pur nella ricostruzione corretta della volontà delle parti, tutte *le implicazioni di carattere giuridico necessariamente desumibili sulla base della sentenza di rinvio, la quale ha avuto cura di sottolineare più volte nel corso della motivazione, ma poi più incisivamente e conclusivamente (pag. 27) che “la Corte ha svolto la propria motivazione partendo dal presupposto che il rapporto giuridico insorto tra le parti dovesse essere interpretato alla stregua di una qualsiasi convenzione stipulata da privati nell’ambito della*

*loro autonomia e quindi come se si trattasse di un comune negozio di scambio in cui le prestazioni possono non solo essere variamente determinate secondo criteri di pratica opportunità ma imputate indifferentemente all'una o all'altra delle parti stipulanti.*

## OSSERVAZIONI

I due brani sopra riportati sono **assolutamente identici**, anche nella **punteggiatura**.  
Addirittura entrambi hanno cura (nel riportare un brano della sentenza della Cassazione da “ha svolto” a “stipulanti”) di **sottolineare l'espressione “comune negozio”** che, invece, **non è sottolineata nella motivazione redatta, per la Suprema Corte, dall'estensore Caturani**.  
Conclude il punto 2 dell'appunto: *“Quindi o si accetta questa impostazione interpretativa, con tutte le conseguenze che se ne debbono trarre, o la si rifiuta (il che è possibile), dimostrando in contrario gli elementi qualificanti che sorreggono l'impostazione data dai giudici di merito e in particolare dalla Corte di Appello”*.  
Nè più nè meno che quello che Metta farà, sprecando pagine, pagine e ancora pagine della sua motivazione per dimostrare l'assunto suggerito nell'appunto.

## MOTIVAZIONE METTA, PAG. 29

*Orbene i punti qualificanti per le cennate implicazioni di carattere giuridico sui quali occorre portare particolarmente l'indagine demandata al giudice del merito sono i seguenti:*  
*a)ricostruire la comune volontà delle parti nell'ambito della legge n. 787 del 1978, posto che la disciplina dell'art. 2331, secondo comma, C.C. è derogabile, ed accertare, di conseguenza, se le parti stesse avessero voluto escludere che obblighi e diritti risultanti dagli accordi potessero essere imputati ad un soggetto giuridico diverso dal costituendo Consorzio: con l'ulteriore conseguenza di dover verificare se la successiva ratifica da parte del Consorzio sia stata semplicemente prevista come condizione di efficacia degli accordi, secondo il comportamento negoziale di attuazione della legge speciale;*

## APPUNTO RINVENUTO PRESSO PACIFICO E ACAMPORA, PUNTI 3 e 3.1

3. Comunque **i punti qualificanti per le implicazioni di carattere giuridico** sono essenzialmente quattro, sui quali sembra indispensabile un'integrazione dell'atto di riassunzione:  
*3.1 posto che la disciplina dell'art. 2331, secondo comma, cod.civ. è derogabile, occorre ricostruire la comune volontà delle parti nell'ambito della legge n.787/ 1978 ed accertare, di conseguenza, se le parti stesse avessero voluto escludere che obblighi e diritti risultanti dagli accordi potessero essere imputati ad un soggetto giuridico diverso dal costituendo Consorzio: con l'ulteriore conseguenza di dover verificare se la successiva ratifica da parte del Consorzio sia stata semplicemente prevista come condizione di efficacia degli accordi, secondo il comportamento negoziale di attuazione della legge speciale;*

## OSSERVAZIONI

I due brani sopra riportati sono **assolutamente identici, fin nella punteggiatura** e anche nella **sottolineatura** della espressione di cui sopra. Un po' della sua “bravura”, però, Metta la impiega: ad esempio inverte il periodo relativo all'art. 2331 cod. civ., con quello relativo alla ricostruzione della volontà delle parti, **lasciandoli peraltro identici rispetto all'appunto Acampora**; toglie la “/” tra il numero della legge e l'anno, e la sostituisce con “del”; “cod. civ.” lo cambia in “C.C”.  
Questo a conferma del fatto che fosse un giudice “pignolo”, anche se magari non sempre si scriveva le sentenze da solo.

## MOTIVAZIONE METTA,PAG. 29

*b) esaminare se gli accordi del 1979 furono conclusi dall'I.M.I. al di fuori del quadro normativo previsto dalla legge 787 del 1978, ma in nome proprio sia pure per conto del Consorzio: "trattasi di impostazione che contraddice la riformata applicabilità alla fattispecie dell'art. 2331 secondo comma, C.C."*.

(cfr. sentenza Cassazione, pag. 29).

#### **APPUNTO RINVENUTO PRESSO PACIFICO E ACAMPORA, PUNTO 3.2**

*3.2 sembra doversi escludere che gli accordi del 1978 furono conclusi dall'IMI al di fuori del quadro normativo previsto dalla legge n. 787/1978, ma in nome proprio sia pure per conto del Consorzio:" trattasi di impostazione che contraddice altresì la riformata applicabilità alla fattispecie dell'art. 2331, secondo comma,cod. civ." (pag. 29);*

#### **OSSERVAZIONI**

Ancora una frase assolutamente identica (la parte da "trattasi" a "cod. civ." è estrapolata dalla sentenza della Cassazione") sin nella **punteggiatura** e nella **sottolineatura** della parola "riformata" che, invece, **nella sentenza della Suprema Corte sottolineata non è**. Anche qui Metta apporta le sue fondamentali modifiche: a "(pag. 29)" fa precedere "cfr. Sentenza Cassazione"; sostituisce ancora la barra con "del" e "cod.civ." con "C.C."

#### **MOTIVAZIONE METTA, PAG. 29**

*c) accertare la natura (enunciativa e programmatica ovvero condizionante) della clausola sulla ratifica e gli effetti della mancata ratifica sulle obbligazioni del Consorzio e sulle obbligazioni degli stipulanti;*

#### **APPUNTO RINVENUTO PRESSO PACIFICO E ACAMPORA, PUNTO 3.3**

*3.3 occorre accertare la natura della ratifica e gli effetti della mancata ratifica sulle obbligazioni del Consorzio e sulle obbligazioni personali degli stipulanti;*

#### **OSSERVAZIONI**

Le due frasi sono pressoché identiche: solo Metta toglie la parola "personali", aggiunge "clausola" e inserisce l'espressione tra parentesi.

#### **MOTIVAZIONE METTA, PAG. 30**

*d) esaminare il rapporto fiduciario (cfr. sentenza Cassazione, pag. 27) inerente alla cessione dei titoli nel quadro della disciplina normativa che le parti intendevano attuare, facendo esplicito richiamo al piano di risanamento previsto dalla legge n. 787 del 1978 .*

#### **APPUNTO RINVENUTO PRESSO PACIFICO E ACAMPORA, PUNTO 3.4**

*3.4è necessario l'accertamento del rapporto fiduciario (cfr. sentenza Cassazione, pag. 27) inerente alla cessione dei titoli nel quadro della disciplina normativa che le parti intendevano attuare, facendo richiamo esplicito al piano di risanamento previsto dalla legge n. 787/1978.*

#### **OSSERVAZIONI**

Frasi anche queste assolutamente identiche fin nella **sottolineatura**. Il senso “estetico” deve aver portato Metta ad aggiungere ”sentenza Cassazione” e ad invertire l’ordine tra l’aggettivo “esplicito” e il sostantivo “richiamo”.

In conclusione: **le pag. 28-29-30** della sentenza Metta dal primo cpv. di pag. 28 fino a tutto il punto d) di pag. 30, **sono pressoché totalmente uguali all’appunto anonimo rinvenuto ad Acampora e Pacifico.**

Ma c’è un altro dato inquietante che emerge dall’attento esame dei brani a pag. 29 punto b) sentenza Metta e al punto 3.2. dell’ appunto anonimo.

Sia la motivazione di Metta che l’appunto riportano la parola “**riformata**” che in realtà **nella sentenza della Corte di Cassazione** pubblicata il 7 Luglio 1989 è **cancellata e sostituita** (a penna) **con quella “ritenuta”**.

E’ chiaro dunque quello che può essere successo in Cassazione, che è poi quanto previsto dalle norme di attuazione al codice civile dell’ epoca: come sovente avviene (e ancor più nel 1989) il relatore compila la minuta a mano e la consegna in Cancelleria affinché venga dattiloscritta; una volta pronta, la copia battuta a macchina viene esaminata nuovamente dal relatore che corregge a penna gli eventuali errori del dattilografo. Infine, la sentenza, così corretta, viene pubblicata.

**La conclusione è assolutamente univoca:** se sia Metta che Acampora hanno scritto nei rispettivi elaborati la parola “riformata” e non quella esatta (“ritenuta”) vuol dire che **hanno avuto a disposizione una copia della motivazione della sentenza della Cassazione, già dattiloscritta ma ancora non corretta: e ciò, prima ancora che la sentenza venisse pubblicata.** Dopodiché Metta, nel corso della stesura definitiva, riportando il contenuto dell’appunto, neppure si è accorto, evidentemente, della correzione apportata nella sentenza della Suprema Corte e così ha continuato a riportare quella parola, “riformata”, che tra l’ altro, nel suo contesto, è completamente priva di senso.

**Il che vuol dire che qualcuno degli addetti ai lavori in Cassazione ha “passato” alla parte Rovelli o a chi per essa, una copia della sentenza non ancora pubblicata.** E questo non deve stupire: le risultanze processuali che in altro capitolo saranno evidenziate dimostrano come gli imputati avevano i loro agganci anche in Cassazione e, in particolare, presso le Cancellerie. Si vedrà più oltre (cfr. in particolare il capitolo dedicato all’“episodio Corda”), come Pacifico, in particolare, intrattenesse continui rapporti con personale delle cancellerie sia della Corte di Appello che della Cassazione che provvedevano, ad esempio, a comunicargli direttamente in studio la composizione dei collegi, se qualche giudice era stato sostituito, se “c’erano novità”, etc.

Il canale per ottenere una “anticipazione” di questo genere, dunque, esisteva. Cosa sia poi successo nel concreto, chi abbia fornito la copia, non è possibile dire: certo è che – per quanto sopra detto - anche in tal caso il canale è stato attivato con esito positivo (si allegano, alla fine del capitolo le pag. 28-29-30 della sentenza Metta; l’appunto nelle due copie rinvenute a Pacifico e Acampora; la pag. 29 della sentenza della Cassazione del 1989).

Riesce difficile, all’ estensore, aggiungere qualche commento a ciò che emerge con assoluta evidenza dalla comparazione e dalla lettura, pura e semplice, dei due documenti.

Poche cose restano da sottolineare:

- l’appunto è stato sicuramente **scritto prima della Camera di Consiglio**, atteso che nella parte iniziale (punto 1) si rappresenta la necessità di accertare se la “*prospettazione della ratifica da parte del Consorzio come condizione sospensiva degli accordi*” fosse o meno questione nuova; dal che segue che **questo appunto ha costituito anche la traccia per la relazione “di Metta” in camera di consiglio** e non solo per la successiva motivazione, come emerge peraltro in modo inequivocabile da quanto sopra detto;
- come sopra detto, tra le carte sequestrate a Pacifico, è stato rinvenuto un promemoria anonimo con il sottotitolo “**SULLE INDICAZIONI RICEVUTE**”, ove si commenta proprio il contenuto dell’appunto medesimo. E’ ovvio come ciò indichi un “rapporto di collaborazione” con il giudice nella individuazione delle “linee guida” della sentenza. Ciò troverà definitiva e clamorosa conferma da quanto tra breve si dirà in ordine al contenuto di altri documenti

rinvenuti nel possesso di Pacifico e che dimostrano, inequivocabilmente, come **la sentenza 26-11-1990 solo formalmente (perché c'è la firma in calce) possa dirsi redatta dal consigliere Vittorio Metta;**

- infine (ma è un dato di estrema importanza ) le parti indicate nell'appunto e inserite da Metta nella "sua" motivazione, non sono, come dire, parti "secondarie" rispetto alle argomentazioni poste poi a "fondamento" della "vittoria" di Nino Rovelli. **Rappresentano, invece, la parte essenziale e prodromica** di questa decisione in quanto riguardano da un lato, il "criterio" di individuazione dell'ambito generale di indagine demandata al giudice di merito dalla sentenza della Suprema Corte (punto 2 dell'appunto Acampora); dall'altro gli argomenti che il "relatore" Metta (ma sarebbe il caso, ormai, di attribuire questa funzione ad un anomalo "collegio") ha individuato come da affrontare nel giudizio di rinvio siccome demandatigli dalla Corte di Cassazione pag. 29 "*Orbene, i punti qualificanti per le cennate implicazioni di carattere giuridico, sui quali occorre portare particolarmente l'indagine demandata al giudice del merito sono i seguenti* " : - segue la elencazione dei punti a) , b), c) , d) che altro non sono che la copiatura dei punti 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 dell'appunto anonimo.

E non si può non rimarcare – anticipando quanto verrà poi detto - come proprio "l'ambito di indagine demandato dalla Cassazione" fosse stato oggetto di contrapposte valutazioni da parte dell'Imi ("*più ristrettivo*" lo definisce Metta nella sentenza) e della Sir ("*totalmente libero*" nel rivalutare ex novo la volontà contrattuale delle parti): inutile dire che è quest'ultima interpretazione che nella sentenza Metta (a discapito di quanto in realtà emergente dalla sentenza della Cassazione) andrà a prevalere.

**Ma vi è molto di più, se si continua a curiosare nei faldoni 4 e 5 del fascicolo per il dibattimento, che si rivelano sempre più vere e proprie "miniere", ricche di innumerevoli sorprese.**

## **IN PARTICOLARE I FALDONI 4 e 5 DEL FASCICOLO PER IL DIBATTIMENTO IMI-SIR TRASMESO DAL GUP**

Entrambi i faldoni iniziano con uno scarno verbale di **sequestro eseguito dalla polizia di Stato – nucleo centrale criminalità economica e informatica – il 25 marzo 1996 presso lo studio dell'imputato Pacifico, alla presenza della sig. Giulia Spitali, sua impiegata.** Nel verbale si dà atto alla lettera C del rinvenimento e sequestro di "varia documentazione inerente la controversia tra l'IMI e l'ing. Rovelli Nino e la Find srl, comprendente ricorsi, sentenze, comparse d'ordinanze nei vari gradi di giudizio della suddetta controversia".

I faldoni contengono dunque documentazione sequestrata presso lo studio di Pacifico e come tali fanno legittimamente parte del fascicolo per il dibattimento – nessuna delle difese ha obiettato alcunchè nei termini fissati , a pena di successiva preclusione, dall'art. 491 c. 1 e 2 cpp (cfr. ord. 9-10-2000) - e sono stati indicati ai sensi dell'art. 511 c. 5 cpp, fra gli "atti utilizzabili ai fini della decisione", in quanto "contenuti nel fascicolo per il dibattimento trasmesso ai sensi dell'articolo 431 cpp" alla udienza del 19 ottobre 2002.

Sotto questa dizione del verbale di sequestro si nasconde, in realtà, **la prova del fatto che la motivazione della sentenza è stata concordata ed ha attraversato varie fasi di elaborazione, che hanno coinvolto persone estranee al collegio giudicante.**

Il fatto che queste prove documentali siano state sequestrate presso Pacifico indica che questi è stato sicuramente coinvolto; il fatto che fra queste carte vi fosse (faldone 5 fogli 132 e 135) l'appunto prodotto da Acampora dimostra che anche questi è stato interessato alla sotterranea elaborazione. Il fatto poi che Metta abbia presentato quale sua opera il frutto di questa elaborazione dimostra che anch'egli ne era necessariamente parte.

Pacifico e Acampora nel 1994 incasseranno, come già detto, sostanziose somme di danaro loro bonificate all'estero da Felice Rovelli e Primarosa Battistella. Uguale plurimiliardario bonifico dallo stesso conto degli eredi Rovelli verrà effettuato a favore dell'imputato Previti, nei confronti del quale non si è effettuata perquisizione, per la quale sarebbe stata necessaria autorizzazione a procedere. Come per altro già visto nel capitolo dedicato alla sentenza di primo grado sul quantum,

anche presso lo studio Previti erano presenti atti della causa Imi-Rovelli (cfr. teste Iannilli) a conferma dell'interessamento nutrito da quest'ultimo nei confronti della controversia civile di cui si sta parlando.

La documentazione sequestrata a Pacifico, ad una attenta lettura e messa a confronto con la motivazione della sentenza, è risultata costituire, in diverse versioni, la **elaborazione della minuta della sentenza stessa**, versioni all'evidenza redatte in momenti diversi del processo, **delle quali molte frasi sono confluite, parola per parola, nella decisione del Tribunale, ivi veicolate evidentemente dall'estensore Vittorio Metta l'unico che aveva il controllo sulla motivazione "ufficiale"**.

**Documenti molto interessanti sono inoltre alcuni pro-memoria e missive che evidenziano come alla redazione della sentenza abbiano partecipato più persone prima ancora della discussione, e come sia stata concordata o comunque preannunciata, la diminuzione, rispetto al giudizio di primo grado, della valutazione finale del gruppo SIR, base per la determinazione del risarcimento.**

## **DOCUMENTI DI MINOR INTERESSE**

Si inizierà con una elencazione del materiale di non decisivo interesse presente nel faldone 4 (il faldone 5 è meno interessante, contenendo anche articoli di giornale, missive da Pacifico a Felice Rovelli, atti successivi comunque alla sentenza Metta, eccezion fatta per significativi documenti, di cui si dirà). Si tratta pur sempre di documenti che attestano come Pacifico, a differenza di quanto lo stesso ha dichiarato in dibattimento, abbia coltivato un costante interesse alla causa IMI-SIR, sicuramente parteggiando per Rovelli ed in contatto – forse mediato dal comune cliente - con i difensori "ufficiali", avv.ti Are e Giorgianni.

Si trovano infatti nel faldone 4 atti difensivi e memorie nonché provvedimenti giudiziari, sulla causa Imi-Sir e cioè:

- due bozze di comparsa conclusionale nell'interesse di Rovelli (da fl. 13 a fl. 96) , datate 19 maggio 1990, probabilmente trasmesse dai difensori "ufficiali" che le hanno redatte;
- la memoria di costituzione innanzi al GI dott. Cofano del Tribunale di Roma nel giudizio di rivalsa instaurato dall'IMI contro il consorzio per il salvataggio della SIR, che a sua volta era stato garantito dalla SIR, con il relativo provvedimento di diniego del sequestro richiesto dall'IMI (fl. 273- 313);
- bozza di memoria difensiva per i Rovelli "sulla asserita novità della domanda di risarcimento danni per inadempimento dell'IMI agli obblighi al medesimo facenti capo" (fl.314-323);
- "appunto" sull'"inibitoria nel giudizio di revocazione" (fl. 324-326), con argomenti per respingerla;
- "appunto" sulla opposizione di terzo ex art. 404 cpc proposta dal ministero del Tesoro sulla sentenza 26.11.1990 poi divenuta definitiva (fl. 327-331), con argomenti per respingerla;
- ordinanza 28.12.1993 emessa dalla Corte d'appello di Roma (collegio Cassano/Apice/Settimj) con la quale veniva dichiarato inammissibile il ricorso ex art. 373 cpc per sospensione della esecuzione della sentenza 26.11.90 (fl. 332-346);
- bozza di 40 pagine, di citazione in riassunzione in appello per la sentenza sull'an, per parte Rovelli (fl. 347-386);
- bozza completa di comparsa conclusionale nel medesimo processo, sempre per parte Rovelli, datata 19 maggio 1990, non sottoscritta dai difensori Are, Giorgianni, Ungaro (fl. 387 – 432);
- Due diverse bozze della comparsa di replica in sede di rinvio, sull'an, della difesa "ufficiale" Rovelli, delle quali una (quella da fl. 433 a fl.555) è più completa e riporta gli argomenti dell'altra (quella da fl. 556 a fl. 640), di modo che si può ritenerla la edizione successiva di questa;
- copia del ricorso dell'avv. Punzi per l'IMI alla Cassazione per l'annullamento della sentenza 26.11.1990 (fl. da 641 a 723, in fronte e retro);
- bozza di memoria Battistella-Find nel processo innanzi alla Corte di Cassazione sulla sentenza 26.11.1990 , non sottoscritta dai difensori Are, Giorgianni, Ungaro (da fl. 724 a fl.824); non facendosi menzione della carenza di procura si deve ritenere che sia precedente al 29.1.1992;

- bozza di memoria datata 21.5.1993 Battistella-Find nel processo di Cassazione sulla sentenza 26.11.1990 sottoscritta dai difensori Are, Giorgianni, Ungaro (da fl. 825 a fl. 916), in vista della decisione finale che verrà adottata il 27 maggio 1993;
- memoria aggiuntiva della difesa IMI, datata 21 maggio 1993, in vista della udienza del 27 maggio; singolarmente questo documento non reca le firme di tutti i difensori, ma solo degli avv. Punzi e Zito, non di Guerra, Irti e Picardi, sicchè non è assolutamente chiaro come questo documento, in veste non ancora “ufficiale”, sia venuto in mano a Pacifico prima del deposito (da fl. 917 a fl. 936);
- stralcio di un documento avente ad oggetto la valutazione del gruppo SIR-Rumianca (fl.837/1033) che probabilmente, per il contenuto ed una indicazione manoscritta a fl. 958, è una nota del perito di parte IMI dott. Filippi; il documento è costituito da fogli che presentano in margine sinistro dodici piccoli buchi, segno che era rilegato a mezzo di costolatura;
- due fogli (senza buchi) con elenco documentazione relativa alla valutazione della SIR, recanti la dizione: “*la memoria tecnica dei professori Sica e Staffa Vi è stata già inviata in data 4.4.1990 (doc. n. 2 del quantum)*” dalla quale si può evincere che, non essendo stata rinvenuta tale memoria tecnica, vi è stato uno scambio di documenti ben più ampio di quello risultante dalla documentazione in sequestro, probabilmente finalizzato, in questo caso, alla stesura della bozza di sentenza sul quantum in appello;
- altra memoria dell’IMI, questa debitamente sottoscritta, per il processo di Cassazione datata 29 maggio 1992, cioè l’atto con il quale l’IMI depositò fotocopia della procura scomparsa e dell’estratto del repertorio del notaio dott. Lupi dal quale risulta che la procura venne rilasciata; procura ed estratto che pure sono presenti in copia. Sulla memoria vi sono delle glosse la cui paternità è sconosciuta allo stato (fl. da 1077 a 1127);
- due bozze parziali di scritti difensivi della parte Rovelli, rilegati con costola in plastica grigia, destinati a ribattere i motivi terzo, quarto, quinto (quella da fl. 1128 a fl. 1171) e sesto, tutto incentrato sul quantum, (fl da 1172 a 1240) del ricorso dell’IMI contro la sentenza 26.11.1990.

#### **“ESEGESI DELLE FONTI” DELLA MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA 26.11.1990**

Residuano a questa elencazione i documenti più interessanti e cioè le “bozze” ed alcuni “promemoria”, che attestano l’illegittimo coinvolgimento nella redazione della sentenza c.d. Metta (nonché, come già detto in altro capitolo, nella redazione della perizia in primo grado), dei difensori occulti di parte Rovelli.

#### **SULL’ “AN”: LE BOZZE DI SENTENZA**

Si tratta di 4 bozze anonime di sentenza, o meglio di parti di questa, dall’esame delle quali si trarrà:

1. che la sentenza costituisce il frutto di lavoro non certo esclusivo del giudice;
2. che vi sono state prima della decisione stesure varie della motivazione, frutto di consultazioni e scambi di idee fra una persona sovraordinata ed altre con ruoli più esecutivi, di tal che la decisione sui punti più qualificanti della causa era in realtà stata già presa, almeno dal relatore e in buona parte scritta, prima della discussione collegiale;
3. che sono state coinvolti i soliti difensori occulti di Rovelli, quelli che alla fine, per questo, incassarono e in parte distribuirono i soldi porvenienti dal conto Pitara;
4. che il relatore nel redigere la voluminosa sentenza ha ampiamente copiato interi capitoli, sia sull’an che sul quantum, da quel che altri e comunque non solo lui, avevano deciso e già scritto ben prima della decisione collegiale.

In realtà le bozze sono cinque: l’ultima riguarda il quantum da fl. 1241 a fl.1295, rilegata con costolatura di plastica grigia. Di questa si parlerà più oltre in questo stesso capitolo.

Qua vanno esaminate le bozze sull’an, che sono:

1. da fl 97 a fl. 169, quella che sarà d’ora in poi chiamata “**bozza sull’an A**”, **presenta ampie correzioni e aggiunte manoscritte, con una grafia che all’evidenza non è quella di Pacifico**, come può facilmente desumersi dalla comparazione con le lettere indirizzate a Felice Rovelli presenti nel faldone 5. Di questa bozza manca la pagina 1, come si evince dal fatto che

inizia dalla pagina 2 e con un periodo tronco. **L'80% di questa bozza si può rintracciare nella motivazione depositata da Metta.**

2. da fl. 1297 a fl. 1368, che nell'originale è rilegata con una costolatura di plastica grigia e che sarà chiamata d'ora in poi "**bozza sull'an B**"; si tratta di altra copia della bozza sull'an A, ma è completamente priva della parte manoscritta e presenta invece sottolineature a lato di colore azzurro. Anche questa bozza manca della pagina 1.
3. da fl. 237 a fl. 272, che sarà d'ora in poi chiamata "**bozza sull'an C**"; questa è preceduta da un documento ad essa graffettato, intitolato "promemoria - premessa" (fl. 237 e 238) che si apre con una vera e propria dichiarazione di intenti: "*trattandosi di sentenza di annullamento per vizi di motivazione, la via per arrivare ad una conferma della precedente sentenza d'appello è costituita da una più approfondita dimostrazione in fatto della effettiva volontà delle parti*". Dopo due pagine il promemoria si tronca e vi sono – sempre graffettati alla bozza – 4 fogli di osservazioni sul quantum, che sono presenti anche nel faldone 5 e che porterebbero una diminuzione del valore della SIR, rispetto alla stima peritale, di 155,3 miliardi; da fl. 243 a fl. 272 è la bozza sull'an C, come risulta anche dal titolo a fl. 243: "*an debeatur*".
4. un'altra – ed ultima – bozza sull'an è presente in questo faldone 4 da fl. 170 a fl. 220 e verrà denominata "**bozza sull'an D**"; è contenuta in cartellina di plastica e appare per il contenuto molto diversa dalle altre.

Leggendo le quattro bozze sull'an si comprende come siano quattro edizioni di uno stesso lavoro, che viene in tappe successive incrementato di argomenti, corretto, rielaborato ed anche integrato a seconda della fase processuale nella quale i vari testi vengono predisposti e alla luce delle varie comparse depositate dalle parti. **E' così possibile, tenendo conto degli avvenimenti processuali, stabilire il momento in cui ciascuna bozza sull'an viene redatta.**

Così le bozze sull'an C e D sono più remote di quelle A e B, perchè:

- nella bozza D a pag. 7 vi sono due righe di puntini in luogo di "*affermazioni della Corte*", affermazioni che nelle bozze A e B sono invece inserite alle pagine 7, 8 e parte della 9
- nella bozza C a foglio 250 (pagina 8 della bozza C) si legge, fra parentesi, la seguente frase: "*segue esposizione delle tesi IMI che potrà esser compiutamente effettuata solo dopo la sua conclusionale, dato che la comparsa di costituzione è estremamente sintetica*". Nelle successive bozze B ed A, in quel punto della trattazione (che giunge a pag. 17 di entrambe), sono inserite 8 pagine nelle quali si riassumono le tesi delle parti; poi la trattazione, a pagina 25 delle due bozze, riprende come da bozza C.

Se ne deduce che le bozze A e B sono successive alle comparse conclusionali; la bozza C, invece, è redatta prima delle comparse conclusionali delle parti.

Poichè però ampie parti della bozza C (coincidenti per altro con le bozze A e B) sono finite nella sentenza e poichè la bozza era accompagnata dal promemoria più sopra esaminato, si deve ritenere che l'estensore della bozza - e poi della sentenza - ancor prima della comparsa conclusionale dell'IMI, aveva iniziato un lavoro di affinamento e completamento degli argomenti, il cui precipuo fine era sin dall'inizio, trovare "*la via per arrivare ad una conferma della precedente sentenza d'appello*", come da "**pro-memoria**" a fl. 237.

La bozza B, come la A, è successiva per lo meno alle comparse conclusionali, perchè ne riporta il testo; solo le aggiunte manoscritte della bozza A sono sicuramente successive anche alla discussione, perchè a foglio 128 si legge una postilla manoscritta che recita "*a tale riguardo si è sostenuto in sede di discussione ..*".

La bozza B, come il testo dattiloscritto della bozza A, è inoltre precedente alla decisione di riunire i processi (al 30 maggio 1990) o al più al 13 giugno 1990 (data della prima camera di consiglio), perchè si chiude con la frase: "*La più precisa individuazione e commisurazione delle ragioni risarcitorie dell'ing. Rovelli appartiene al giudizio sul quantum pendente in altra procedura in questa sede*". Una frase incompatibile con la riunione dei giudizi poi avvenuta.

In definitiva dunque la bozza A è certamente l'ultima e la più completa; la B è precedente, ma sicuramente successiva alle conclusionali, del 19.5.1990; la C è precedente a questa ed al deposito delle conclusionali; la D è di data incerta, ma sicuramente precedente alla A e B.

La datazione delle bozze a prima della decisione di riunire i processi è elemento molto importante, perchè attesta che **ancor prima di riunirsi in camera di consiglio il relatore**, dominus della motivazione che ha ampiamente tratto dalle bozze, colui che avrebbe informato i colleghi sul contenuto degli atti, sulla motivazione della sentenza di rinvio e quant'altro, **aveva deciso molti punti, soprattutto dell'an, in favore dei Rovelli ed aveva steso, o comunque acquisito o fatto stendere da altri, decine di pagine di motivazione in tal senso.**

Infatti la bozza D è accompagnata da un foglio, contenuto nella medesima cartellina di plastica trasparente, che indica lo stato della elaborazione e che recita: ***“n.b. copia non completamente collazionata. Sono ancor da sviluppare i seguenti punti:***

- ***sulla asserita inammissibilità della domanda di danni***
- ***sulla asserita impossibilità***
- ***considerazioni conclusive”***

La dizione di questo foglio circa gli argomenti ancora mancanti e il fatto che il contenuto si vada approfondendo ed estendendo nelle varie successive bozze, indicano che era in atto un lavoro e uno scambio di dati e bozze per la redazione della sentenza, che coinvolgeva i difensori occulti dei Rovelli.

Lo stesso agire “dietro le quinte” emerge dal foglio 113 del faldone 5: un semplice biglietto di accompagnamento di una qualche bozza, che avverte: ***“lavoro ancora da collazionare anche per eliminare iterazioni. N.B. Le parti aggiunte sono evidenziate in giallo”***; sul medesimo foglio sono segnati i numeri dei due appelli in Corte d'Appello: alla luce degli altri documenti rinvenuti si tratta di comunicazione relativa ad uno degli “stati di avanzamento” della motivazione, stesa da qualcuno che, per favorire il controllo di altra persona, aveva evidenziato il lavoro “nuovo”, in modo che il revisore potesse appuntare la sua attenzione solo sulle dette novità.

Il risultato di questa elaborazione delle bozze sarà la sentenza 26.11.1990 a “firma” Vittorio Metta; ed è impressionante quanto il documento chiamato “bozza A” sia riportato, nella parte sull'an, nella sentenza poi depositata: di **72 pagine di cui è composto solo 7 non contengono frasi che, con qualche modifica, integrazione o sistemazione, non siano state rintracciate da questo collegio anche nella motivazione della sentenza**; e forse, con maggior tempo ed attenzione, si potrebbero trovare coincidenze anche in quelle pagine.

L'”esegesi delle fonti” della motivazione c.d. di Metta, dimostra non una semplice anomalia, ma un comportamento illegittimo e penalmente sanzionato: e cioè che **prima ancora di essere discussa in camera di consiglio, la sentenza poi sottoscritta da Metta era già concordata e decisa in favore della parte Rovelli e la prova documentale di ciò si trova negli ampi brani coincidenti fra bozze e motivazione ufficiale.**

Si procederà ora ad esaminare quali parti della sentenza sull'an sono state copiate dalle bozze, e a comparare, per brevità a campione, la motivazione depositata da Metta con la sola motivazione della bozza A sull'an (quella che inizia a fl. 94 del faldone 4), in quanto essa riassume ed estende le precedenti ed è la più vicina nel tempo alla motivazione poi depositata. Solo per alcune significative frasi il confronto sarà esteso ad altre bozze.

Onde far rilevare la impressionante identità dei due testi, le parole comuni ai vari testi saranno evidenziate in grassetto.

La pagina 2 della bozza A (si ricorda che la pagina 1 è mancante, dunque si tratta del primo foglio probatoriamente disponibile) si ritrova a pag. 31 della sentenza, cioè nel capitolo 3, nel quale si tratta il fondamentale tema della determinazione dell'ambito del giudizio di rinvio.

## **SENTENZA PAG. 31**

**Sarebbe inapplicabile nella specie perché gli accordi del 1979 non potevano produrre effetti per un soggetto diverso dal costituendo Consorzio, tuttavia questa stessa doglianza sarebbe stata presa in considerazione dalla Corte nei limiti in cui denuncia la violazione dei criteri interpretativi di cui all'art. 1362 C.C., in base al quale doveva essere desunta dal giudice del merito la volontà negoziale delle parti stipulanti.**

## **BOZZA A PAG. 2**

**sarebbe inapplicabile nella specie perchè gli accordi del 1979 non potevano produrre effetti per un soggetto diverso dal costituendo Consorzio, pur tuttavia questa stessa doglianza sarebbe stata presa in considerazione dalla stessa Suprema Corte nei limiti in cui denuncia la “violazione dei criteri interpretativi” di cui all’art. 1362 codice civile, in base al quale doveva essere desunta dal giudice di merito la volontà negoziale delle parti stipulanti.**

I successivi due periodi della bozza (qui non riportati per brevità) seguono anche nella sentenza; poi, nella bozza, vi sono alcune frasi riprese dall’appunto sequestrato presso Acampora e visto più sopra, che nella sentenza vengono invece prima.

L’osmosi fra quell’appunto e la bozza A ne dimostra la finalizzazione all’elaborazione del testo che serviva a Metta per motivare la decisione.

## **SENTENZA PAG. 29**

a) ricostruire la comune volontà delle parti nell’ambito della legge n. 787 /1978, posto che la disciplina dell’art. 2331, secondo comma, CC. È derogabile, ed accertare di conseguenza, se le parti stesse **avessero voluto escludere che obblighi e diritti risultanti dagli accordi potessero essere imputati ad un soggetto giuridico diverso dal costituendo consorzio.**

## **APP. ACAMPORA FL 70309 RIGA 5**

3.1 posto che la disciplina dell’ art. 2331 , secondo comma , cod.civ. è derogabile, occorre ricostruire la comune volontà delle parti nell’ambito della legge 787/1978 e accertare di conseguenza, se le parti stesse **avessero voluto escludere che obblighi e diritti risultanti dagli accordi potessero essere imputati ad un soggetto giuridico diverso dal costituendo consorzio.**

## **BOZZA A PAG. 3, BOZZA D PAG. 3**

dato che la disciplina contemplata nell’art. 2331 II co. c.c. non è imperativa, potendo le parti derogarvi concordemente, si imponeva in sede di accertamento della comune volontà, l’esigenza ermeneutica di stabilire se le stesse, proprio per l’aggancio espresso e specifico che avevano operato alla legge 78 “non

**avessero voluto in realtà escludere che gli obblighi e i diritti da essi risultanti potessero essere imputati ad un soggetto giuridico diverso dal costituendo consorzio”.**

Parole in parte coincidenti e nella sostanza una parafrasi; nel passo seguente invece la coincidenza è maggiore:

## **SENTENZA, PAG. 30**

d) esaminare il **rapporto fiduciario (cfr. sentenza Cassazione, pag. 27) inerente alla cessione dei titoli nel quadro della disciplina normativa che le parti intendevano attuare, facendo esplicito richiamo al piano di risanamento previsto dalla legge n. 787 del 1978.**

## **APPUNTO ACAMPORA PUNTO 3.4**

3.4 è necessario l’accertamento del **rapporto fiduciario (cfr. sentenza Cassazione, pag. 27) inerente alla cessione dei titoli nel quadro della disciplina normativa che le parti intendevano attuare, facendo richiamo esplicito al piano di risanamento previsto dalla legge n. 787/ 1978.**

#### **BOZZA A E D PAGINA 4**

.... è viziata da “omissione di indagine” circa il contenuto del **rapporto fiduciario inerente alla cessione dei titoli nel quadro della disciplina normativa che le parti intendevano attuare, facendo richiamo esplicito al piano di risanamento previsto dalla legge n. 787.**

L'appunto Acampora non risulta riportato invece nella bozza C, nella quale la prima frase comune con la bozza A si rinviene a pag. 1 in fondo (si trova a pag. 10 nella bozza A); dunque i passaggi dell'appunto Acampora citati nella bozza A nelle prime pagine non si rinvencono nella bozza C, che dovrebbe perciò essere precedente al detto appunto. La bozza D riporta, per contro, alcune frasi di quell'appunto, in particolare quella sopra riportata si trova a pag. 3, in testo uguale a quello della bozza A ( e della stessa bozza B, visto che, s'è già detto, altro non è che la bozza A senza le correzioni manoscritte).

Da pag. 8 della bozza A (fl. 103, in fondo), due frasi di questa si possono rinvenire a pag. 34 della motivazione della sentenza, con qualche variante; dopo altre due frasi, a pag. 10 della bozza vi è un brano coincidente con la pag. 35 della sentenza (capitolo 4, relativo alle tesi delle parti, in particolare Rovelli, sul collegamento fra la convenzione del 1978 e l'intervento consortile), ove inizia un lungo brano copiato dalla bozza, alla quale Metta apporta qualche pregevole correzione, aggiustamento, inserzione; si prosegue così fino alla fine del capitolo 4 della sentenza (pag. 40).

Il capitolo 5 della sentenza (da pag. 40), che espone i motivi dell'IMI, si può dir copiato, anche qui con modifiche formali e inserzioni di poca portata, dalla bozza A, a partire da pag. 17 a pag. 25.

#### **SENTENZA PAG. 38 (CAP.4)**

sicchè **lungi dall'inficiare la validità e la vigenza dell'accordo stesso, il collegamento di questo all'intervento consortile rafforza tale validità e vigenza.**

#### **BOZZA A PAG. 14**

Onde, sostengono ancora, **lungi dall'inficiare la validità e vigenza dell'accordo stesso, il collegamento di questo all'intervento consortile rafforza tale validità e vigenza.**

#### **SENTENZA PAG. 42 IN FONDO (CAP. 5)**

All'art. 14 della Convenzione, poi, deve **attribuirsi necessariamente un significato coerente con le premesse indicate e, dunque, tale da escludere a priori la riferibilità degli effetti della convenzione all'I.M.I. e, con ciò, l'applicabilità dell'art. 2331, secondo comma, C.C.**

#### **BOZZA A PAG. 19**

Sostiene ancora l'Istituto che all'art. 14 della Convenzione debba **attribuirsi necessariamente un significato coerente con le premesse indicate, e dunque tale da escludere a priori la riferibilità degli effetti del contratto all'IMI e pertanto l'applicabilità dell'art. 2331, II comma, C.C.**

Del capitolo 6 della sentenza, invece, non si è rinvenuta traccia nella bozza A, evidentemente più “concreta”: questa parte della sentenza è una analisi della legge 787 del 1978, con disquisizioni in diritto per arrivare alla conclusione che essa non appare incompatibile con la norma dell'art. 2331 c. 2 cc.

Al capitolo 7, che si ripromette la “*verifica in concreto della volontà delle parti nello stipulare l'accordo 19 luglio 1979 sulla base degli elementi pretermessi nella precedente sentenza di merito*”, riprende un parziale travaso della bozza nella motivazione, ma solo la prima frase ( le

parole ora riportate fra virgolette sono presenti in entrambi i testi, da pag. 64 in basso della sentenza, che coincide con una frase della pag. 26 della bozza); poi il discorso di Metta si fa dotto e tocca gli istituti della capacità successoria “*dei concepiti e dei non concepiti*”, della donazione a nascituri, della disposizione testamentaria e della donazione a favore di enti non riconosciuti, il contratto con prestazione inizialmente impossibile, il contratto per persona da nominare e quello stipulato da rappresentante senza poteri ed ancora la rappresentanza legale dei nascituri. L’ignoto estensore della bozza non lo segue in questi aulici slanci, ma verso la fine del capitolo la sentenza “scopiazza” ancora:

#### **SENTENZA PAG. 72 IN FONDO, PAG. 73**

Anzitutto è incontestabile che **la stipula della convenzione costituì e fu considerata dalle parti un presupposto fondamentale e condizionante dell’intervento consortile.**

Ciò si desume da specifiche **circostanze:**

- a) La previsione nel **piano** di ristrutturazione predisposto dall’IMI della preventiva **definizione dei rapporti tra la “attuale proprietà” ....**
- b) la preventiva **definizione dei rapporti coi vecchi azionisti fu espressamente pattuita in un “protocollo di intesa”.**

#### **BOZZA A PAG. 26 IN FONDO**

**La stipula del contratto 19 luglio 1979 costituì e fu considerata dalle parti un presupposto fondametale e condizionante per un verso dell’intervento consortile** e proprio perché tale, un atto la cui stipula era voluta dai partecipanti al Consorzio che ne conoscevano i contenuti, impegnandosi a rispettarlo. In tal senso depongono le seguenti **circostanze:**

- a) il **piano** di intervento IMI presupponeva la previa **definizione dei rapporti tra la “attuale proprietà”..... \***
- b) la previa **definizione di rapporti con i vecchi Azionisti fu espressamente pattuita nel protocollo di intesa ....**

\*le virgolette sono apposte a mano nella bozza e la correzione è recepita in sentenza

e così via fino alla fine del capitolo 7 (pag. 82, che corrisponde a pag. 36 della bozza). Nella bozza figura, a pag. 33 (fl.128) una postilla manoscritta di 9 righe, che viene fedelmente riportata nella sentenza (pag. 79, al centro), segno che le correzioni sono state fatte proprio in vista della motivazione “ufficiale”. Per completezza va osservato come altra postilla manoscritta (l’intera pag. 55 bis della bozza) non è invece stata recepita nella motivazione.

Il capitolo 8 (pagg. 82/86) della sentenza affronta il tema degli effetti del contratto e lo stesso fa la bozza di sentenza A da pag. 36 a pag. 41: i testi sostanzialmente coincidono.

Il capitolo 9 della sentenza affronta, da pag. 86, la questione nodale della presenza di una condizione legata alla ratifica del contratto: a parte le prime due pagine iniziali e le due finali, fino a pag. 100 la motivazione usa il testo della bozza A, da pag. 44 – prima frase - a pag. 55, comprese postille e correzioni manoscritte; **è in questo modo che si dà ragione alla parte Rovelli** e non poteva essere diversamente, visto che presso i partigiani di questa il testo si era formato.

#### **SENTENZA, PAG. 82 (CAPITOLO 8)**

8 – **L’accordo del 19 luglio 1979 era, dunque, destinato ad avere, alla stregua degli elementi in precedenza evidenziati e secondo la comune volontà delle parti, definitivi e non ritrattabili effetti traslativi del controllo getionale e della titolarità azionaria del Gruppo** come è desumibile dagli specifici interessi delle parti, segnatamente dell’I.M.I. e dalla articolazione contrattuale.

#### **BOZZA A PAG. 36**

**III - L'accordo del 19 luglio 1979 era destinato ad avere, secondo la comune volontà delle parti, definitivi e non ritrattabili effetti traslativi del controllo gestionale del gruppo e della titolarità azionaria del gruppo stesso.**

#### **SENTENZA PAG. 97, SECONDA RIGA (CAPITOLO 9)**

**Per contro, sono rimaste disattese dallo stesso Consorzio e, dunque, da questo non eseguite, non già le prestazioni infungibili inerenti alla sua del pari infungibile qualità, ma le prestazioni di natura economica di pagamento del corrispettivo e di pronta manleva dalle fideiussioni**

#### **BOZZA A PAG. 53**

**mentre sono rimaste disattese dallo stesso Consorzio e pertanto dallo stesso non eseguite, non già le prestazioni infungibili inerenti alla sua del pari infungibile qualità, ma le prestazioni di natura economica di prestazione del corrispettivo e manleva dalle fideiussioni**

Altri brani del capitolo 9, uno dei principali sui quali si articola la decisione, erano presenti anche nella bozza C

#### **SENTENZA, PAG. 93 ULTIMA RIGA**

**E' pertanto insostenibile che le parti, sia pure per implicito, abbiano pattuito, attraverso l'art. 14 della Convenzione, una eventuale deroga al secondo comma dell'art. 2331 C.C., non essendosi a tal riguardo poste il problema e neppure avendo ragione di porsi.**

#### **BOZZA A PAG. 49 PENULTIMA RIGA**

**Non può dirsi pertanto, neppure per implicito, che le parti abbiano pattuito, attraverso l'art. 14 della convenzione, una eventuale deroga al II^ comma dell'art. 2331 cod. civ. non essendosi a tal riguardo poste il problema e neppure avendo ragione di porsi.**

#### **BOZZA C PAG. 25**

**Non può dirsi pertanto, neppure per implicito, che le parti abbiano pattuito, attraverso l'art. 14 della convenzione, una eventuale deroga al II^ comma dell'art. 2331 cod. civ. non essendosi a tal riguardo poste il problema e neppure avendo ragione di porsi.**

#### **SENTENZA, PAG. 95, SECONDO PERIODO**

**Quel che non ha trovato attuazione – avendo il Consorzio omesso di darvi esecuzione – non è lo svolgimento delle attività di competenza propria e tipica del Consorzio, cioè l'intervento nel Gruppo Sir Rumianca, che si è indiscutibilmente verificato, bensì l'adempimento delle specifiche clausole economiche pattuite con gli originari Azionisti ed inerenti, a loro volta, a prestazioni di corrispettivo ed a liberazioni di garanzie.**

#### **BOZZA A PAG. 51**

**Quel che peraltro non ha trovato attuazione – avendo il Consorzio omesso di darvi esecuzione – non è l'espletamento delle attività di competenza propria e tipica del**

**Consorzio e cioè l'intervento nel Gruppo Sir Rumianca, che risulta essersi verificato, bensì l'adempimento delle specifiche clausole economiche pattuite con gli originari Azionisti ed inerenti, a loro volta, a prestazioni di corrispettivo ed a liberazioni di garanzie;**

#### **BOZZA C PAG. 26**

**Quel che non ha trovato attuazione – avendo il Consorzio omesso di darvi esecuzione – non è l'espletamento delle attività di competenza propria e tipica del Consorzio e cioè l'intervento nel Gruppo Sir Rumianca, che è pacifico essersi verificato, bensì l'adempimento delle specifiche clausole economiche pattuite con gli originari Azionisti ed inerenti, a loro volta, a prestazioni di corrispettivo ed a liberazioni di garanzie;**

Il capitolo 10 prosegue la trattazione del significato da attribuirsi alla previsione della ratifica da parte del Consorzio, contemplata dall'accordo 19 luglio 1979 alla clausola 14.

Metta prosegue a copiare il testo predisposto dai partigiani di Rovelli: certo lo modifica, sostituisce gli incipit delle frasi, toglie, per questione di "stile", l'avverbio "onde" di cui l'estensore della bozza abbonda, coordina il discorso, cambia alcune parole e locuzioni, inserisce ben due frasi (l'ultima di pagina 101 e la prima di pagina 102): ma, tuttavia, il testo del capitolo 10 della sentenza è ben riconoscibile in quello della bozza A da pagina 55 a pagina 61 (esclusa la postilla di una pagina manoscritta, di cui s'è detto, che è scomparsa).

#### **SENTENZA, PAGINA 100**

10 – Peraltro – e vi si accenna per completezza d'indagine – **la responsabilità risarcitoria dell'I.M.I. dovrebbe ravvisarsi anche nell'ipotesi in cui dovesse ritenersi la ratifica del Consorzio quale condizione essenziale di adempimento delle clausole economiche di che trattasi.**

#### **BOZZA A, PAG. 55, BOZZA C PAG. 29**

In ogni caso, **la responsabilità risarcitoria dell'I.M.I. dovrebbe comunque ravvisarsi anche nell'ipotesi che dovesse ritenersi la ratifica del Consorzio aver assunto, per implicito, valore di condizione essenziale di adempimento delle clausole economiche di cui trattasi.**

#### **SENTENZA, PAGINA 105 PENULTIMA RIGA**

Fatto sta che, **al di là delle specifiche deduzioni delle parti, non risulta in alcun modo dimostrata la contestazione delle indicate irregolarità, il cui accertamento, peraltro, poteva rientrare nella meccanica di controllo e di valutazione prevista e disciplinata dalle parti all'art. 4 della convenzione**

#### **BOZZA A PAGG. 60, IN FONDO, E 61**

**Al di là delle varie articolazioni delle deduzioni del Cav. Rovelli e della FIND, non risulta dimostrata in fatto la esistenza delle asserite anomalie, il cui accertamento, peraltro, rientra nella meccanica di controllo e di valutazione espressamente prevista e disciplinata dalle parti all'art. 4 della Convenzione 19 luglio 1979.**

Vale la pena di riportare che anche il periodo che conclude la bozza C che si ritrova, con qualche mutazione, nella bozza A e poi nella sentenza:

## **SENTENZA, PAGINA 101, PENULTIMO PERIODO**

**Pertanto, se l'accordo non fu ratificato in ciò che atteneva alle clausole economiche, ciò non dipese certo da fatto indipendente dalla volontà dell'I.M.I., bensì da fatto ad esso addebitabile.**

## **BOZZA A, PAG. 57, PRIMO PERIODO**

Onde, può affermarsi che, **se l'accordo non fu ratificato in ciò che atteneva alle sue clausole economiche, ciò non dipese** per quanto attiene alle tesi sin qui considerate **da fatto indipendente dalla volontà dell'IMI**, a tal fine determinante, ma al contrario **da fatto ad esso addebitabile**, onde esso non può dedursi ad esimente “della sua responsabilità risarcitoria”.

## **BOZZA C PAG. 30**

Onde, può affermarsi che, **se l'accordo non fu ratificato in ciò che atteneva alle sue clausole economiche, ciò non dipese certo da fatto indipendente dalla volontà dell'IMI**, a tal fine determinante, ma al contrario **da fatto ad esso addebitabile**, onde esso non può dedursi ad esimente “della sua responsabilità risarcitoria”.

Il capitolo 11 della sentenza (pagg. 106/113), ad eccezione delle prime due frasi, utilizza la bozza A da pagina 61 a pagina 70. Le prime due frasi sono nient'altro che un raccordo e si può notare come l'opera della revisione finale prima del deposito, quella più schiettamente di Metta, consista più che altro in questo: raccordare i periodi, spesso modificarne l'incipit per concatenarli meglio, togliere “iterazioni”, rimpiazzare i termini impropri: ma il senso giuridico, quello resta sempre tipico dei partigiani di Rovelli che hanno concepito e scritto le bozze.

Il capitolo 12 della sentenza, invece, non è presente nelle bozze, ma in realtà è un sunto di quanto sin lì detto e ciò secondo la regola retorica di cui parla già Cicerone, che suggerisce, dopo un discorso complesso e approfondito, di offrire all'ascoltatore/lettore anche un sunto che riavvicini argomenti altrimenti troppo lontani e che potrebbero disperdersi: la “demonstratio”. Un testo nuovo, dunque, ma con argomenti già usati.

Anche il capitolo 13 della sentenza è farina del sacco di Metta, o meglio si può dir solo che non proviene dalle bozze che s'è riusciti a sequestrare.

Ma già le ultime tre pagine (dall'ultimo periodo di pagina 130 a pag. 134) del capitolo 14 della sentenza – relativo alla manleva dalle fideiussioni - sono copiate da pag. 70 a pagina 72 della bozza, la quale presenta molte postille manoscritte, anch'esse recepite nella sentenza.

## **SENTENZA, PAG. 133, ULTIMA FRASE PRIMA DEL PASSAGGIO ALLA DECISIONE SUL QUANTUM**

Non appare, dunque, logicamente **credibile che l'ing. Rovelli abbia acconsentito a cedere titoli di credito per ingente ammontare se non vi fosse stato costretto dalla necessità (peraltro ampiamente comprovata dagli atti prodotti nel corso del giudizio) di evitare maggiori pregiudizi e tanto meno appare credibile che un organo pubblico, come il Comitato d'Intervento (presieduto da un magistrato) si sia prestato ad una simulazione allo scopo di creare una fittizia ragione di risarcimento in favore dell'ing. Rovelli.**

## **BOZZA A, PAG. 72, ULTIMO PERIODO PRIMA DELLA MENZIONE DEL “GIUDIZIO SUL QUANTUM PENDENTE IN ALTRA PROCEDURA IN QUESTA SEDE”**

**Nè è credibile che l'ing. Rovelli abbia acconsentito a cedere titoli di credito per ingente ammontare ove non vi fosse stato costretto dalla necessità (peraltro comprovata dagli**

**atti prodotti in causa) di evitare maggiore pregiudizio e tanto meno appare credibile che un Organo Pubblico, come il Comitato pubblico, presieduto da un magistrato, si sia prestato ad una simulazione allo scopo di creare una fittizia ragione di risarcimento in favore dell'ing. Rovelli.**

**In conclusione si potrebbe dire che ci si trovi davanti ad un'opera dal finale già scritto: se non fosse che, invece, la bozza A termina dicendo che per il quantum *“pende ultra procedura in questa sede”*. Per chi sa che, invece, in sede di decisione an e quantum vennero riuniti quello della bozza è un finale veramente a sorpresa, che conferma in via definitiva come sia stata redatta prima della udienza del 30 maggio 1990 (quando solo detta riunione venne disposta).**

In realtà da questo finale della bozza si può cogliere quella che era la massima incertezza e che, come detto, tale restò fino all'ultimo: avrebbe il collegio consentito di “tener buona” quella perizia, magari facendo qualche sconto all'IMI, o avrebbe rilevato “buchi” tali da imporne la ripetizione? La bozza A è molto vicina alla data della decisione, riporta le conclusioni dell'IMI in sede di discussione, forse è anche stata emendata fra il 30 maggio e il 13 giugno (atteso che, come già detto, in una postilla della bozza si fa riferimento a quanto sostenuto dall'IMI in sede di conclusioni alla udienza del 30 maggio), ma ancora il dato sulla riunione è in forse; e questo perchè non si era sicuri che il collegio non potesse decidere di rinnovare la perizia, evento assolutamente paventato dai difensori occulti di Rovelli, ora, come ai tempi di Minniti (cfr. oltre paragrafo sul “quantum”).

#### **ANCORA SULL'AN: I PROMEMORIA E IL COORDINAMENTO FRA GLI ESTENSORI**

Le bozze della sentenza non sono i soli documenti utili a comprendere come maturò la motivazione sull'an.

Vi è l'appunto consegnato da Acampora di cui sopra s'è detto, che attesta la sua partecipazione alla decisione; vi sono i biglietti in apertura delle bozze, anche questi già visti, che annotano i progressi della elaborazione, le parti ancora da scrivere, l'effettuata – o meno – collazione; ma vi sono anche altri tre documenti i quali ulteriormente dimostrano come fossero in atto consultazioni sulla redazione delle bozze, che poi furono trasfuse, come s'è visto, nella motivazione.

Si tratta:

1. del documento (fogli da 219 a 235 fald. 5 ), che si apre in modo acefalo, e ad un certo punto - dopo considerazioni articolate nei punti da 2 a 10 (il numero 1 manca) inerenti la vicenda IMI-Rovelli che fanno pensare alla scaletta/riassunto della sentenza - reca la dizione: “II – SULLE INDICAZIONI RICEVUTE” (fl. 223), cui s'è fatto accenno più sopra;
2. di un appunto (fl. 125 e 126 fald. 5 ) in cui un anonimo estensore “chiede”, ad un altrettanto anonimo destinatario, indicazioni circa la utilità di determinate produzioni nella causa *“alla udienza del 4.12.1989”* e se ciò potrebbe giustificare da parte dell'IMI una richiesta di rinvio e *“se si approva ... che i documenti di cui trattasi siano depositati prima della udienza in Cancelleria, per evitare pretesti di rinvio”*; infine **l'appunto considera la opportunità di una riunione** dei due appelli. Sull'appunto sono annotate a margine a mano alcune risposte quali: “sì” e “rilevante”, segno di un colloquio avvenuto.
3. di un documento di due fogli (133 e 134 fald. 5 ) intitolato *“Appunto (di replica alle osservazioni al 1^ appunto)”*, che, proprio per questo, prova lo scambio di opinioni avvenuto a riguardo della redazione della motivazione. Si tratta di una replica all'appunto Acampora, per il chiaro riferimento ai punti 3.1 e 3.2 espressamente citati, e al relativo contenuto: in particolare parlando del punto 3.2 si fa riferimento alla pagina 29 della sentenza della Cassazione, che è proprio quella citata al punto 3.2 dell'appunto Acampora.

Questi scritti destinati allo scambio di opinioni sono documenti parziali, nel senso che non tutto di loro è noto, non si conoscono destinatari e mittenti, e a volte il testo non è completo (per esempio dall' ”appunto di replica”, si apprende che probabilmente l'appunto Acampora aveva più sezioni, perchè è citata una parte III che non è nota). Ma è da questi scritti provato che vi sono state

intense consultazioni con oggetto il comportamento delle parti e la redazione della motivazione: **dunque la futura decisione.**

Non solo: è chiaro che fra le persone che si consultavano una dava “indicazioni” – dato testuale per altro - ed altre ne richiedevano e ricevevano, in posizione subordinata, per redigere quello che si è rivelato essere la minuta della sentenza oltre che per decidere le produzioni difensive.

Ciò si dimostra non solo perchè parte dell’”Appunto Acampora” è finito nella motivazione ufficiale, ma anche perchè espressamente a fl. 223 del faldone 5, **“sulle indicazioni ricevute”** vengono richieste delucidazioni su argomenti trattati poi nelle bozze e nella sentenza. In fondo al fl. 223 si dice infatti **“a) in ordine alla ricostruzione della volontà delle parti sul punto, l’argomento è stato trattato a pag. 16 e sgg. della bozza sia in relazione all’autonomo interesse dell’IMI alla irreversibile acquisizione del controllo della SIR prima dell’intervento consortile, sia in relazione alla analisi della meccanica contrattuale. Occorre un maggiore approfondimento?”**.

A pagina 16 della bozza sull’an C (fl. 258 del faldone 4) in effetti si parla della convenzione del luglio 1979 come necessario e irreversibile presupposto dell’intervento nella SIR, perchè **“non solo consentì la immediata assunzione del controllo gestionale ed azionario del gruppo SIR Rumianca, ma altresì costituì il presupposto del successivo aumento di capitale”** (pag. 16 bozza C), concludendo, dopo tre pagine, che **“appare evidente che nel momento in cui si procedette alla stipula, l’unico evento che le parti non ebbero presente fu quello di una sua eventuale non ratifica da parte del costituendo consorzio bancario”** (pag. 19 bozza C).

E’ dunque testuale che chi redige il foglio 223 era l’estensore della bozza il quale chiedeva delucidazioni sulle “indicazioni ricevute” e voleva sapere se il suo lavoro andava bene. Ancora una volta per rinvenire questo personaggio che forniva indicazioni bisogna ricorrere all’ ”appunto Acampora”, perchè a fl. 224 e 225 si legge: **“(C) Per quanto concerne il punto 3.3, la mancata ratifica del Consorzio non ha fatto venir meno l’intervento consortile, nè la definitiva acquisizione del controllo del gruppo. Questo punto non è opportunamente trattato nell’atto di riassunzione o non è rilevante?”**.

Il punto 3.3 dell’appunto Acampora riguarda proprio **“la natura della ratifica e gli effetti della mancata ratifica sulle obbligazioni del Consorzio”**.

**E’ perciò documentalmente provato che alla redazione della sentenza sull’an parteciparono più persone con ruoli diversi e che tra queste ve ne era una che dava le indicazioni per il lavoro degli altri.**

## **SUL QUANTUM: LA BOZZA DI CTU, PROMEMORIA E CONTEGGI ; LA BOZZA DI SENTENZA**

Della bozza della CTU (da fl. 1034 a 1074) si è già detto a proposito della sentenza di primo grado sul quantum, nella quale il collegio Campolongo-Goldoni-D’Agostino in toto abbracciò il giudizio dei periti: dal raffronto del testo ufficiale con quello in possesso di Pacifico – per quel che è possibile, dato che di quest’ultimo sono state trovate solo 41 pagine, mentre la perizia è molto più lunga – emerge che la redazione finale del testo poi depositato è avvenuta per sintesi, estromettendo molte locuzioni e frasi, senza mutarne il senso complessivo.

In apertura del faldone 4 (fl.1-12) vi è un “promemoria” recante nell’intestazione l’indicazione dattiloscritta “riservato” ed altra, invece manoscritta, “studio Are” (altra copia si trova da fl. 221 a fl.236) che esplicitamente si propone lo **“scopo di accertare se, ed in quale misura, possa ipotizzarsi una riduzione della quantificazione risarcitoria operata dal Tribunale di Roma con la nota sentenza del 18.4 – 13.5.1989. Nel corso di tale esame si è tenuto conto, ancorchè non radicalmente nuovi, degli argomenti sviluppati dall’IMI in sede di Appello della sopra menzionata sentenza”**.

Il promemoria venne scritto, dunque, dopo la notifica degli appelli, ma sicuramente prima del 30 maggio: inizia infatti con la frase: **“in previsione della prossima udienza di decisione del 30 maggio”**.

In sintesi, vi figurano le seguenti osservazioni:

- ogni lira di valore della SIR in perizia, per effetto di interessi e rivalutazione, valeva 3,5 Lire alla data della decisione e si ipotizza che *“la riduzione di 50 miliardi all’origine corrisponderebbe ad una riduzione di 175 miliardi di oggi; riduzione plausibile ed accettabile in un’ottica di contenimento, anche a scopo di “immagine”* (virgolette presenti nell’originale) *della cifra globale finale”* (fl.6): e questo è un dato che vien fornito chiaramente allo scopo di far capire all’interlocutore quale sacrificio corrisponda all’”ottica di contenimento” e quanto costi l’”immagine”.
- l’IMI sollevava sulla stima effettuata questioni generali e di metodo, sostenendo la necessità di effettuare una stima con criterio reddituale e di mutare la data di riferimento della valutazione, questioni che, pur resistibili secondo l’estensore, **potevano portare a dover rinnovare la perizia ovvero ad effettuare approfondimenti, fatto questo ritenuto estremamente pernicioso per la parte Rovelli**
- altre censure di tipo tecnico dell’IMI non comportavano invece la necessità di rinnovare la perizia: per esempio quelle inerenti le modalità di consolidamento, gli interessi di mora pagati dalla SIR per il 1978, l’aumento della riduzione forfettaria sulla stima Kellog dal 40 al 60 %, argomenti questi che avrebbero potuto portare a riduzioni quantificabili anche senza ripetere o approfondire l’accertamento peritale
- si ipotizza quindi di accettare le tre obiezioni dell’IMI ora dette – o almeno due di esse – **quale via per evitare un nuovo incarico peritale**: *“volendo trovare un argomento su cui fondare una riduzione, questo sembra preferibile ad altri perchè qualsiasi approfondimento in merito potrebbe portare ad un dannoso allungamento dei tempi di decisione”* (fl. 5); infatti dovrebbe essere determinato l’esatto importo da defalcare, *“determinazione che, ove non altrimenti compiuta, potrebbe comportare la temuta necessità di un supplemento di perizia”* (fl.9)
- conseguentemente si calcola la riduzione che, da tali accettazioni, deriverebbe al risarcimento riconosciuto a Rovelli, abbassando il valore della SIR di 73,2 miliardi, in un’ipotesi, e di ulteriori 22 miliardi, in altra ipotesi.

**Si tratta dunque di una sorta di proposta di riduzione del risarcimento, al fine di salvaguardare la perizia effettuata, con interessanti deduzioni che verranno riprese più oltre quando si analizzeranno le motivazioni della sentenza sul quantum.**

Va posto in rilievo che queste riduzioni erano atte a tranquillizzare quei giudici che fossero preoccupati dalla entità della somma oggetto della decisione e dunque ad indurli a non approfondire più di tanto l’esame condotto da Metta, o da chi per lui, sul quantum, accettando le sue limitative argomentazioni. Non è un’illusione di questo Tribunale, ma lo afferma esplicitamente un giudice di quel collegio, il dott. Paolini: *“Il collegio era preoccupato dell’importo ... c’erano dei grossi problemi perché, come capita in tutte le cause dove ci sono soldi, ad ogni consulenza corrispondeva una consulenza diversa e ... si trattava di valutare un compendio di aziende di un certo corso”* (cfr. più approfonditamente oltre).

Una proposta di riduzione che non può non coinvolgere i difensori “ufficiali”, atteso che necessariamente si riflette sull’atteggiamento difensivo da tenersi innanzi alla Corte d’appello. **Una proposta di riduzione che si prefigge, anche, per finalità “di immagine”, di moderare un risarcimento che altrimenti potrebbe parere eccessivo; il che corrisponde, guarda caso, a ciò che sbandiera Metta nelle sue difese personali e cioè di aver ridotto le spettanze dei Rovelli.**

Per indorare questa pillola, che Rovelli deve mandar giù, ma che poteva servire per tranquillizzare il collegio giudicante, si prospetta la assai temuta ripetizione della perizia.

L’”ottica di contenimento” del risarcimento, è citata due volte nel documento, a pag. 6 alla quarta e alla ventunesima riga e ha questo inequivoco significato: **il risarcimento doveva essere diminuito per motivi di immagine, non certo giuridici e qualcuno forniva i dati per valutare quanto ciò potesse costare a Rovelli e quanto invece convenirgli.**

Quel che sarà poi deciso in sentenza corrisponderà solo parzialmente a quel che questo promemoria riservato prospetta, mentre altri scritti trovati a Pacifico saranno invece più vicini alle soluzioni adottate nella sentenza.

Infatti nel **faldone 5 a fl. 131**, accanto alla copia su carta fax dell’appunto Acampora, vi è un prospetto intitolato “da appunto Are”, ove si fanno calcoli analoghi sulla riduzione del

risarcimento, con il 40 % forfettario portato a zero, come sarà in sentenza; si fanno anche altre ipotesi, più vicine alle soluzioni poi adottate in sentenza rispetto al promemoria che apre il faldone 4. Nel fl.131 del faldone 5 si fanno due diverse ipotesi che portano l'una alla valutazione del danno in 235,7 miliardi, l'altra in 89,4 miliardi.

Ancora nel **faldone 5, ma a fl. 110-117** vi è un altro scritto nel quale si fanno valutazioni differenti circa la riduzione del risarcimento, di cui il promemoria riservato che apre il faldone 4 fornisce l'“ottica”. Sono altre ipotesi di “contenimento” del risarcimento, altre osservazioni sulle cifre. **Da questi documenti sul quantum si trae la conclusione che, come sull'an, vi è stato scambio di opinioni fra Pacifico ed altri, probabilmente Acampora o qualcuno a questi vicino, vista la collocazione del fl. 131 nella stessa cartelletta del già visto “appunto Acampora”; una trattativa ufficiosa sulle poste da togliere e quelle da confermare, per concordare una soluzione che, per tutelare l'“immagine”, arrivasse a ridurre – ma non troppo – il risarcimento, ma comunque evitasse la ripetizione della consulenza.**

**A completamento di queste trattative è stata trovata la bozza sul quantum che riflette testualmente brani interi della futura sentenza e che conferma come il contenimento del risarcimento sia stato in realtà concordato.**

**Dunque la liquidazione operata in sentenza è il frutto di questo occulto lavoro, non certamente del libero convincimento del giudice Metta.**

Sarà utile a questo punto una tabella sinottica delle varie ipotesi di “sistemazione” delle varie poste contabili, ivi compresa quella della bozza di sentenza sul quantum, onde consentirne il confronto (le cifre esposte sono in miliardi di Lire; si tenga conto che il valore sul quale operare queste detrazioni erano i 326,3 miliardi stabiliti in primo grado quale valore della SIR).

Per facilitare la lettura nelle prime due colonne sono riportati i dati del “promemoria riservato”, nella terza e quarta quelli del documento intitolato “Da “appunto Are””, nella quinta colonna l'altro promemoria rinvenuto e nella sesta colonna i dati risultanti dalla bozza di sentenza.

## **QUI INSERISCI LA TABELLA A**

**Con l'ausilio di questa tabella si può cercare di datare qualcuna delle varie ipotesi contemplate:** quella più vicina alla sentenza è quella del foglio 131 del faldone 5, ipotesi B, perché annulla la riduzione forfettaria e prudenziale del 40 % sulle plusvalenze, che invece tutti gli altri conteggi, compresa la bozza sul quantum, incrementano al 60 %; inoltre l'ammontare della riduzione conseguente alle modalità del consolidamento coincide fra la sentenza ed la medesima ipotesi B dell'appunto a foglio 131. Questo documento inoltre è contenuto nella stessa cartelletta dell' “appunto Acampora” e insieme ad altri due fogli – che però trattano dell'an – intitolati “*appunto di replica alle osservazioni al primo appunto*” (di cui s'è detto) e questa dizione indica che si tratta di ipotesi formulate già dopo uno scambio di missive, dunque non iniziale.

Solo nel promemoria che apre il faldone 4 infine vi sono spiegazioni dell' “ottica di contenimento” che paiono date per scontate nel foglio 131; dunque il promemoria detto dovrebbe temporalmente precedere l'appunto a fl. 131.

**La bozza sul quantum, invece, pare piuttosto antecedente rispetto alla discussione del 30 maggio**, non solo perché le ipotesi economiche che formula sono distanti e a volte inverse rispetto alle determinazioni della sentenza, ma anche **perché in essa si dice** (pag. 3, fl. 1243 del faldone 4) “*nella specie il giudizio di rinvio si è concluso con separata sentenza in data ..... (puntini di sospensione presenti nell'originale) emessa in questa sede, che ha confermato la precedente sentenza in data ..... (puntini di sospensione presenti nell'originale) sull'an (sottolineatura dell'originale)*”.

**Dunque ancora una volta (ma questa volta in modo clamoroso) la stessa bozza sul quantum dimostra come ben prima che si tenesse la camera di consiglio era stato già deciso dal giudice Metta e dai suoi collaboratori esterni, tra uno studio legale e l'altro, che la sentenza di primo grado sull'an doveva essere confermata a tutto favore della parte Rovelli.** E ciò in piena armonia con i principi di “autonomia e soprattutto indipendenza” che sempre debbono presiedere alla attività di un magistrato.

Riprendendo il discorso relativo alla bozza sul quantum, questa appare molto lontana dalla decisione, perché la motivazione ufficiale se ne discosta in vari punti ed appare molto più estesa e approfondita: forse, proprio perché quella minuta abbisognava di sostanziali rifacimenti, la bozza

venne letta in camera di consiglio il 10 ottobre 1990, ben 4 mesi dopo la prima camera di consiglio del 13 giugno.

**Tuttavia, anche in questo caso, significativi brani del documento sequestrato presso Pacifico sono migrati nella motivazione e l'unico veicolo possibile era l'imputato Vittorio Metta che, dunque, prima di entrare in camera di consiglio, aveva concordato con altri alcune delle soluzioni ovvero recepito l'esito di quelle trattative.**

Sarebbe qui lungo riportare tutti i brani della bozza sul quantum, per cui se ne faranno solo degli esempi, onde dimostrare la parentela fra i due testi; riassumendo si può dire **che la sentenza riproduce la bozza sul quantum nei seguenti passi:**

1. da pag. 187 (ultime righe) fino a pag. 190, è copiata dal testo della bozza da pag. 13 (fl 1253) a pag. 16 (fl 1256)
2. da pag. 195 secondo periodo a pag. 196, sulla data cui riferire il consolidamento, vi sono frasi coincidenti a quelle da pag. 24 (fl. 1265) in fondo a pag. 25, anche se in questo brano sono presenti numerose inserzioni e varianti
3. i primi tre periodi del paragrafo 26 della sentenza a pag. 206, sulla detrazione degli interessi di mora per 16 miliardi, corrispondono, con qualche ampliamento, a pag. 42 della bozza
4. l'intero capitolo 33 della sentenza, da pag. 234 a pag. 244, sul superamento del limite del 10% del capitale della holding, è identica alla bozza da pag. 45 alla fine, a pagina 56 Segue la comparazione di alcuni passi (in neretto le parole uguali).

#### **SENTENZA PAG. 188 PRIMO PERIODO**

**In realtà, aveva soggiunto, le previsioni di perdita non si fondavano su una presunta "debolezza" aziendale, ma su una prevista crisi di sovrapproduzione alla luce della quale fu assunta la decisione di interrompere la realizzazione di impianti in avanzata fase di costruzione se non addirittura di collaudo.**

#### **BOZZA SUL QUANTUM PAG.13 ULTIMO PERIODO**

**In realtà, soggiungono, le previsioni di perdita non si fondavano su una presunta debolezza aziendale, ma su una prevista crisi di sovrapproduzione in base alla quale fu assunta la decisione di interrompere la realizzazione di impianti in avanzato corso di realizzazione se non addirittura di collaudo.**

**Osservazioni:** periodo identico, cambia solo una locuzione avverbiale e il tempo di un verbo.

#### **SENTENZA PAG. 189 PRIMO PERIODO**

Al riguardo **non può considerarsi senza rilievo il fatto che, al di là delle censure formulate dall'IMI al criterio seguito dai cc.tt.uu. e fatto proprio dal Tribunale, cioè di fare riferimento alla consistenza obiettiva dei cespiti, tale criterio fu, in epoca non sospetta, assunto dall'IMI stesso a base della formulazione specifica dei quesiti rivolti agli esperti della First Boston, allorchè alla fine del 1976, si operò. Da parte del detto Istituto, una verifica generale della consistenza patrimoniale del Gruppo che non casualmente e certo opportunamente, in considerazione della obiettività e della autorevolezza della fonte, ha costituito il punto di partenza dell'accertamento poi svolto nel giudizio di primo grado dai cc.tt.uu. e costituisce ora la base per la definizione liquidativa del danno.**

#### **BOZZA SUL QUANTUM PAG.14 ULTIMO PERIODO**

A tal riguardo **non può considerarsi senza rilievo che, al di là delle censure formulate dall'Istituto Mobiliare Italiano al criterio seguito dai C.T.U. di fare riferimento alla consistenza obiettiva dei cespiti, tale criterio fu, in epoca non sospetta, assunto dall'Istituto stesso a base della formulazione specifica dei quesiti rivolti agli esperti**

della Pullmann Kellog e First Boston, allorchè alla fine del 1976, si operò da parte del detto Istituto, una verifica generale della consistenza patrimoniale del gruppo. Verifica che non casualmente e certo opportunamente, in considerazione della obiettività e della autorevolezza della fonte, ha costituito il punto di partenza dell'opera poi svolta, in sede giudiziaria, dai Consulenti Tecnici d'Ufficio.

**Osservazioni:** Nella sentenza pochissime modifiche al testo preparato prima della discussione: già da allora s'era deciso che la perizia Kellog doveva essere la base della decisione e questo Metta ha fedelmente eseguito; si vedrà infra il significato economico di adottare quella stima effettuata a valori "di rimpiazzo".

#### **SENTENZA PAG. 190 ULTIMO PERIODO**

**Peraltro a tal fine, sono ininfluenti gli argomenti generici svolti in corso di causa (e quindi anche in primo grado) in via di principio dall'una e dall'altra parte, occorrendo esaminare analiticamente e nella loro concretezza le già riferite specifiche argomentazioni ha costituito il punto di partenza dell'opera poi svolta, in sede giudiziaria, dai Consulenti Tecnici di Ufficio.**

#### **BOZZA SUL QUANTUM PAG.16 PENULTIMO PERIODO**

**A tal fine, peraltro, sono ininfluenti gli argomenti generici svolti in via di principio dall'una e dall'altra parte, occorrendo esaminare analiticamente e nella loro concretezza i punti specifici di dissenso sulla valutazione operata dai C.T.U. in prime cure.**

**Osservazioni:** Qui le parole coincidenti sono meno che negli altri casi, ma il senso è identico: no alla revisione generale della perizia, sì a specifiche e ben determinate variazioni. Come da promemoria.

#### **SENTENZA PAG. 207, CAP. 26, SUGLI INTERESSI MORATORI**

La doglianza è fondata e di conseguenza il valore patrimoniale netto del gruppo va rettificato in riduzione dell'importo all'epoca indicato in L. 16 miliardi; ciò in quanto **le indennità di mora discendono da un titolo contrattuale (contratto di mutuo) ed è ininfluente la prassi, di cui peraltro la difesa dell'ing. Rovelli e della Find non forniscono dimostrazione alcuna, di procedere al loro abbuono in occasione del pagamento delle rate.**

Comunque, **anche ove una tale prassi fosse effettivamente esistita, essa sarebbe stata dovuta ad un atteggiamento di mera benevolenza nel quadro di rapporti correnti tra istituto di credito e clientela, tale da costituire una mera spes, non legittimante l'elisione del relativo debito passivo.**

#### **BOZZA SUL QUANTUM PAG.42 PARAGRAFO "INDENNITÀ DI MORA"**

Lacensura è fondata. **Le indennità di mora discendono da un titolo contrattuale (contratto di mutuo) ed è ininfluente la prassi, di cui peraltro la difesa Rovelli non fornisce dimostrazione, di procedere al suo abbuono in occasione del pagamento delle rate.**

**Invero, anche ove una tale prassi sussistesse, essa comunque corrisponderebbe ad un atteggiamento di mera benevolenza nel quadro di rapporti correnti tra Istituto e cliente, tale da costituire una mera spes, non legittimamente certo la elisione del relativo debito passivo.**

**Osservazioni:** un argomento facile, deciso da tempo nell' "ottica di contenimento": erano "solo" 16 miliardi. Molte parole identiche e solo poche correzioni, tra le quali però non figura quella della impropria espressione finale "debito passivo".

#### **SENTENZA CAP. 33, PRIMO PERIODO PAG. 234 E PENULTIMO PERIODO PAG. 244**

Deve, **a questo punto**, esaminarsi un'altra censura solleva dall'I.M.I., **secondo il quale, in ogni caso, anche se l'indagine di cui all'art. 4 della convenzione avesse portato ad un risultato utile** – come, in effetti, è stato – **egualmente tale risultato avrebbe potuto liquidarsi solo nei limiti ed alle condizioni di cui ai successivi artt. 5 e 6 della convenzione stessa.**

#### **BOZZA SUL QUANTUM PAG.45 E 55**

... Resta **a questo punto** da esaminare **altra** questione sollevata dall'appellante incidentale **secondo il quale, in ogni caso, se anche l'indagine di cui all'art. 4 della convenzione avesse, in negata ipotesi portato ad un risultato positivo egualmente tale risultato avrebbe potuto liquidarsi solo nei limiti ed alle condizioni di cui ai successivi artt. 5 e 6 del contratto 19 luglio 1979.**

... (DOPO 10 PAGINE PERFETTAMENTE UGUALI)

**Può darsi che, anche in presenza di una tempestiva ed integrale esecuzione delle misure di rifinanziamento previste nel piano predisposto dall'I.M.I., l'intervento consortile si sarebbe egualmente concluso in perdita per i partecipanti e per i creditori, ma questo, allo stato, costituisce una mera ipotesi, non certamente tale da elidere la sostanziale rilevanza degli inadempimenti.**

(DOPO 10 PAGINE PERFETTAMENTE UGUALI)

**Può darsi che, anche in presenza di una tempestiva ed integrale esecuzione delle misure di rifinanziamento previste nel piano IMI, l'intervento consortile si sarebbe egualmente concluso in perdita per i partecipanti e per i creditori. Ma questa è, allo stato, una pura ipotesi, non certamente tale da elidere la sostanziale rilevanza dei ravvisati inadempimenti.**

**Osservazioni:** un capitolo finale della sentenza, ma di fondamentale importanza, che consentiva di superare il tetto del valore della SIR previsto nel contratto, ma che presentava non poche incongruenze con il resto della sentenza, atteso che qui si dava per non effettuato pienamente il finanziamento, mentre nella motivazione sull' "an" lo si dava come avvenuto; incongruenze che, a questo punto, possono farsi risalire ad una frettolosa coordinazione degli estensori. **In ogni caso si tratta di dieci pagine di sentenza interamente copiate dalla bozza sequestrata a Pacifico.**

\* \* \*

In conclusione, tutta la causa Imi-Sir in sede di rinvio, è stata condizionata dal vizio d'origine, quello cioè di **un giudice istruttore e relatore etero-diretto e prono – per esclusivi motivi di lucro – agli interessi di una delle parti in causa:** tanto che le espressioni "motivazione Metta" e "relatore Metta" sono altamente riduttive e non corrispondono alla realtà storica. Vanno sostituite con quelle "motivazione Metta- parte Rovelli" e "relatori Metta-parte Rovelli".

Non occorrerebbe dire altro, circa la sussistenza del contestato reato di corruzione in atti giudiziari.

Qui non siamo in presenza di una "semplice anomalia" processuale, indizio da valutare – giusta la sentenza 30-11-2002 delle S.U (cfr. posizione Verde e, oltre, causa Lodo Mondadori) – tenendo presente la "collegialità" della decisione. **Qui si ha la prova piena** che sia per la relazione in camera di consiglio, sia per la motivazione della sentenza, sia per la decisione della controversia, **il giudice Metta si è messo al servizio di una delle parti (Nino Rovelli),** fruendo di una non

istituzionale “collaborazione” da parte di chi era anche stato in grado di entrare in possesso di una copia della ancora non pubblicata sentenza della Suprema Corte. Si vedrà a tempo debito (cfr. più oltre capitolo movimentazioni finanziarie di Metta) come il giudice Vittorio Metta non sarà in grado di dare alcuna ragionevole spiegazione in ordine al continuo flusso di denaro che risulterà nella sua disponibilità a partire dal febbraio 1990. Sicché si può qui anticipare come la sentenza Imi-Sir sia stata dall'imputato venduta dietro corresponsione di denaro.

Qualche ulteriore considerazione si può ancora fare, però, perché altri spunti possono trarsi dalla intera motivazione di “Metta”, dovendosi comunque dare conto anche degli esiti della camera di Consiglio.

## **LA MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA 26-11-1990**

Presidente del Collegio alla udienza del 30 Maggio 1990, non doveva essere Valente, ma Sammarco, come si desume dalle tabelle della Corte di Appello, secondo il decreto 13-4-1990 dello stesso Sammarco (cfr. faldone 31 pro.dib.PM in proc. Imi-Sir, fg. 1041-1042). Dunque questi si fece sostituire, forse perché, come ha detto lui stesso, i capi degli uffici non dovevano presiedere cause importanti, perché su di loro “*confluivano le influenze esterne... certe segnalazioni, certe spinte*”.

In questa fase, già s'è fatto cenno, innanzi alla prima sezione della Corte d'Appello di Roma si riuniscono due procedimenti, quello sull'an e quello sul quantum. La riunione avviene però, solo “in extremis”, e cioè al momento della decisione e con la sentenza, dopo che le parti avevano concluso separatamente per l'appello sul quantum e per la riassunzione della causa sull'an; e questo non può non mettersi in relazione con le citate bozze della sentenza di cui si è parlato, che prevedevano la separata decisione delle due cause. Su questo, evidentemente, si attendeva la decisione del collegio, perché si trattava di punto in diritto facilmente controvertibile: e infatti una delle questioni affrontate (punto 15 a pag. 134) dalla motivazione sarà proprio la sorte della sentenza parziale, quella sul quantum, quando sia annullata la presupposta sentenza sull'an; l'IMI sosteneva la caducazione della pronuncia di primo grado, ma la tesi – prevista nelle bozze - non venne condivisa da quel collegio.

Dopo tutto quanto sopra detto ed evidenziato, si potrebbe anche terminare qui il discorso circa la “illegittimità” della sentenza emessa dalla Corte di Appello del 26-11-1990, atteso che il dato centrale è che il giudice relatore Vittorio Metta ha condotto la causa e preparato la camera di consiglio collaborando con una delle parti in causa.

E, tuttavia, trovandoci comunque di fronte ad una decisione collegiale, appare opportuno sottoporre ad esame la motivazione ufficiale depositata il 26-11-1990: da tale esame **emergerà come il relatore, Vittorio Metta, abbia pesantemente influenzato – a tutto vantaggio della parte Rovelli - anche la discussione in camera di consiglio e la conseguente decisione, superando così l'ultimo ostacolo: un eventuale “messa in minoranza” del relatore.**

Con quello che fu il merito della decisione si può, poi, dissentire o meno, non è questo il punto: il fatto è che la relazione in Camera di consiglio è stata fatta da un Giudice totalmente asservito agli interessi di una parte, “guidato” dall'esterno fino al punto di farsi dettare gli argomenti da sottoporre alla attenzione dei colleghi, banalizzando e anche travisando non solo le argomentazioni, ma anche “*i criteri cui attenersi*” come esposti dalla Cassazione nella sentenza 7 Luglio 1989.

Che valore può avere una “decisione collegiale” assunta con questi presupposti, con una relazione concordata con una delle parti e fatta da un giudice che per questo sta incassando soldi? Come si fa ad affermare che i colleghi di quel giorno, Paolini e Valente, siano stati messi in condizione di decidere con la “piena conoscenza” del contenuto e della portata degli atti processuali in possesso del relatore e in particolare della sentenza della Cassazione?

Valente, giudice indicato dall'Ariosto in buoni rapporti con l'imputato Previti (rapporti che questi nega nelle brevi dichiarazioni acquisite col consenso delle parti alla udienza del 22 Aprile, financo arrivando ad affermare che neppure sapeva chi era Previti, tanto che quando questi fu eletto senatore pensava trattarsi di “*un avvocato settentrionale*” e questo dopo che Sammarco lo ha invece definito come uno dei legali più noti della capitale, è stato indagato per questi fatti e la sua

posizione è stata archiviata. Chiamato dalla difesa Metta a testimoniare ex art. 210 cpp, si è rifiutato di rispondere, con modalità a dire il vero un po' singolari per un magistrato (cfr. capitolo Lodo Mondadori); Paolini è stato invece sentito alla udienza del 25-2-2002 e dopo aver riferito (rispondendo a domande sulla causa Mondadori) quella che era la prassi – riferita da tutti gli altri giudici civili sentiti in dibattimento - circa la disponibilità e conoscenza degli atti da parte dei giudici diversi dal relatore (“*mi fecero leggere quelli che si chiamano gli atti regolamentari, cioè citazioni, comparse e cose del genere, e che sono messi a disposizione del terzo componente del collegio... Come per tutte le altre cause, voglio dire*”), a domanda su cosa avesse avuto a disposizione per la causa Imi-Sir così ha risposto: “*Beh, intanto le sentenze, tutte. E poi il contratto, gli scritti delle parti, almeno le principali, e poi le consulenze*”. Ma poi, a successiva più precisa domanda della difesa “*Lei aveva esaminato questi atti **prima, presumo, di andare in Camera di Consiglio?***” la risposta è stata “**No, non me lo ricordo**”.

D'altronde, la motivazione della sentenza (soprattutto di una sentenza così corposa come quella di cui stiamo parlando) è lo specchio della relazione effettuata in camera di consiglio. E si vedrà tra breve quale fu il contenuto concreto della relazione fatta da Metta, con particolare riferimento alla sentenza della Cassazione. Se veramente il giudice Paolini avesse, prima di quel momento, approfonditamente letto la sentenza della Corte di Cassazione (cosa che infatti “non ricorda”), ben si sarebbe accorto delle “banalizzazioni” e dei “travisamenti” posti in essere dal relatore, tanto evidenti si mostreranno. Tra l'altro la causa Imi-Sir, mandata in decisione dall'istruttore Metta alla udienza del 30 Maggio 1990, occupò (lo ricorda sempre Paolini ed è confermato dal ruolo della sezione in vol. 1 Lodo), due camere di consiglio. Nella prima, il 13 Giugno, Metta fece la “sua” relazione, si affrontarono le questioni e si discusse; nella seconda – tenutasi il 10-10-1990 - Metta si presentò con la sentenza già pronta (e d' altronde lo era da molto tempo !) e, dice Paolini “*questa volta fu esaminata la motivazione; era già scritta, l'ultima volta... nell'ultima data*”. Se la motivazione si fosse discostata dalla relazione effettuata da Metta in camera di Consiglio, parimenti Paolini, il 10-10-90, non avrebbe potuto non accorgersene e ne avrebbe chiesto conto. E allora, se questo è il contesto, lascia un po' il tempo che trova la affermazione fatta da Paolini di essere tutt'oggi convinto della giustezza della decisione relativa all' “an

Debeatur”: forse a fronte di una relazione un po' più corrispondente quanto meno al “tenore” delle censure mosse dalla Cassazione, la sua convinzione sarebbe stata, anche allora, meno “granitica” (e ancor meno – sicuramente – se fosse stato al corrente di tutti i retroscena sopra evidenziati).

Sul quantum poi si può comprendere un approfondimento minore e una convinzione anche minore di Paolini, anche se la sua deposizione sul punto, su domande della difesa Metta, è cauta, giustamente cauta, per la salvaguardia del segreto della camera di consiglio ed è anche viziata dal fatto che il difensore inizialmente chiede la conferma di una dichiarazione resa ex art. 38, la cui lettura non è ammissibile se prima il teste non sia stato interrogato sul punto. Comunque alla fine Paolini, che è uomo che misura molto correttamente le parole secondo il loro significato, dice: “*la frase che Lei mi riferisce si riferisce alla mia convinzione totale ed assoluta **del fatto che c'era l'an... sull'an del credito. Sull'an del credito, tenendo conto di quelli che erano stati i fatti contrattuali intervenuti fra le parti, non ho assolutamente dubbi***”. **Paolini poi si interrompe, non prosegue, parlando del quantum**; per quest'ultimo giudizio era necessario prendere cognizione della perizia e di problemi contabili ed estimativi non certo usuali e per quest'ultimo giudizio Paolini non si sbilancia. Il contrasto con quanto Paolini dice a proposito dell'an, evidenzia per il quantum un grado minore di analisi. Nel controesame, s'è visto, Paolini non ricorda se prese cognizione della perizia e quanto ai problemi, molteplici, posti dalla valutazione della SIR riferisce solo che il “**collegio era preoccupato dell'importo**”, che “*c'erano dei grossi problemi perchè, come capita in tutte le cause dove ci sono soldi, a ogni consulenza corrispondeva una consulenza diversa e .. si trattava di valutare un compendio di aziende di un certo corso*”: e alla fine si decise di non disporre un supplemento di perizia.

Il teste si dice convinto e ricorda la decisione sull'an, mentre non ricorda la perizia, il contenuto delle problematiche estimative, né del bilancio consolidato, né delle plusvalenze e, alla fine generalizza, dicendo che “*a ogni consulenza corrispondeva una consulenza diversa*”, segno che forse non ha ben chiaro il percorso argomentativo del relatore Metta, nonostante vi sia stata una camera di consiglio apposita nella quale venne letta la bozza.

Lo stesso tenore della risposta attesta che i molteplici problemi di valutazione della SIR non vennero esposti compiutamente, altrimenti sarebbero stati più vivacemente ricordati : invece

discussione vi fu se rifare la perizia o meno, ma su questo, evidentemente, **la assai accorta “ottica di contenimento” ebbe partita vinta.**

### **LA MOTIVAZIONE SULL’ AN DEBEATUR**

Perché la relazione di Metta in camera di consiglio ( come si desume dalla stessa motivazione ) fu veramente orientata a influenzare il collegio a tutto vantaggio della parte Rovelli.

Si rammenterà come la Corte di Cassazione , con la sentenza 7 luglio 1989 ( integralmente si rimanda al punto A di quel capitolo ) , non potendo dichiarare inapplicabile alla fattispecie l’ art. 2331 c.c. in quanto questione posta dal ricorrente Imi con domanda “ nuova “ , aveva affrontato la questione sotto altro profilo , l’ unico cui era legittimamente tenuta : ovverosia quello della corretta applicazione dei criteri interpretativi della volontà delle parti ex art. 1362 cc. Ma nel fare ciò , non si era limitata a riscontrare una carente motivazione da parte della Corte di Appello , ma aveva definito “ **erronea** “ la impostazione di fondo e “ **incongrua** “ la interpretazione della volontà contrattuale delle parti laddove “ **ha valutato gli impegni assunti dalle parti come se si fosse trattato di una qualsiasi convenzione privatistica** “ , senza tenere in conto “ **l’ inscindibile** “ rapporto esistente tra la citata convenzione e la legge 787 del 1978 . E si è anche visto come la Corte abbia ripetuto questo concetto - sottolineando le finalità di interesse pubblico di quella legge e le sue peculiarità anche e soprattutto con riferimento ai soggetti di essa destinatari – più e più volte : “ *Prima tuttavia di farsi il problema della possibile applicazione analogica dell’ art. 2331 co. 2 c.c. alla fattispecie , la Corte d’ Appello avrebbe dovuto tener presente il contenuto stesso degli accordi e il loro stretto collegamento funzionale con la legge 787 del 1978*” ( pag. 23 ) ;

“ *Trattasi di attività la cui esecuzione è stata affidata a un soggetto il quale per la sua composizione tecnica è stato ritenuto ex lege idoneo in maniera esclusiva alla realizzazione delle finalità di interesse pubblico coincidenti con l’ attuazione dei piani di risanamento delle imprese approvati dal CIPI ( art. 4 )*” ( pag. 23 ) ; “ *La legge 787 del 1978 costituiva , invero , un criterio interpretativo fondamentale per ricostruire il contenuto degli accordi* “ ( pag. 24 ) ; “ *...esigenza ermeneutica di stabilire se le stesse ( parti – n.e. ) proprio per l’ aggancio espresso e specifico che avevano operato alla legge 787 nel sottoscrivere gli accordi del 1979 , non avessero in realtà voluto escludere che gli obblighi e i diritti da essi risultanti potessero essere imputati ad un soggetto giuridico diverso dal costituendo consorzio , con la conseguenza che la stessa efficacia di quegli accordi venisse ad essere subordinata per concorde volontà delle parti , alla successiva ratifica del consorzio stesso , secondo il modello legale di comportamento negoziale che l’ attuazione di quella legge suggeriva* “ ( pag. 24 ) . Certo , lo si ribadisce ancora una volta : la Corte non poteva dichiarare tout-court inapplicabile alla fattispecie l’ art. 2331 c.c. , ma si può per questo affermare che la Cassazione abbia “ implicitamente “ ritenuto la applicabilità di tale norma ? o non può anche essere vero il contrario,

come risulta fin dalla prima lettura della motivazione della sentenza di rinvio ? Certo , il giudice del rinvio non è vincolato dalle motivazioni “ implicite “ , o “ incidentali “ che dir si voglia , contenute nella sentenza con cui viene disposto l’ annullamento . Significherebbe far rientrare dalla finestra ciò che era uscito dalla porta . **Ma neppure dovrebbe , il giudice del rinvio, intenzionalmente “ banalizzare “ , “ occultare “ o “ travisare “ le considerazioni svolte dalla Corte di legittimità.**

Atteggiamenti , invece , del tutto evidente nella motivazione “ redatta “ dal giudice Metta .

Le censure della Cassazione ( in perfetta adesione al contenuto dell’ appunto rinvenuto ad Acampora e Pacifico ) vengono così riassunte ( punto 2 pag. 28 e segg. ) : - “ *occorre rinnovare l’ indagine già svolta nella precedente sentenza di questa Corte sulla effettiva volontà negoziale delle parti nella stipulazione della convenzione...nell’ ottica del collegamento tra convenzione stessa e l’ intervento del Consorzio...a norma della legge n.787 del 1978* “ ;

- “ *in particolare occorre accertare se , per effetto di tale collegamento ed ovviamente di ogni altra circostanza idonea a consentire l’ esatta ricostruzione della volontà delle parti queste abbiano inteso derogare alla previsione dell’ art. 2331 c.c* “ .

Tutto qui : il sostantivo “ collegamento “ perde l’ aggettivo “ **inscindibile** “ ; nessuna traccia delle definizioni – **erronea , incongrua** - date dalla Cassazione alla “ *indagine già svolta nella precedente sentenza di questa Corte*”. A tali affermazioni segue la “ copiatura “ del punto 2 dell’ appunto ( vedi sopra ) .

Cosa intendono dire, Metta e i suoi “ occulti “ collaboratori , con il periodo sopra riportato ? Che la Corte di Cassazione si è limitata a prendere atto , senza commentarlo , del “ presupposto “ da cui era partita la Corte di Appello per ritenere la convenzione un comune “ negozio di scambio “ tra privati ? Che , dunque , la fondatezza o meno di questo “ presupposto “ è impregiudicata ? Così sembrerebbe , atteso che l’ “ estensore “ subito dopo cambia argomento . Solo che l’ inciso della Cassazione sopra riportato aveva un immediato seguito di un certo peso e che non poteva sfuggire ad un giudice esperto come Metta (cfr. sentenza 7 Luglio 1989 pag. 27 ) : “ **Da questa erronea impostazione è scaturita la conclusione che l’ Imi dovrebbe considerarsi definitivamente titolare delle azioni e delle obbligazioni convertibili della Sir Finanziaria in sede di esecuzione degli accordi** “ .

“ **Erronea** “ impostazione della sentenza cassata con altrettanto erronee conseguenze e gravi rischi per la parte Rovelli , tanto è vero che l’ appunto , al punto 2, prosegue con quello che è un chiaro consiglio al “ relatore ufficiale “ : “ *Quindi , o si accetta questa impostazione interpretativa ( quella della Suprema Corte , ovviamente – n.e. ) **con tutte le conseguenze che se ne debbono trarre , o la si rifiuta ( il che è possibile ) dimostrando in contrario gli elementi qualificanti che sorreggono l’impostazione data dai giudici di merito e , in particolare , dalla Corte di Appello** “ . E , infatti , quella impostazione interpretativa verrà “ rifiutata “ . Ma per **rifiutare** la impostazione della Suprema Corte , era quanto meno opportuno ( per la camera di consiglio ) che il “ relatore “ non entrasse eccessivamente nel dettaglio della motivazione della Cassazione : e così degli aggettivi “ erronea “ e “ incongrua “ , che non lasciano dubbi circa la portata della censura mossa alla motivazione della Corte di merito , non vi è traccia alcuna nella sentenza “ redatta “ da Metta che , qui come nel caso del Lodo Mondadori ( cfr. oltre ) , conferma la sua propensione a dimenticare di esporre in modo completo le argomentazioni altrui ( allora quelle degli arbitri , ora quelle della Corte di Cassazione).*

Ma Metta non solo “ banalizza “ , ma riporta le affermazioni stesse della Cassazione in modo quanto meno ambiguo , sì da poter essere facilmente travisate . E siccome, (come detto sopra e oltre , anche nella motivazione relativa alla causa Mondadori ) Metta è un giudice “ bravo “ e non può incorrere in così marchiani errori di lettura dei provvedimenti altrui , **si può concludere che la detta ambiguità è voluta e finalizzata alla relazione in camera di consiglio.**

Ci si riferisce al punto 3.2 dell’ appunto come riportato nella sentenza “ redatta “ da Metta a pag. 29 lett. b) : “ *esaminare se gli accordi del 1979 furono conclusi dall’ I.M.I al di fuori del quadro normativo previsto dalla legge 787 del 1978 , ma in nome proprio sua pure per conto del Consorzio: “ trattasi di impostazione che contraddice altresì la riformata applicabilità alla fattispecie dell’ art. 2331, secondo comma , C.C “ (cfr. sentenza Cassazione pag. 29 )* ” . Il testo – per chi ha letto la sentenza della Cassazione - è certamente poco chiaro : sembrerebbe che la Corte di Cassazione ,” ritenuta ” (come corretta la parola “ riformata “ – vedi capitolo “cassazione 1989 “ ) la applicabilità alla fattispecie dell’ art. 2331 co. 2 cod.civ. , abbia invitato il giudice del rinvio a esaminare se gli accordi del 1979 furono conclusi dall’ Imi al di fuori del quadro normativo della legge 787/1978.

Se così fosse si dovrebbe concludere che i supremi giudici hanno steso una motivazione alquanto contraddittoria , questa sì priva di “ iter logico “ ( censura che Metta muoverà agli estensori del Lodo Mondadori – cfr. oltre ) , atteso che poco prima avevano definito “**inscindibile** “ il collegamento tra la convenzione e la citata legge ed espresso seri – seppur impliciti- dubbi circa la “ritenuta applicabilità “ del citato riferimento normativo di cui al codice civile . Basta andarsi a rileggere , però , la sentenza della Corte di Cassazione per comprendere che così non è : la frase della Cassazione citata da Metta - come copiata dall’ appunto - , lungi dal costituire un “ **punto qualificante... sul quale occorre portare particolarmente l’ indagine demandata al giudice del merito** “ , dice , in realtà , **esattamente l’ opposto** e cioè che si tratta di argomento **del tutto infondato** .

Perché in quella fase la Cassazione non stava indicando un “ criterio “ al giudice del rinvio , bensì **stava dichiarando infondata una “ tesi difensiva del resistente “** ( che fino a prova contraria era, in quella fase , Rovelli ).

Ha , infatti , “ dimenticato “ , ancora una volta, Metta , di riportare la frase della sentenza della Cassazione che precede quella da lui citata ( pag. 28 in fondo sentenza 7 Luglio 1989 ) e anche quella che segue ( pag. 29 sentenza citata ) : “ **Cade , quindi , la tesi difensiva del resistente** ,

*sviluppata nella discussione orale secondo cui gli accordi del 1979 furono conclusi dall' Imi al di fuori del quadro normativo previsto dalla legge 787, ma in nome proprio sia pure per conto del Consorzio “ . Solo qui si aggancia l' espressione riportata da Metta come copiata dall' appunto : “ Trattasi di impostazione ( quella del resistente ovviamente – n. e ) che contraddice altresì la ritenuta ( sempre dal resistente ovviamente, essendo come sopra detto , tutta la motivazione della Corte di segno , quanto meno “implicitamente” ,*

*contrario – n. e. ) applicabilità alla fattispecie dell' art. 2331 co. 2 c.c. “ ; frase che poi così prosegue nella sentenza della Cassazione: “ il quale presuppone invece che l' operatore agisca non solo per conto ma anche in nome del soggetto futuro “ .*

**Si fa quindi dire alla Cassazione una cosa che non ha mai detto :** e cioè la “ ritenuta “ applicabilità alla fattispecie del citato articolo. Ha equivocato Metta nell' attribuire la parola “ ritenuta “ ad una positiva conclusione della Suprema Corte anziché alla “ tesi infondata “ del resistente ? E' da escludere , non solo per il chiarissimo tenore letterale della intera argomentazione ( sempre che la si riporti per intero ) ma anche perché la Cassazione , proprio in chiusura della sua motivazione , ritorna sull' argomento e afferma testualmente ( cfr. sentenza cit. punto 5 , pag. 29 ult. cpv, , 30 ): “ **la difesa del resistente ha nella discussione orale lusinggiato la eventualità di una soluzione della controversia la quale prescinderebbe dalla ritenuta ( in sede di merito ) responsabilità dell' Imi per un inadempimento ex art. 2331 co. 2 ....”**.

Ci tiene , la Corte di Cassazione , a sottolineare , con l' inciso tra parentesi , che il giudizio di conferenza al caso concreto della citata norma cui far seguire la responsabilità dell' Istituto , è tutto e solo della Corte di Appello .

Nella motivazione della sentenza “ redatta “ dal consigliere Metta ( ma non solo ) dunque , la “ **tesi infondata del resistente Rovelli** “ si trasforma , incredibilmente , in “ **punto qualificante... sul quale occorre portare particolarmente l' indagine demandata al giudice del merito** ” : in sostanza in uno dei criteri di interpretazione della volontà contrattuale indicati dalla Suprema Corte al giudice del rinvio.

Banalizzando e anche travisando le censure della Corte di Cassazione, facendo affermare ai giudici di merito la “ ritenuta applicabilità alla fattispecie dell' art. 2331 c.c. “ , viene così ad essere facilitata , in camera di consiglio , l' apertura di una strada che consenta una agevole motivazione basata sulla possibile contemporanea sottoposizione della convenzione del Luglio 1979 sia ai dettati della legge n. 787 sia a quelli dell' art. 2331 c.c. e al conseguente “**rifiuto** “ – come suggerito nell' appunto – della “ impostazione “ della Suprema Corte .

E infatti , in estrema sintesi , se la Cassazione afferma e ribadisce che la legge 787 era un “ **criterio fondamentale** “ di interpretazione della volontà delle parti , attese le sue finalità ( “ *Questa contiene infatti una disciplina che essendo diretta ad agevolare il risanamento finanziario delle imprese nell' interesse pubblico presuppone che i relativi compiti siano eseguiti da un apposito soggetto giuridico ( la società consortile per azioni ) il cui oggetto esclusivo consiste nella sottoscrizione e vendita di azioni e obbligazioni convertibili in azioni, emesse dalle imprese industriali per aumenti di capitale e emissioni di obbligazioni convertibili connessi a piani di risanamento produttivo , economico e finanziario delle imprese emittenti ( art. 1 della Legge)* ” , Metta ( senza che di tale affermazione della Corte si trovi traccia in tutta la motivazione ) risponde che certamente questo è vero ma che le clausole di natura economica devono essere estrapolate da tale contesto riguardando interessi privati e che “è ben vero ( pag. 54 ) che l' oggetto sociale è collegato con il piano di risanamento , ma ciò non può indurre a ritenere che la attuazione del piano si risolva per la società consortile nella esecuzione di singole operazioni di sottoscrizione e/o vendita...” e prosegue affermando che “ una deviazione dallo schema tipico societario non si verifica neppure per quel che concerne lo scopo di lucro della società consortile , dato che non sono rintracciabili nella disciplina speciale elementi tali da far ritenere per definizione assente lo scopo di lucro “ , per poi però concludere ( pag. 55 retro ) “ vero è che il fine di lucro è ininfluenza rispetto al problema della qualificazione giuridica che si ricollega invece direttamente all' oggetto sociale sopra delineato “ . **Un “rifiuto” su tutta la linea .**

Non dissimili considerazioni vanno svolte con riferimento alla seconda censura mossa dalla Cassazione ai giudici del merito : quella relativa alla natura della ratifica da parte del Consorzio (clausola 14 della convenzione ) .

Vale la pena riportare anche in questa sede le argomentazioni svolte sul punto dalla Corte di Cassazione .

Nel ricordare come i giudici di merito avessero concluso , con riferimento a questo aspetto , che detta clausola in alcun modo costituiva condizione di efficacia della convenzione ma solamente “fotografava “ una situazione in cui “ l’ accordo , perfetto tra le parti , non è sufficiente ad obbligare il Consorzio se lo stesso, una volta costituito , non provvederà alla ratifica “ , la Corte sottolinea che ( pag. 26 ) : “ ***In tal modo si è resa priva di qualsiasi significato la clausola 14 degli accordi , portandola a coincidere con il principio del tutto ovvio che chi contrae per gli altri senza poteri non lo impegna e ciò senza che dalle motivazioni risulti la Corte avere tenuto presente la regola per la quale le clausole contrattuali vanno , nel dubbio , interpretate nel senso in cui possono avere qualche effetto anziché in quello secondo cui non ne abbiano alcuno ( art. 1367 cc )***” .

Detta poi il criterio interpretativo :

“ ***Inoltre il possibile effetto della clausola in questione avrebbe dovuto essere enucleato tenendo presente il complessivo contenuto degli accordi secondo il quadro normativo considerato dalle parti e in particolare la circostanza che fu prevista la cessione delle azioni del gruppo Sir Rumianca al consorzio bancario all’ uopo costituito e che , in base a quanto era previsto dalle parti , era proprio il consorzio che si sarebbe impegnato a intervenire e non gli altri soggetti , in sede di esecuzione di quegli accordi “*** .

E , infine , la censura netta ( pag. 26 ) :

“ ***Non trova quindi alcuna ragionevole giustificazione il rilievo conclusivo della Corte di merito secondo cui la prevista ratifica degli accordi da parte del Consorzio non costituiva condizione sospensiva di efficacia delle obbligazioni...è stata così omessa qualsiasi indagine circa la funzione che nel contesto degli accordi la ratifica del Consorzio poteva concretamente assumere come possibile volontà negoziale volta a escludere ( anziché ammettere ) una obbligazione personale degli stipulanti “*** .

Anche in tal caso balza agli occhi , dalla lettura della sentenza redatta da Metta , la “banalizzazione” delle argomentazioni e del problema posto dalla Suprema Corte . E ciò avviene su suggerimento altrui ( cfr. punto 3.3. dell’ appunto ) la cui idea dell’ “ ambito di indagine “ viene copiata da Metta a pag. 29-30 punto c) .

Ha detto la Corte , nel censurare la natura meramente enunciativa attribuita dalla Corte di Appello alla clausola 14 , che “ ***in tal modo si è resa priva di qualsiasi significato la clausola 14 degli accordi...***” ? E Metta così individua l’ indagine demandata al giudice di merito ( pag. 30 della sentenza ) :

“ ***c) accertare la natura ( enunciativa e programmatica ovvero condizionante) della clausola sulla ratifica e gli effetti della mancata ratifica sulle obbligazioni del Consorzio e sulle obbligazioni degli stipulanti “*** .

Certo , gli atti vengono rimandati al giudice del rinvio per una “ nuova interpretazione “ della volontà delle parti, ma non può negarsi che tra i criteri indicati dalla Suprema Corte a cui “ ***il giudice si atterrà “*** , vi sia quello di effettuare detta indagine in modo da non ricadere nell’ errore commesso dal precedente giudice di merito , ovverosia “ privare di qualsiasi significato “ la clausola 14 degli accordi . Appare veramente evidente come Metta – così svilendo la censura della Cassazione – faccia rientrare dalla finestra ciò che la Suprema Corte faceva uscire dalla porta , aprendosi così , anche in tal caso , la strada , in camera di consiglio ,per una “ riconferma “ della natura “ enunciativa e programmatica “ (e dunque “priva di significato “ nella accezione della Cassazione ) della ratifica di cui alla clausola 14 .

Partendo dal tema di indagine demandato dalla Cassazione nella versione “ edulcorata “ ad esso data da Metta , questi riprende subito a pag. 85 il dato del tenore letterale della clausola , quel dato che la Cassazione non ha ritenuto di dover nemmeno considerare . La conclusione si rinviene a pag. 92, **ed è perfettamente identica a quella data nei precedenti giudizi di merito e già oggetto di censura da parte della Cassazione :** “ ***La previsione della ratifica , non solo per il tenore***

*letterale con cui è formulata e che non lascia spazio ad ipotesi probabilistiche o subordinate ( “ il Consorzio ratificherà” ) , ma altresì per il descritto contesto in cui si colloca , va considerata quale affermazione di un fatto certo , completo , sotto il profilo meramente formale, di un patto già sostanzialmente concluso , piuttosto che di un evento non ipotizzabile in relazione all’ ambito fattuale in cui era destinata a operare “ .*

L’ “ estensore “ Metta utilizza certamente più pagine rispetto alla sentenza cassata per motivare tale conclusione : ma se le si leggono attentamente , si potrà constatare come le argomentazioni siano sostanzialmente le stesse , condite da non poche divagazioni e da qualche affermazione , più volte ripetuta , dal tenore piuttosto apodittico , tipo “ *deve ritenersi che né l’ una né l’ altra parte considerassero la ratifica degli accordi come un fatto eventuale e , pertanto , condizionante della definitiva vigenza degli accordi stessi , in quanto furono espressamente assunti impegni con altri creditori del gruppo Sir- Rumianca “ ( pag. 90 ) ; “ Vero è che il testo della convenzione e tutto l’ articolato che la compone impongono di ritenere che l’ una e l’ altra parte non si siano neppure poste il problema di un possibile disconoscimento dell’ impegno contrattuale, essendo unica preoccupazione dell’ Imi quella di assicurare la certezza dei suoi effetti traslativi , sicchè non è logico considerare che poteva rientrare nelle previsioni contrattuali una mancata ratifica dell’ accordo , ancorché implicitamente “ ( sempre a pag. 90 ) ; “ In definitiva , non poteva suppersi né , comunque , rientrare nelle ipotesi di entrambe le parti una previsione di mancata ratifica del contratto del 19-7-1979 da parte del Consorzio ... ” ( pag. 89 ) .*

Verrebbe a questo punto da chiedersi che fine abbia fatto l’ altro criterio indicato dalla Cassazione ( sentenza 7-7-89 pag. 26 ) con riferimento al problema che qui interessa e cioè “ **la regola per la quale le clausole contrattuali vanno , nel dubbio , interpretate nel senso in cui possono avere qualche effetto anziché in quello secondo cui non ne abbiano alcuno ( art. 1367 cc )**” .

Con un metodo che , a questo punto , si può definire quantomeno “ ripetitivo “ , quello che doveva essere un preciso “ criterio “ indicato dalla Cassazione “ *cui il giudice si atterrà “* , viene riqualificato – e dunque “ relazionato “ in camera di consiglio - come semplice “ istanza dell’ Imi” ( cui ovviamente il giudice non alcun onere di adeguarsi ) e degradato a ipotesi residuale ( pag. 98-99): “ *Né può applicarsi alla fattispecie l’ art. 1367 c.c , invocato dall’ Imi , secondo il quale nel dubbio le clausole debbono interpretarsi nel senso in cui possono avere effetto . Tale criterio interpretativo è infatti residuale , dovendosi applicare soltanto nel caso in cui sussista ancora incertezza sul significato di una previsione contrattuale ...nella specie , oltre a non sussistere il dubbio in questione , non vi è nemmeno la necessità di dare un “ effetto “ alla clausola dell’ art. 14 che , per tutto quanto si è detto in precedenza , era prevista per poter imputare al Consorzio quanto per suo conto stipulato dall’ Imi e dal presidente designato “ .*

**Con buona pace del criterio indicato dalla Cassazione che , così occultato dal relatore e fatto passare per una qualsiasi istanza di parte , viene nella sostanza , se non nella forma , totalmente ignorato.**

E così , anche con riferimento alla natura della clausola 14 il “ **rifiuto** “ delle argomentazioni della Corte di Cassazione è totale e facilitato , in camera di consiglio , dalla loro banalizzazione o dal loro occultamento .

E , infine , a conferma di un “ metodo “ , viene “ banalizzata “ dal relatore-estensore Metta , anche l’ ultima censura mossa dalla Cassazione ai giudici di merito .

Affermava la Suprema Corte :

*“ Né si sottrae a censura la successiva affermazione della Corte di Appello la quale ha ritenuto che , tramite la società fiduciaria all’ uopo interessata ( la Sofinvest ) gli “ azionisti “ ( vedi convenzione – n.e. ) avevano trasferito all’ Imi...l’ intero pacchetto azionario della Sir-Finanziaria, perdendo così il controllo del gruppo , ma nello steso tempo rendendo operativo il piano di risanamento... la Corte ha svolto il proprio ragionamento partendo dal presupposto che il rapporto giuridico insorto tra le parti dovesse essere interpretato alla stregua di qualsiasi convenzione stipulata tra privati...come se si trattasse di un comune negozio di scambio...da questa erronea interpretazione è scaturita la conclusione che l’ Imi dovesse considerarsi ormai definitivamente titolare delle azioni e obbligazioni convertibili della Sir Finanziaria in sede di esecuzione degli accordi... , è mancata qualsiasi indagine circa il contenuto stesso del rapporto*

*fiduciario inerente alla cessione dei titoli nel quadro della disciplina normativa che le parti intendevano attuare facendo richiamo esplicito al piano di risanamento previsto dalla legge 787 il quale , come si è accennato , non era attuabile da un soggetto giuridico diverso dal Consorzio bancario essendo solo quest' ultimo autorizzato a compiere le attività all' uopo previste dalla legge ai fini che si intendevano attuare .La Corte d' Appello avrebbe dovuto spiegare come si conciliava la conclusione cui è pervenuta ( trasferimento definitivo del pacchetto azionario all' Imi e perdita del controllo del gruppo – n. e ) con i termini stessi dell' accordo che pacificamente prevedevano da un lato che la cessione dei titoli Sir sarebbe stata attuata dagli azionisti a favore del soggetto che alla esecuzione del piano di risanamento era stato preposto per legge ( e cioè il Consorzio – n.e. ) e dall' altra che , con funzione strumentale alla anzidetta finalità , l' anticipata cessione dei titoli della Sir-finanziaria alla fiduciaria Sofinvest era avvenuta nelle more soltanto del perfezionamento della detta cessione . La Corte del merito ha infatti contestualmente sottolineato che gli accordi prevedevano espressamente che , medio tempore e cioè fin quando non fosse stato attuato il trasferimento dei titoli al Consorzio bancario , l' Imi avrebbe esercitato i poteri direttivi necessari ...quale società capofila del Consorzio bancario e quindi non come proprietario dei titoli “ .*

La complessa censura viene da Metta così riassunta a pag. 30 , come copiata dal punto 3.4 dell' appunto :

*“ d) esaminare il rapporto fiduciario inerente alla cessione dei titoli nel quadro della disciplina che le parti intendevano attuare , facendo esplicito richiamo al piano di risanamento previsto dalla legge 787 del 1978 “ e , una volta anch'essa “ banalizzata “ , così risolta in motivazione a pag. 108-109 : “ nell' economia generale del contratto , considerata in relazione agli effetti sostanziali voluti dalle parti , l' intestazione delle azioni alla Sofinvest con istruzioni irrevocabili in favore del costituendo Consorzio e con esercizio di voto nelle assemblee , ha consentito , in una con le dimissioni dei precedenti amministratori ...di assumere immediatamente il controllo gestionale e sostanzialmente, anche se non formalmente , il controllo azionario...In pratica , nel contesto della volontà negoziale delle parti ...il trasferimento delle azioni originarie del Gruppo ha avuto il primario scopo di consentire attraverso l' intestazione fiduciaria , l' immediata assunzione del controllo totalitario del gruppo “ .*

In pratica : è vero che le azioni erano state trasferite non all' Imi ma ad una fiduciaria ( la Sofinvest) nelle more del perfezionamento della cessione all' unico soggetto legittimato ( il Consorzio ) ma , nella sostanza , ciò ha comunque permesso all' Imi di assumere il controllo totale del gruppo : sicchè la Sir ha adempiuto alle sue obbligazioni e l' Imi è tenuto a rispondere ex art. 5 della convenzione.

**In questo modo con belle parole e ragionamenti Metta ha esercitato la sua funzione di relatore al fine di favorire Rovelli ed eludendo il controllo collegiale:** con buona pace di tutte le critiche sollevate dalla Cassazione a questa impostazione , critiche non riassunte nella motivazione redatta da Metta .

## **LA MOTIVAZIONE SUL “QUANTUM” DEBEATUR**

**Venendo all'esame di quella che doveva essere la “seconda sentenza”, quella sul quantum, giova osservare come vengano dalla decisione della Corte rispettati i criteri che emergono dai promemoria: si rigettano tutti quei motivi di appello che possono portare ad una revisione della stima dei CC.TT.UU., ma si addivene a qualche limitata diminuzione, in modo che la cifra non desti troppo allarme nel collegio e che si dia l'impressione di capacità contabili tali da non far dubitare che si è effettuata una approfondita analisi e che non si possa dire che i giudici sono stati proni ai desideri dei Rovelli.**

Alla fine il valore della SIR, compresa la rivalutazione, passerà dai 750 miliardi di Lire stabiliti in primo grado ai 500 esatti che liquiderà la Corte d'Appello , ma Rovelli ne sarà ugualmente contento, come si vedrà da una lettera che scrisse al figlio il giorno dopo il deposito della sentenza.

Anche la cifra così tonda sa un po' di compromesso patteggiato piuttosto che di calcolo esatto ; ed in effetti il conto del valore ritenuto dal Collegio, dopo la rivalutazione, sarebbe stato 592 miliardi e 200 milioni, ma la motivazione fa riferimento ad un criterio di equità immotivato per ridurlo a 500 esatti; una "equità" da 92 miliardi e 200 milioni, di cui Rovelli non si lamenta affatto, forse per motivi di immagine o più facilmente perché già sapeva dell' "ottica di contenimento". Per non rifare la perizia, come si diceva nei promemoria, anche in questo grado di giudizio resteranno due decisioni già prese dalla sentenza di primo grado sul quantum, o meglio dalla perizia, che suonano come elusive della volontà delle parti nella convenzione del 17-19 luglio 1979: anche in questo grado e nonostante i motivi d'appello dell'IMI sul punto, le basi della valutazione saranno infatti i bilanci delle società del gruppo al 31.12.1978, senza alcuna revisione, e la perizia First Boston degli anni 1976/1977. E ciò nonostante l'intuitivo rilievo che, trattandosi di documenti già conosciuti alla data della convenzione, se le parti avessero voluto farvi riferimento lo avrebbero fatto tranquillamente, senza bisogno di sancire nel contratto la costosa e impegnativa revisione dei bilanci.

In realtà tutto il procedimento argomentativo sul quantum appare affetto da un vizio originale e cioè

dalla **constatazione apodittica che un danno vi deve essere; dice infatti la sentenza (punto 21 a pag 168): "non v'è dubbio, alla stregua delle considerazioni svolte in precedenza nell'ambito del giudizio sull'an debeat, che un danno l'ing. Rovelli e la Find hanno subito e che, pertanto, la pretesa risarcitoria è pienamente fondata."**

A ben vedere proprio questo è il sunto della decisione: il preconconcetto che un risarcimento doveva in qualche modo esserci, a prescindere dal fatto che l'intervento consortile ci fosse stato o meno, al di là della realizzazione del piano di risanamento approvato dal Ministero, prestissimo rivelatosi insufficiente, al di là delle perdite e dei debiti.

Un preconconcetto, per altro, derivato a questa decisione dall'aver affrontato l'an separatamente dal quantum , come se si fosse trattato di un incidente stradale nel quale la responsabilità prescinde dall'entità del danno: era invece un caso complesso in cui dal valore della SIR dipendeva anche l'esistenza o meno del credito azionato.

Un preconconcetto, infine, ereditato dalle bozze che, sul quantum, davano per scontata la già avvenuta decisione sull'an.

Una forzatura della decisione, quella di affrontare l'an debeat separatamente dal quantum, che Metta impone alla camera di consiglio quando la sdoppia, esponendo dapprima le sue tesi e portando a dopo l'estate la decisione sul quantum, che invece era intimamente connessa all'an: basti pensare che se si fosse deciso che il gruppo di SIR aveva valore negativo – storicamente si è rivelato un pozzo di debiti – la decisione sull'an avrebbe dovuto essere diversa.

Lo sdoppiamento della decisione, dovuto secondo Paolini principalmente al fatto che c'era un gruppo di aziende complesse da valutare, rifletteva per altro lo stato di avanzamento delle bozze: sull'an la minuta (sicuramente la bozza B, forse anche le postille della rilettura di cui alla bozza A) era quasi pronta già prima della discussione mentre sul quantum c'era molto meno, forse nemmeno era chiaro quali e quante fossero le riduzioni che Rovelli era disposto ad accettare.

Quindi il primo modo con cui Metta ha influenzato la camera di consiglio è stato proprio di portare a dopo l'estate la decisione sul quantum; il secondo è stato di arrivarvi con una bozza già fatta, che rendeva visibile come fosse possibile una decisione parzialmente contraria ai Rovelli, anche senza rifare la perizia.

Della motivazione occorre dire che è un lavoro ben fatto, argomentato, approfondito, fin anche esauriente, anche se le soluzioni sono criticabili; ma sicuramente il suo vizio maggiore è che l'accoglimento di alcune doglianze IMI, come presumibilmente quello della doglianza Rovelli accolta, era stato – come visto - concordato e rispondeva a ragioni "d'immagine", più che giuridiche.

La prima critica che si deve fare alla motivazione sul quantum si trae in realtà dalla parte sull'an: **si cerca di dare un valore al gruppo SIR perchè questa è intesa come la prestazione di Rovelli, come si trattasse di una vendita, permuta o simili. La Cassazione (pag. 27) aveva per contro detto che: "La Corte (d'appello del 1988) ha svolto la propria motivazione ... come se si trattasse di un negozio di scambio ... da questa erronea impostazione..."**. Già s'è visto come, seguendo l'appunto Acampora, la motivazione della sentenza 26.11.1990 quando cita questo brano (pag. 28 primo capoverso da "In concreto") ometta di riportare la frase della Cassazione "**da**

*questa erronea impostazione*". Da qui, nel quantum, riprende corpo la concezione della necessità di valutare la SIR per stabilirne il prezzo, ma aveva detto la Cassazione - e Metta lo nasconde ai colleghi come emerge dalla stessa motivazione e ciò per eludere il controllo collegiale - che non si trattava di un negozio di scambio.

Nella sentenza della Corte d'Appello, **come anticipato dai promemoria, vengono accolte alcune delle doglianze IMI, che si basavano su una revisione fatta dalla società Peat & Marwick.**

In particolare nella motivazione:

1. al paragrafo 25 **si abbatte di 142 miliardi il valore del netto patrimoniale consolidato, ritenendo che nei bilanci si era errato nel porre all'attivo i contributi in conto capitale** che dovevano essere erogati da enti pubblici per la realizzazione di impianti; questi contributi erano stati iscritti all'attivo prima della effettiva percezione, sulla base della sola approvazione da parte dell'ente erogatore e sull'avanzamento lavori. Il Tribunale aveva ritenuto che ciò fosse corretto essendovi un diritto alla contribuzione con la sola approvazione dei lavori, la Corte d'appello ritiene invece necessario che si operi "per cassa" e cioè che i contributi vadano iscritti all'attivo solo quando effettivamente percepiti e perciò espunge la non piccola somma ora detta; questo argomento è risolto in modo inverso dalla bozza sul quantum, a riprova che non fu il diritto, ma la ottica di contenimento a guidare le decisioni ed in effetti la ragione addotta, cioè che la normativa fiscale debba nel caso prevalere su quella civilistica, suscita alcune perplessità.
2. al paragrafo 26 **si accoglie la richiesta di tener conto di 16 miliardi di interessi di mora** emersi solo nel bilancio al 31.12.1980, ma riferiti all'anno 1978; il Tribunale aveva invece ritenuta indimostrata la esistenza di questi interessi passivi e rigettato l'argomento dell'IMI. Qui la bozza è fedele ed in effetti non si sa come si potesse ignorare che, negli anni successivi, era stata pagata questa somma riferita agli anni fino al 1978, debito che invece non figurava nei bilanci dell'epoca Rovelli. Si tratta di una voce presente in quasi tutte le ipotesi "sotterranee" di riduzione del risarcimento.
3. al paragrafo 28 si accoglie la richiesta IMI di **rettificare la procedura seguita nel consolidamento**, tenendo conto del valore al quale le partecipazioni consolidate erano iscritte nei bilanci e non del solo valore nominale. In pratica nelle operazioni di consolidamento si erano sommate tutte le diverse voci, ma poiché fra queste vi erano anche quelle relative al valore delle partecipazioni, doveva sottrarsi alla somma ottenuta il valore delle iscrizioni delle partecipazioni nei bilanci delle società controllanti, altrimenti vi sarebbe stata una duplicazione dei valori; nel far ciò però i periti avevano stranamente usato il valore nominale - non è chiaro come potessero quadrare poi i conti - anche quando le partecipazioni erano iscritte per un valore superiore. La sottrazione del valore di bilancio e non del nominale del resto è la prassi contabile seguita normalmente nelle operazioni siffatte. Altra prassi, forse più corretta, è quella che, anche qui ad abundantiam, enuncia la motivazione e cioè inserire una apposita riserva al passivo a bilanciare la plusvalenza. In ogni caso dalla modifica eseguita da Metta escono **ulteriori 44,9 miliardi di diminuzione dell'attivo**. Si tratta di una riduzione ipotizzata in tutti i promemoria-ipotesi di contenimento, tranne una, ma la somma varia e **nella sentenza si adotta quella minore**; probabilmente si doveva compensare la riduzione per i contributi in conto capitale, ora vista sub 1, che era di misura notevole.

A questo punto se si considera che il valore del consolidato ritenuto dai periti era di 162,3 miliardi e che le modifiche in negativo sono 142+16+44,9 miliardi ecco che il valore del gruppo SIR va in negativo e si prospetta ciò che sosteneva Schlesinger: in ogni caso nulla sarebbe dovuto perchè la SIR era in passivo.

**Si può a questo punto valutare quanto pregiudizievole alla decisione sia stato nel caso di specie valutare l'an debeat separatamente e prima del quantum.**

**Tra l'altro era già scritto nella bozza sul quantum l'intero capitolo 33 , finalizzato a superare il limite dei 70 miliardi previsto dal contratto e dunque era già deciso che l'indennizzo dovesse superare quella somma.**

**E infatti , per riportare la valutazione in significativo valore positivo la sentenza Metta ricorre a questo punto alla perizia Kellog e alle plusvalenze ed opera in senso contrario a quanto ipotizzato da alcuni, iniziali, promemoria.**

In particolare la riduzione prudenziale e forfettaria del 40% - di cui s'è detto a proposito della sentenza sul quantum di primo grado - viene eliminata, "recuperando" 109 miliardi (da rivalutarsi in ragione di 1 a 3.5 come dice il promemoria fl. 1-12 del faldone 4) per Rovelli.(cfr. capitolo 30 in particolare pagg. 224 sgg.) e deve rilevarsi come la parte Rovelli-Find avesse formulato una sola doglianza sulla perizia, proprio su questo punto (cfr. pag. 167 paragrafo 20 della sentenza), ove si dice che Rovelli e Find "***pur dando atto della cura puntuale ed attenta con la quale i primi giudici hanno valutato le ragioni delle parti (cfr. atto di appello 9 ottobre 1989 pag. 13) , censurano la sentenza nel punto in cui sono disattesi i motivati rilievi in ordine alle "pesanti" deduzioni forfettariamente operate dai consulenti d'ufficio***"... "*viene sostanzialmente negata validità scientifica e giustificazione contabile (cfr. comparsa conclusionale 19 maggio 1990 pag. 28) alla decurtazione pari al 40 % delle plusvalenze accertate dalla First Boston, in quanto non supportata da alcuna fondata giustificazione*".

Unica altra lagnanza di Rovelli/Find sarà la rivalutazione sui 21,1 miliardi di Lire pagati per la manleva dalle fideiussioni nel 1985 "*non riproponendo le altre pur numerose censure all'operato dei consulenti d'ufficio, espresse nel giudizio di primo grado*" (pag. 168): anche questa seconda lagnanza verrà accolta.

Un completo successo della difesa Rovelli, che fra le molte critiche mosse in primo grado alla perizia, guarda caso, ha poi coltivato proprio quella che ha trovato il consenso dei giudici d'appello. La valutazione effettuata dalla Kellog era stata effettuata a valore "di rimpiazzo", parte nel 1976, parte nel 1977 , ed è proprio questa modalità di stima che necessita di un apprezzamento molto prudenziale, essendo idoneo a generare eccessive valutazioni. La stessa Kellog aveva effettuato dei temperamenti riducendo già nel 1977 i valori ottenuti.

Il valore "di rimpiazzo" è la cifra che occorre per acquistare sul mercato un impianto dello stesso tipo di quello esistente, ma nuovo; questo metodo di valutazione è chiaramente quello che consente la maggiore valorizzazione degli impianti e consiste in pratica nel valutare gli impianti come fossero nuovi, anche quando tali non sono, se non altro per il decorso del tempo, e prescinde totalmente da qualsiasi valutazione di redditività. Proprio per questo era stata introdotta quella riduzione del 40%, che aveva una concreta giustificazione nel metodo di stima adottato.

**Proprio per questo la stessa Kellog aveva operato delle riduzioni sui costi di rimpiazzo, considerando che stava valutando impianti che non erano nuovi; ma dal 1977, data cui la stima si riferisce, al 1979, quegli stessi impianti erano ancora invecchiati ed eliminare la riduzione del 40 % significava ignorare il decorso del tempo.**

D'altronde proprio questa detrazione, **secondo i promemoria iniziali**, doveva passare dal 40% al 60%, per l'ottica di contenimento, ma poi si è trovata evidentemente una diversa soluzione. I contributi in conto capitale sono stati detratti e a quel punto probabilmente occorreva trovare una voce che la compensasse, per non deprimere troppo le ragioni di Rovelli e così si è operato sull'elemento maggiormente discrezionale.

Le considerazioni per eliminare la decurtazione del 40 %, furono che "*Il plusvalore stimato in 401.5 miliardi ..(omissis).. potrebbe, in ipotesi, essere bensì decrementato, ove fosse stato accertato che dette plusvalenze dopo due anni dalla prima stima (31 dicembre 1976) fossero diminuite per effetto dell'obsolescenza e dell'usura fisica. Tuttavia va evidenziato che, se può apparire verosimile un decremento di valori, va parimenti considerato che esso ha sicuramente trovato ampia, consistente compensazione nell'aumento che i prezzi di rimpiazzo subiscono per effetto del processo inflattivo (tanto più rilevante nel periodo di riferimento) che, per coerenza, non è stato considerato ai fini della valutazione*".

Come dire che una automobile, dopo due anni di uso, può essere valutata al valore che aveva da nuova, perchè l'inflazione nel frattempo ha alzato i prezzi.

Ma valutazioni critiche, su questi punti, difficilmente avrebbero avuto ingresso in Cassazione, che non è giudice del fatto.

Molto più che il diritto qui valgono ragioni economiche. Il senso di queste aggiunte e riduzioni si apprezza globalmente solo nella cifra finale: **il "danno" di Rovelli per la cessione finisce per**

**essere pur sempre di 232,3 miliardi di Lire, quando il Tribunale aveva ritenuto 326,3 miliardi** - corretti dalla Corte d'appello in 326,05 per un errore di calcolo rilevato nella motivazione – e questo è quel che importa. Sono state accolte diminuzioni richieste dall'IMI (142 miliardi per la deduzione dei contributi in conto capitale non ancora incassati, 16 miliardi per interessi di mora, 44,9 miliardi per erroneo consolidamento, in totale 202,9 miliardi di Lire) mentre su appello Rovelli/Find è stato operato un incremento di 109 miliardi eliminando la decurtazione del 40% delle plusvalenze operata dai periti: un colpo al cerchio e uno alla botte.

Sul quantum è dunque questo **l'artificio di Metta per eludere una sincera ed approfondita discussione in camera di consiglio: mostrare che sono state fatte serie riduzioni sulla valutazione della perizia**, ma dai promemoria e dalle mutazioni che queste riduzioni subiscono, si capisce quale è il vero motivo, non certo giuridico: l' **"ottica di contenimento" di cui ai promemoria . Aumenti e riduzioni proposte da Metta altro non sono che fumo negli occhi per eludere il controllo della camera di consiglio ed arrivare all'obiettivo principale: non ripetere la CTU.**

**Erano riduzioni tali da quasi annullare il valore del gruppo SIR-Rumianca, se non fosse stato per quella discrezionalità sul valore prudenziale delle plusvalenze, che doveva essere ridotto del 60%, inizialmente, per gli stessi partigiani dei Rovelli che si consultavano sull'"immagine" contabile del gruppo.**

Il recupero della riduzione del 40% poteva certo essere sindacato dagli altri membri del collegio, ma solo se Metta avesse ben spiegato cosa era il "valore di rimpiazzo" e il conseguente senso di una valutazione estremamente prudenziale, se avesse riferito la data cui si riferiva la stima Kellog, se avesse detto che analoga operazione proprio la Kellog aveva fatto per gli anni precedenti. Se non avesse, in definitiva, presentato una bozza nella quale si nascondevano i fondamenti contabili di quella riduzione dietro la infelice dizione dei periti "ammortamenti e perdite varie" e, come appare dalla sentenza, dietro una nuvola di parole (pag. 226): *"non appare affatto corretto, ad avviso del Collegio, decrementare il plusvalore di L. 359 miliardi del 40% (359,1 - 86,2) per "ammortamenti e perdite varie", in quanto il dato contabile degli investimenti, che concorre, unitamente alle altre attività e passività contabili, a formare il patrimonio netto contabile, è necessariamente assunto al netto "degli ammortamenti degli esercizi successivi alla stima Kellog", motivo per cui se anche il plusvalore fosse decrementato degli ammortamenti degli esercizi successivi alla citata stima, detti ammortamenti sarebbero stati considerati due volte"*. Come si vede nulla si riferisce del significato dell'uso del valore "di rimpiazzo" e ci si nasconde dietro un vocabolo, "ammortamenti", male usato dai periti e ripetuto fino alla noia nella frase ora riportata.

**E' dunque vero quel che a volte afferma Metta, nella memoria finale e cioè che egli diede torto a Rovelli e ridusse l'ammontare del risarcimento ; ma è anche vero che la sua sentenza realizza quell' "ottica di contenimento" di cui parlano i promemoria ed è ancor più vero che proprio attraverso quelle riduzioni si evitò quel che più Rovelli paventava: la revisione della perizia.**

**Del resto già a salvaguardia di quella perizia, le cui bozze, va qui ricordato, erano nello studio di Pacifico, era stato brillantemente evitato che Minniti potesse giudicare.**

**Alla fine, con lo sconto per l' "immagine", il prezzo della SIR che l'IMI dovrà pagare viene stabilito in 500 miliardi, oltre agli interessi legali dal luglio 1980. Oltre a ciò i 21.1 miliardi del valore nominale delle obbligazioni versate per l'accordo di manleva del 9.1.1985 e la rivalutazione su questa somma (anche se sulle obbligazioni dovrebbe tenersi conto della data di scadenza) per totali Lire 28.485.000.000. Il totale delle due voci fa 528.485.000.000 sul quale decorrono gli interessi legali; alla fine saranno Lire 980.351.147.815 versate il 13.1.1994 (tenuto conto delle ritenute di legge, per IRPEF e imposte successione per Lire 678.334.053.670).**

## **CONCLUSIONE**

**E che pur con le riduzioni delle spettanze, per Angelo Rovelli fosse una partita vinta, anche se sofferta, emerge da una lettera del 27.11.1990 (fa parte delle produzioni della difesa Rovelli ex art. 507 cpp) nella quale questi esprime al figlio Felice la sua soddisfazione, mista a qualche amarezza, per questa sentenza.**

In quella lettera Angelo Rovelli usa alcune espressioni strane e suggestive: dice il padre che il suo **"andare a Roma"** - nella lettera fra virgolette e si tratta di locuzione che non equivale di per sé a

“*coltivare la causa*” e non può che alludere – per quanto fin qui visto – che a rapporti non altrimenti menzionabili intrattenuti a Roma – aveva “*portato i suoi frutti*”. Più oltre la lettera fa riferimento ad un “*coraggio che mi è costato più della fatica*” e al suggerimento, a suo tempo ricevuto dal figlio, di risparmiare “*la mia caduca salute morale e materiale*”: e non si vede quale coraggio richieda una causa civile, ma corrompere giudici, contribuire a redigere una sentenza ancor prima che venga decisa, trattare con un magistrato l’entità del risarcimento che questi riconoscerà, tutto questo ne richiede certamente. Vi è anche la allusione a pratiche immorali – perchè altrimenti parlare di salute “*morale*” che è parole ben diversa da “*mentale*” o “*psichica*” ? - che la causa ha comportato e che il figlio Felice, pur forse percependole solo per sommi capi e senza dividerle, avrebbe sconsigliato.

**Questa lettera è del giorno successivo alla sentenza firmata da Metta.**

Un mese dopo (il 30.12.1990) Angelo Rovelli morirà a seguito di un intervento chirurgico cui era stato sottoposto il 28.12.1990.

Di questo documento Felice Rovelli, come sua madre, mai ha fatto menzione durante i suoi interrogatori, pur ripetuti, circostanziati e centrati proprio su quella vicenda, sui “*frutti*” della sentenza d’appello, che al padre era costata la “*salute morale e materiale*”.

Nemmeno la difesa aveva portato alla luce quella lettera, se non in sede di produzioni ex art. 507 cpp.

Eppure quella lettera è un documento importante per lumeggiare i rapporti fra Felice Rovelli e la causa intentata dal padre all’IMI, perchè faceva riferimento a fatti morali, ad un “*andare a Roma*” che non poteva essere ulteriormente specificato, a tentativi di dissuasione da parte del figlio, in vista della “*salute morale*”.

E Angelo Rovelli a Roma ci andava: sono agli atti le fatture del Viatevere Residence, dal 1986, che gli riservava degli spazi per domiciliazione, ricevimento persone e servizi di segreteria (cfr. faldone 10 produzioni dibattimentali PM IMI-SIR); Nino Rovelli frequentava Roma, anche se oramai, dopo la cessione della SIR, non son noti gli affari che trattava; certo aveva da “*curare*” la sua causa, ma questo può essere fatto anche da altri luoghi, senza la necessità di una presenza in luogo e di un ufficio e domicilio romano.

Ed era un “*andare a Roma*” che, ci dice la stessa lettera, era connesso alla soluzione della causa.

L’avvocato Are nega di aver mai passato documenti a Pacifico e Acampora, nè aver con loro avuto rapporti a proposito della causa; se ciò è vero – e si deve allo stato dar credito ad un testimone - l’opera di “*raccordo*” fra difensori “*ufficiali*” ed “*occulti*”, di cui i documenti sequestrati sono lampante evidenza probatoria, non può che essere stata svolta da Angelo Rovelli. Si spiega così l’espressione criptica “*andare a Roma*”, un eufemismo gradito al figlio Felice che seguirà ad “*andare*” nella capitale, ivi incontrando gli stessi “*difensori occulti*” dei cui servizi si era avvalso il padre.

La sentenza d’appello firmata dal giudice Metta, ci dice sempre la lettera, era una soluzione che pienamente soddisfaceva Rovelli, al punto di formare oggetto di una specifica missiva di orgoglio e rivendicazione al figlio; eppure, come s’è visto, il contenuto della sentenza non era del tutto favorevole a Rovelli, perchè rifaceva i conti del capitale della SIR, portandolo ad un valore negativo (disattendendo quindi i bilanci redatti da Rovelli) e riconosceva 528.485.000.000 di lire quale risarcimenti, contro i 771.100.000.000 della sentenza di primo grado. La riduzione però era perfettamente conforme a quella “*ottica di contenimento*” di cui parlano i promemoria e Rovelli era contento di aver ingoiato quella pillola, per altro dorata.

**Ma soprattutto grazie alla sentenza del giudice Metta, Rovelli era uscito dall'angolo in cui lo aveva messo la sentenza di Cassazione e di questo era pienamente soddisfatto; adesso però questa sentenza, al pari della CTU, andava tutelata da possibili nuovi annullamenti.**

**I- LA FASE DI CASSAZIONE SU RICORSO DELL’ IMI AVVERSO LA SENTENZA DI APPELLO DEL 26-11-1990**

Questa fase è caratterizzata dall'essere stata decisa per motivi processuali, con la dichiarazione finale di improcedibilità che rese definitiva la sentenza d'appello, di cui si è parlato nel capitolo precedente. I temi sono stati dunque del tutto diversi da quelli precedentemente trattati e tuttavia non poche gravi anomalie e perturbazioni hanno, anche in tal caso, ostacolato il normale svolgimento del procedimento. In particolare:

- **un tentativo di avvicinamento del giudice Sotgiu per il tramite di Renato Squillante;**
- **la estromissione dal collegio del Presidente Mario Corda, raggiunto da un anonimo che ne comportò l'astensione.**

In mezzo: altri anonimi; una procura speciale che chi dice non depositata e chi dice sottratta dal fascicolo processuale; un procedimento penale – avente per oggetto la soppressione di questo documento - che fa avanti e indietro tra la Procura della Repubblica (che chiede l'archiviazione per essere ignoti gli autori del reato), l' Ufficio Gip (che archivia per infondatezza della notizia criminis) e la Corte di Cassazione che annulla.

Vale inoltre la pena di sinteticamente anticipare le movimentazioni finanziarie che si realizzano contestualmente a questa fase e che verranno compiutamente esaminate nei capitoli che seguiranno.

Morto Nino Rovelli il 30-12-1990, la causa sarà infatti “ereditata” dalla moglie Primarosa Battistella e dal figlio Felice ai quali il congiunto aveva raccomandato – in caso di esito letale della operazione cui doveva essere sottoposto – di pagare all' avvocato Attilio Pacifico quanto questi gli avrebbe richiesto, senza indicare, a loro dire, né la causale, né l'entità del debito. Poco dopo la morte, l' avvocato Attilio Pacifico contatterà infatti gli eredi chiedendo ad essi di onorare gli impegni assunti dal defunto: non solo nei suoi confronti, invero, perché contestualmente analoghe pretese verranno avanzate dagli avvocati Acampora e Previti. Gli eredi accetteranno di pagare quanto richiesto rinviando l'“adempimento” all' esito definitivo della causa Imi-Sir (e infatti, come si è già accennato, nel Marzo 1994 pagheranno ai tre la complessiva somma di 56.994.000 franchi svizzeri).

Contestualmente però, **nel giugno del 1991, anticiperanno a Pacifico la somma di lire 1 miliardo. Questi, a sua volta, traendola da questa “provvista”, girerà a Squillante e Previti la cifra di 133 milioni di lire ciascuno.**

Si evidenzierà, nei capitoli che seguiranno, la natura dei rapporti esistenti tra Previti e Squillante. Qui basta sottolineare come, allorquando Squillante avrà a ricevere da Rovelli – via Pacifico – la indicata somma di denaro (26 Giugno 1991), la controversia Imi-Sir fosse già pendente in Corte di Cassazione; e come in questa fase processuale sarà proprio per il tramite dei “buoni uffici” dell'allora capo dei Gip di Roma che Felice Rovelli cercherà di avvicinare un giudice del Collegio, la dr.ssa Simonetta Sotgiu.

In questo capitolo si esaminerà lo sviluppo “ufficiale” della causa, con brevi accenni al “versante occulto” caratterizzato dai due episodi di cui sopra che, più approfonditamente verranno esaminati nel capitolo dedicato ai rapporti tra gli imputati.

La fase in Corte di Cassazione si è articolata, dopo che la difesa Rovelli ebbe sollevato la questione della mancanza della procura ad acta, su tre provvedimenti giudiziari, che si trovano tutti nel faldone 27 delle produzioni del PM nel processo Imi-SIR: l'ordinanza 30 gennaio 1992 depositata il 12 febbraio 1992 con la quale veniva sollevata questione di costituzionalità della norma che sancisce la improcedibilità dell'impugnazione per mancato deposito della procura speciale (art. 369 c. 2 n. 3 cpc); la conseguente sentenza della Corte Costituzionale n. 471, del 10 novembre 1992 e depositata il 24 novembre, che tale questione dichiarava inammissibile; la successiva sentenza 27 maggio 1993, depositata il 14 luglio 1993, che concludendo il processo, dichiarava improcedibile l'impugnazione dell'IMI.

Questi provvedimenti possono essere esaminati in estrema sintesi (nei limiti del possibile), posto che non è contestato in alcun modo (né in alcun modo è neppure ipotizzabile) che siano stati adottati da giudici conniventi o corrotti o avvicinati; e tuttavia anche il giudizio di Cassazione fu pesantemente influenzato da fughe di notizie riservate e da scritti anonimi con dirette conseguenze sulla composizione del collegio giudicante: perturbazioni della attività giudiziaria, tali da imporre di negare anche a questa fase del giudizio l'aggettivo “normale”.

D'altronde, se si tiene a mente tutto quanto accaduto sino a questo punto della causa (e come esposto nei precedenti capitoli), ben si può comprendere come da un lato vi fosse un altissimo grado di preoccupazione delle parti e dall'altro come la sentenza d'appello, scritta da un giudice in perfetta sintonia con la parte Rovelli e con pesanti problemi di osservanza dei criteri della Cassazione e di valutazione del quantum, necessitasse di un gran supporto per diventare definitiva.

E infatti, anche in questa fase sono emersi contatti e interessamenti occulti, collaterali allo svolgimento "ufficiale" della causa: sono state sequestrate le agende di Pacifico; sono stati acquisiti i tabulati dei traffici telefonici e, infine, i documenti relativi ai movimenti finanziari effettuati in Svizzera da cui risultano bonifici a Previti, Acampora, Pacifico (e tramite quest'ultimo a Squillante) ordinati dai conti riconducibili a Felice Rovelli e Primarosa Battistella, figlio e moglie di Nino Rovelli. Bonifici in parte avvenuti durante questo grado di giudizio (nell'anno 1991) e in parte subito dopo il pagamento dei 980 miliardi da parte dell'Imi (nel 1994).

Verranno più oltre approfonditamente trattati tutti questi aspetti della vicenda destinati a non svolgersi - e restare ben chiusi - in uffici legali, private dimore, banche Svizzere (cfr. in particolare capitoli "rapporti fra gli imputati" e "movimentazioni finanziarie Imi-Sir"), mentre qui si analizzerà il lato palese, quello destinato ad essere documentato in sentenze, memorie, verbali e scritti.

Il ricorso in Cassazione dell'IMI contro la sentenza d'appello venne notificato il giorno 3 gennaio 1991.

Il processo venne assegnato alla prima sezione civile, il cui presidente era il dott. Montanari Visco; relatore venne nominato il giudice Gian Carlo Bibolini, purtroppo deceduto nelle more delle indagini preliminari: le sue dichiarazioni rese al Pubblico Ministero il 27 maggio 1997 sono state, dunque, acquisite alla udienza del 12.3.2001.

Afferma Bibolini che il presidente Montanari Visco intendeva presiedere personalmente quella causa, ma che ne fu scoraggiato da un anonimo contenente apprezzamenti sulla sua parzialità in relazione alla controversia, per un fatto che sarebbe avvenuto alla festa di matrimonio della figlia del dott. Rocchi e del figlio del dott. Grieco, entrambi giudici presso la Cassazione.

La vicenda di questo primo anonimo è riferita da Bibolini in modo incerto, per come riferitogli da altre persone, che egli non ha saputo ricordare se fossero le colleghe Luccioli - la prima ad avergli detto che gli sarebbe arrivata una grossa causa - o Sotgiu - che si occupava della distribuzione ai colleghi delle cause - ovvero la sig. Tatti, segretaria della sezione prima.

Si è sostenuto, da alcune difese, che questo primo anonimo dimostrerebbe che se c'era qualcuno che cercava di influire sulla fase del giudizio in Cassazione, questi non era la parte Rovelli bensì l'Imi. Questo perché oggetto di questo anonimo sarebbe stato il fatto che al matrimonio dei figli dei giudici Rocchi e Grieco, sarebbe stata presente, tra gli invitati, una persona appartenente alla famiglia Rovelli.

Va subito detto che di questo anonimo (scritto o semplice "chiacchiera" che fosse) non vi è alcuna traccia, se non nel ricordo di qualche testimone.

Chi ne parla è soprattutto la cancelliera della prima sezione, la signora Tatti (cfr. ud. 23-4-2001), la quale peraltro ne riferisce non come "notizia" appresa da qualcuno (e tanto meno dal diretto interessato, Montanari Visco) ma come "*voci che giravano nei corridoi a quell'epoca*". E così prosegue: "*E niente, il Presidente Montanari ha ricevuto questa cosa anonima in cui diceva che alla... alle nozze sarebbe stato avvicina... insomma, c'era presente qualcuno, un esponente dei Rovelli, ma (p.i., fuori microfono) chi non lo so, non so nemmeno se è vero*".

Certo è che, prosegue la teste, (e questo è un fatto che ha trovato conferma anche in altre testimonianze) Montanari Visco ritenne, a cagion di quello, che non fosse opportuno occuparsi della vicenda: "*Il Presidente Montanari Visco a un certo punto era molto arrabbiato perché è arrivata questa cosa anonima e lui era infuriato perché insomma, essendo una persona molto retta, molto scrupolosa, non si aspettava questo. Quindi mi disse che non voleva proprio sentirne parlare di questo ricorso e affidò la presidenza a un'altra persona, a un altro magistrato*".

Una apparente conferma del contenuto dell'anonimo, sembra trovarsi nella testimonianza della dott.ssa Sotgiu, giudice della sezione che farà poi parte del collegio giudicante.

Neppure lei, però, ricorda da chi seppe la notizia. Ha infatti dichiarato sul punto alla udienza del 4-5-2001: "*Ma non... guardi, son passati nove anni, non ricordo se me l'ha detto il cancelliere, se*

*me l'ha detto qualche funzionario di Cancelleria, se me l'ha detto lo stesso Montanari Visco, mi... mi fu detto che il Presidente Montanari non voleva più presiedere questo Collegio perché aveva... c'era stata una lettera anonima rivolta non so bene a chi in cui si affermava che al... al ricevimento di nozze che aveva fatto il Presidente Rocchi, Montanari aveva incontrato un amico dei Rovelli e lui non voleva essere messo in mezzo a questi pettegolezzi. Lo stesso Rocchi reso edotto di questa cosa avrebbe detto: "Io non pren... non farò mai parte di questo Collegio... Altro non posso dire perché io non ho visto la lettera, ho sentito soltanto queste, chiamiamole chiacchiere, insomma, in Cancelleria".*

Solo che i ricordi della dott.ssa Sotgiu, con riferimento ai numerosi anonimi che hanno costellato questa fase di giudizio, sono a dir poco scarsamente attendibili. La teste ha fatto parte del collegio che il 30 gennaio del 1992 ebbe a sollevare questione di costituzionalità in ordine al mancato deposito della procura dell' Imi. Ha affermato che, successivamente a questa decisione, anche ella ebbe a ricevere una lettera anonima (subito stracciata e di cui non fece parola con alcuno) contenente una serie di insulti collegati alla appena assunta decisione. Anche in tal caso ne ha attribuito la "paternità" alla parte Imi, con queste parole: *"No, perché questo anonimo seguiva il precedente, qui è stato un processo molto scorretto da parte di entrambe le Parti, diciamoci la verità, questi due anonimi, se devo interpretare, sia il primo, che è quello del Presidente Montanari, sia quest'altro, eh, la parte che aveva interesse a mandare gli anonimi era l'IMI, eh, e quindi io probabilmente, come non si era toccato il problema del precedente anonimo, ma ne avevo sentito parlare in corridoio, diciamo, o in Cancelleria, ma senza... io non ricordo di averne parlato, non so se gli altri abbiano un altro ricordo, ecco".*

Solo che, nel prosieguo dell' esame, è stato fatto notare alla teste come, in sede di indagini preliminari avesse riferito esattamente l'opposto: e cioè che l'anonimo da lei ricevuto insultasse il collegio in quanto questo si era dimostrato a "favore dell' Imi", tanto da far ritenere che provenisse da qualcuno vicino ai Rovelli. E le è stato anche ricordato, a lei che peraltro di quel collegio aveva fatto parte, che in effetti la decisione da loro presa andava proprio in quella direzione. A questo punto la dott.ssa Sotgiu ha ammesso di aver fatto confusione in dibattimento.

Queste le due uniche "fonti" in base alle quali la difesa riterrebbe provato che questo primo "anonimo" , che comportò la sostanziale "astensione" del presidente Montanari Visco, fosse di provenienza Imi.

In verità ve ne sono altre che smentiscono questa ricostruzione dei fatti .

Ci si riferisce, in particolare, ai giudici Grieco e Rocchi, al cui matrimonio dei figli sarebbe avvenuto il "fattaccio" e che, dunque, dovrebbero essere i più informati dell' episodio.

Ebbene Rocchi così ricorda il "clima" di quei giorni (cfr. ud. 1-6-01): *"una volta mi ricordo che uscendo (Montanari Visco – n. e .), ma non rivolgendosi a me, rivolgendosi a tutto il collegio, si lamentò molto seccato del fatto che stessero arrivando una serie di anonimi intorno a questo... e lui le definì, adesso non ricordo esattamente il nome, ma insomma spazzatura";*

Presidente: *"Ma non fece riferimento a nessun anonimo specifico?"*.

T.: *"Assolutamente no. Parlò in modo totalmente generico"*.

E ancora, sulla presenza di un membro della famiglia Rovelli al matrimonio di sua figlia: *"Ma non può che essere una menzogna, perché nessuno di noi aveva... e ripeto, il matrimonio fu improntato a una tale semplicità, per cui la partecipazione fu limitata ai parenti, ovviamente quelli son sempre presenti tutti in massa, poi gli stretti amici delle due famiglie e gli amici intimi degli sposi"*.

A sua volta Grieco – dopo aver affermato che a lui nulla fu detto di questo anonimo - ha reso sul punto queste dichiarazioni (cfr. ud. 5-4-2002):

Avv. Bovio: *"Lei ebbe notizia, può indicare se fu presente qualcuno a questo matrimonio della famiglia Rovelli, o vicino alla famiglia Rovelli?"*;

Grieco: *"No, assolutamente..."*;

Avv. Bovio: *“Può escluderlo?”*;

Grieco: *“Escludo di saperlo... gli invitati erano molti, eh. E siccome io sono diciamo vecchio amico del Presidente Rocchi, però era un'amicizia personale, ma avevamo anche amici... completamente diversi, c'erano moltissime persone che io non conoscevo al... al... in occasione del ricevimento”*;

Avv. Bovio: *“Comunque Lei ebbe notizia che vi potevano essere persone...”*;

Grieco: *“No, ma credo proprio di no tra l'altro”*;

Avv. Bovio: *“Tende ad escluderlo?”*;

Grieco: *“Sì, certamente, penso di... Anche perché me l'avrebbe detto Rocchi oltretutto, insomma dopo tutti i fatti che sono accaduti, mi avrebbe detto: “Al matrimonio era presente una persona della famiglia Rovelli”. Assolutamente non me l'ha detto”*;

Presidente: *“A Lei questo non fu mai detto, comunque?”*;

Grieco: *“ Assolutamente ”*.

E, dunque, i due più diretti interessati non solo nulla sanno di preciso su un anonimo traente “origine” dal matrimonio dei loro figli, ma escludono anche che a questa cerimonia potesse essere presente un qualsiasi membro della famiglia Rovelli. Non solo: Rocchi smentisce la contraria “fonte” Sotgiu, laddove questa ha affermato che proprio a causa di questo episodio, Rocchi avrebbe rifiutato di far parte del collegio .

L' anonimo non è stato conservato (se scritto era e non solo “chiacchiera” come sembrerebbe potersi concludere sulla base delle sopra richiamate testimonianze); la persona che avrebbe potuto maggiormente chiarire la vicenda (Montanari Visco) è morta. Affermare, su queste basi, come hanno fatto alcune difese, esser provato che l'uso di “*anonimi-spazzatura*” (per stare alle parole di Rocchi) aveva coinvolto anche l'Imi, appare a dir poco eccessivo; una pura e semplice illazione sornita di alcun minimo riscontro.

Quello che però è certo è che un disturbo c'è stato, un anonimo, forse solo una chiacchiera , o forse anche “più chiacchiere” (come ricorda Rocchi). Montanari Visco era stato profondamente contrariato ed avvertiva tutto il peso della causa, della sua delicatezza e la necessità che alla trattazione fossero addetti giudici il più possibile lontani dall'ambiente romano e dai condizionamenti che potevano derivarne. E queste non sono illazioni di questo Collegio: l'autorevole presidente infatti, disse poi a Bibolini che ***“a seguito di situazioni che lo avevano disturbato in relazione agli ambienti romani, aveva nominato me come relatore perchè ero il consigliere della Sezione che arrivava da più lontano, che rimaneva a Roma solo per fare le udienze e che non aveva nessun contatto con gli ambienti romani”***.

Bibolini infatti viveva a Veduggio al Lambro, aveva lavorato al Tribunale di Monza e stava a Roma, in un pensionato, per circa sette giorni al mese soltanto. Preoccupazione fondata, col senno di poi, se Montanari Visco avesse potuto sapere i retroscena dei precedenti gradi di giudizio e le conoscenze che il giudice Metta (e anche Squillante) “vantavano” in un certo ambiente romano, frequentato anche dai Rovelli: Previti, Pacifico e Acampora.

Dalle parole di altri giudici della Cassazione sentiti come testimoni, si viene a sapere che Montanari Visco personalmente parlò loro della designazione a comporre il collegio IMI-SIR e questo indica da un lato l'attenzione del Presidente verso i suoi giudici, nel dare loro un incarico delicato e impegnativo, dall'altro che nella scelta operava con quel criterio che riferisce Bibolini: la stima personale, il distacco da un “certo ambiente” romano, lontani, per quanto possibile, da chiacchiere e scritti anonimi.

Anche Simonetta Sotgiu conferma che il clima attorno alla causa IMI-SIR era molto particolare: ricordando che fu messa nel collegio perchè era una delle ultime arrivate, afferma che si trattava di *“... chiacchiere, però che hanno portato alla formazione di un Collegio di gente che è stata in*

*qualche modo richiesta di farne parte perché tutti scappavano, chi da una parte, chi dall'altra. Insomma, chiaramente di fronte a un anonimo non... non si vuole mai essere... Eh, gli ultimi arrivati sono come le matricole, gli imponi le cose insomma.*" (ud. 4.5.2001 pag. 229).

Fa sicuramente torto alla professionalità dei giudici della Cassazione questa affermazione della dott.ssa Sotgiu secondo la quale la mole della causa o qualche chiacchiera possano generare un "fuggi fuggi" generale; piuttosto giova notare come anche lei – che veniva dalla Sardegna e lì viveva ed era per questo, nell'ottica di Montanari Visco, da ritenersi estranea all'"ambiente romano", venne scelta personalmente dal presidente, anche se era l'ultima arrivata. Il che conferma non tanto quello che dice lei sul "fuggi fuggi" generale di fronte ad anonimi e chiacchiere, quanto il criterio di discrezione seguito da Montanari Visco, che cercava persone il più lontane possibile (anche geograficamente) da quell'ambiente, come ha ricordato Bibolini.

**E nonostante ciò proprio la dott. Simonetta Sotgiu, nei giorni "caldi" del Gennaio 1992, sarà oggetto di un tentativo di avvicinamento, di cui meglio si dirà nel capitolo dedicato ai rapporti personali, da parte di un suo conterraneo e conoscente, l'avv. Berlinguer, a sua volta contattato allo scopo da Felice Rovelli e da un influente magistrato, questo sì sicuramente intraneo all'"ambiente romano", o per meglio dire a quello degli avvocati Previti, Pacifico e Acampora: il dott. Renato Squillante.**

Il ricorso venne discusso circa un anno dopo la notifica, cioè all'udienza del 29 gennaio 1992. Il collegio era formato dai dott. Giuseppe Scanzano (sentito alla ud. 23.4.2001), presidente, Gian Carlo Bibolini, relatore, e poi in ordine di anzianità Antonio Catalano (sentito alla ud. 31.5.2002), Giulio Graziadei (sentito alla ud. 22.4.2002) e Simonetta Sotgiu.

Presero per primi la parola i difensori dell'IMI e poi quelli della parte Rovelli, avv. Are, Ungaro e Giorgianni; fu Giorgianni appunto, che, presa la parola per ultimo e illustrato anche il merito del ricorso aggiunse, come ultima annotazione, che tutto ciò era comunque inutile perché **la procura speciale del ricorrente non era stata depositata** e dunque il ricorso doveva essere dichiarato improcedibile.

Per giudici ed avvocati dell'IMI fu una sorpresa grossa; taluno dice che il prof. Irti sbiancò.

In effetti, il fascicolo era stato approfonditamente studiato dal relatore, Bibolini, e dal magistrato del massimario, Di Palma e nessuno si era avveduto di siffatta mancanza; subito il collegio si fece portare l'intero fascicolo, lo esaminò carta per carta e verificò che, effettivamente, la procura non c'era.

Eppure Bibolini, che viene descritto come un magistrato molto serio ed attento da tutti i colleghi che hanno lavorato con lui e sono stati sentiti in questo processo, aveva scritto una relazione di 40 pagine e non aveva notato questa carenza, quando normalmente l'esame delle cause di improcedibilità è una delle tappe fondamentali dello studio di un fascicolo (lo stesso Bibolini ricorda un incontro con Rocchi avvenuto mentre *"stavo studiando gli atti Imi/Rovelli relativi alla instaurazione del contraddittorio... predisponendo una mappa delle varie notifiche"*).

Ora, non è controverso che la procura fosse stata rilasciata, con atto notar Mario Lupi di Roma del 6 dicembre 1990 n. 24368 di rep., come dimostrano le fotocopie della procura stessa e del repertorio di quel professionista prodotte nella causa civile: ma agli atti il documento non c'era e, pertanto, doveva essersi smarrito fra la data di rilascio da parte del notaio e la camera di consiglio del 29 gennaio 1992.

La data dell'atto notarile è situata fra il deposito della sentenza d'appello (26-11-1990) e la notifica del ricorso (3-1-1991) ed è pertanto pienamente congruente con i tempi processuali (è appena il caso, per una migliore comprensione del fatto, notare che vi è una altra procura rilasciata il 4 dicembre 1990, che è stata rifatta e sostituita da quella del 6 dicembre, per errori nella indicazione dei dati del processo). Nel ricorso si precisava (cfr. ordinanza della Cassazione 30.1.1992) che la procura sarebbe stata conferita con atto a parte e depositata nei termini di legge, cioè 20 giorni dalla notifica e dunque entro il 23 gennaio 1991. La copia del ricorso notificata, il provvedimento impugnato, i fascicoli dei precedenti gradi e quant'altro, vennero depositati il 22 gennaio 1991 dall'avv. Iannone, che lavorava per l'avv. Punzi, difensore dell'IMI dall'inizio della causa, assieme all'avv. Nicolò.

Venne redatta la prescritta nota di deposito, sottoscritta dall'avv. Punzi, ma in essa non si faceva in effetti menzione della procura e, seppur a posteriori non si può negare che questa omissione abbia

avuto conseguenze estremamente gravi , deve anche notarsi che la specifica menzione non era obbligatoria ma utile solo a fini di prova.

Il 29 gennaio 1992, a seguito di quella sconvolgente novità , venne organizzata una riunione fra i difensori dell'IMI, nella quale si cercò di ricostruire l' accaduto . La riunione si tenne nello studio dell'avv. Punzi, il quale assicurò che la procura era stata depositata ; venne sentito l'avv. Iannone che serbava memoria della presenza del documento e confermava di averlo rilegato nei fascicoli depositati nella cancelleria della Cassazione : versione che ha confermato anche in dibattimento ove è stato sentito in qualità di testimone (ud. 16.3.2001).

La deposizione di Iannone, a parere di questo Tribunale , appare intrinsecamente coerente e non presenta alcun elemento tali da metterne radicalmente in dubbio la credibilità, anche se non si può sottacere come lo stesso potrebbe avere un interesse , anche di natura “ professionale “, a confermare il suo ricordo di aver fatto tutto “ secondo le regole “.

Va premesso che l'avv. Iannone , anziano legale nato nel 1924 , ha sempre lavorato nello studio che fu del prof. Nicolò e poi dell'avv. Punzi; poiché Nicolò non era iscritto all'albo dei procuratori, quando vi era la necessità di un procuratore veniva sempre messo il nome di Iannone “*anche se afferma lo stesso teste - io poi non mi interessavo più di quella causa*” .

L'avv. Iannone girava con una “*vespetta .. la salute me lo permetteva, giravo ancora in vespa*”; il 22 gennaio 1991 tornava dal Tribunale, dunque a metà mattina almeno, e gli venne detto che bisognava “*preparare il fascicolo e portarlo, perchè il professore (Punzi) vuole che si depositi stamattina. In quel momento abbiamo... confezionato io insieme all'usciera, abbiamo assemblato tutte queste carte che venivano da varie parti, le abbiamo assemblate tutte sul tavolo dell'usciera una per una e l'usciera ha fatto un buco in tutte le carte, le ha messe insieme e c'era anche la procura*”; e poi più avanti ribadisce “*c'era anche la procura perchè io ho ..in quel momento ho guardato tutte le carte che erano state messe*”.

Iannone è un avvocato, forse non di grido, ma di esperienza, conosce quali sono i documenti necessari; è del tutto credibile che li abbia controllati e – considerati gli avvenimenti successivi - serbi memoria della procura poi risultata mancante.

D' altronde le modalità di preparazione del fascicolo potevano essere tali da non consentire che qualche documento sfuggisse dopo il confezionamento: “*non si può pensare che... facevamo ancora molto artigianalmente, con un trapano, si faceva... era un fascicolo molto alto, una sentenza molto alta, un ricorso... quindi si bucavano tutti insieme, poi passava uno spago in mezzo e li legava sopra. Questo lavoro materiale lo faceva... lo chiama... lo faceva Alvaro, insomma*”.

Con questa certezza, poiché non v'era motivo, da parte loro , di dubitare di Iannone, i legali dell'IMI informarono il presidente dell'Istituto ; venne così deciso di presentare una immediata denuncia per la sottrazione della procura. Gli esiti di questo “ incidentale “ procedimento penale, verranno esposti nel capitolo dedicato all' episodio “ Berlinguer – Rovelli- Squillante “. Qui basti ricordare , per completezza e organicità di esposizione , che per ben due volte il Pubblico Ministero di Roma chiese la archiviazione per “ essere ignoti gli autori del reato “ e per ben due volte i Gip dell' ufficio all' epoca diretto da Renato Squillante archiviarono per “ infondatezza della notizia criminis “ , in entrambi i casi incorrendo in pesanti censure da parte della Corte di Cassazione .

E' fatto quasi notorio, come la procura sia ricomparsa dopo la conclusiva camera di consiglio del 27 Maggio 1993 , allegata all' ultimo dei numerosi anonimi che hanno costellato questa fase processuale ; si presenta tagliata sul lato destro in alto e stracciata su tutto il margine sinistro (quando sul lato destro poteva essere impresso il timbro di deposito e sul margine sinistro potevano essere presenti i fori del trapano usato dall'usciera Alvaro di cui ha parlato Iannone).

Così come si presenta , la procura avrebbe potuto essere dunque inclusa nel fascicolo rilegato e poi essere stata sottratta da qualcuno.

D' altronde il fascicolo si presentava in condizioni piuttosto “ disastrose “ ; sollevata la eccezione da parte della difesa Rovelli , i giudici si riunirono, infatti , al quinto piano , nella stanza del Presidente (sono parole di Bibolini ) ed esaminarono a fondo il fascicolo : ricordano i testimoni che questo si presentava ancora rilegato, ma non completamente : per esempio la sentenza di appello era a parte, ed era in mano alla dott.ssa Sotgiu, ricorda Bibolini, quando, subito dopo l'intervento di Giorgianni, gli avvocati dell'IMI esaminarono gli atti. La copertina del fascicolo era in parte stracciata , sgualcita , presentava insomma gli esiti di un uso piuttosto intenso.

Il collegio rilevò, come riferisce Bibolini, che erano presenti due annotazioni : una sulla copertina del fascicolo ed un'altra su un registro di cancelleria , entrambe riguardanti la mancanza della

“procura ad hoc” (fotocopia di tali annotazioni sono nel faldone 28 delle produzioni del PM nel fascioletto “deposito ricorso”). Sulla copertina (fl. 130158 e 130159), a parte qualche buco e l'evidente gualcitura, si legge nello spazio in basso riservato alle annotazioni, sulla prima riga assieme ad altre iscrizioni, “manca procura ad hoc”; si legge anche il timbro “rilasciata copia legale al sig Are il 13 marzo 1991”.

Agli atti, poi, vi è altra fotocopia del medesimo documento (fl. 130169 e 130170), con minori gualciture, ove la detta annotazione è presente (ma ne mancano altre) mentre è invece presente la annotazione del rilascio copie; dovrebbe, dunque, trattarsi della copia rilasciata all'avv. Are il 13.3.1991 (abbastanza inspiegabile invece è come il fl. 130161 sia la attestazione di conformità della copia rilasciata a Are ed abbia il timbro di due giorni prima, 11 marzo 1991), proprio perché il documento è privo delle successive annotazioni che risalgono infatti a qualche giorno dopo il 13 marzo; la prima fotocopia riproduce invece la copertina come giunse al collegio il 29 gennaio 1992, sgualcita e stracciata, come la ricorda Bibolini. La annotazione “manca procura ad hoc” sulla copertina dovrebbe dunque essere precedente al 13 (o 11) marzo 1991.

Anche nella copia del ruolo generale degli affari civili – sempre in faldone 28 produzioni PM – nella colonna a destra vi è una annotazione con asterisco che dice “manca la procura ad acta”: apparentemente la grafia è la stessa della copertina del fascicolo.

Dunque, si potrebbe concludere che personale di cancelleria si avvide della mancanza della procura, la annotò diligentemente sulla copertina ma non ritenne, evidentemente, di avvisare di tale circostanza né il giudice del massimario (Di Palma), né il giudice relatore (Bibolini) e neppure il Presidente Scanzano i quali – in particolare i primi due – non solo non si accorsero di detta annotazione ma neppure riscontrarono direttamente la mancanza del fondamentale documento.

L'impiegata che fece queste annotazioni è Branca Annamaria ed è stata sentita il 26 marzo 2001; ha spiegato che dopo il deposito, il fascicolo veniva passato a lei che provvedeva alle annotazioni sulla copertina che poi venivano trascritte sul ruolo; ha anche aggiunto che fra il deposito e la lavorazione potevano passare anche 15/20 giorni, nei quali il fascicolo giaceva nei pressi dell'ufficio, in un corridoio adiacente, in luogo non certo segreto, né chiuso, accessibile però solo ai dipendenti del Ministero della Giustizia, non al pubblico. La sig. Branca dice di aver fatto lei la annotazione circa la mancanza della procura: nel momento in cui doveva segnare chi fossero gli avvocati, ricercando la procura, si accorse che non c'era: di qui la annotazione.

Tuttavia, come già detto, né il relatore Bibolini né il giudice che aveva redatto la relazione del massimario (il dott. Di Palma, sentito il 17.5.2001) si erano accorti di quella mancanza, tanto che avevano preparato delle corpose relazioni, il che non avrebbe avuto senso se avessero riscontrato l'esistenza di una causa di improcedibilità.

Non solo: prima di passare a Di Palma e poi a Bibolini, il fascicolo venne anche “lavorato” dalla dott.ssa Sotgiu, anche lei all'epoca al massimario (cfr. ud. 4-5-2001): *“Io facevo la prima visura dei fascicoli, nel senso che li assegnavo alla Sezione, si chiama classificazione, devono essere mandati alla Prima, alla Seconda, secondo la materia, e si compilava una schedina, adesso è diverso, ma si compilava una schedina con tanti quadretti in cui si mettevano riassunti i motivi di ricorso, con dei numeri, non so, per esempio le società, come nel ca... in caso della causa IMIRovelli il 159, si metteva il 159, poi eventuali cause di inammissibilità, c'era un quadretto ad hoc dove si crociava se per esempio c'era un problema, anche manca... se mancava la procura per dire. Però era un esame molto superficiale, devo dire, perché nella classificazione, che era soprattutto dettata per informatizzare diciamo la materia e poterla avviare verso le Sezioni”*.

Sarà stato, come dice la Sotgiu, un esame “superficiale”, ma certamente **il primo magistrato che ebbe a occuparsi del fascicolo, non riscontrò la mancanza del fondamentale documento**.

Il dott. Di Palma, a sua volta, era persona scrupolosa ed attenta (lo dice la stessa dott.ssa Sotgiu); esaminato alla udienza del 17-5-2001, ha espressamente affermato che uno dei suoi compiti era proprio il controllo di eventuali cause di improcedibilità, tanto che controllava i fascicoli foglio per foglio e che se avesse notato la mancanza della procura l'avrebbe scritto: *“Sì. Dunque, le relazioni preliminari ai ricorsi civili consistono nell'esaminare i ricorsi e si... compongono diciamo così tre parti le relazioni. C'è una prima parte in cui il... il magistrato addetto a questo... a questo servizio deve verificare se esistono ragioni di inammissibilità o improcedibilità del ricorso. La seconda parte era dedicata sostanzialmente come se fosse una sentenza allo svolgimento della vicenda processuale rilevante al... ai fini del ricorso per Cassazione. E la terza parte riguardava la...*

*l'esame dei motivi per Cassazione e la ricerca di eventuali precedenti giurisprudenziali e... e /o dottrinali* “. Al contrario Di Palma ha solo un ricordo di aver avuto qualche problema inerente la procura della Sir , atteso che non gli era stata trasmessa dalla Cancelleria con il fascicolo .

Il Dr. Di Palma non ha ravvisato nella sua corposa relazione ( che trovasi in copia al faldone 28) la mancanza della procura . **E siamo così al secondo magistrato che ebbe a occuparsi del fascicolo ( e questa volta in modo approfondito ) e non riscontrò la mancanza del fondamentale documento.**

E , infine , **non se ne accorse neppure il terzo magistrato** , addirittura il relatore della causa , Bibolini .

Vi è in atti , però , una voce contraria ( che si pone in netta contraddizione con quanto dice Di Palma): quella del dott. Falcone – all’ epoca dirigente del massimario - che per le condizioni di salute si è dovuto sentire per videoconferenza il 21 maggio 2001. Secondo Falcone, Di Palma si sarebbe ad un certo punto recato da lui per comunicargli che aveva notato la mancanza della procura, chiedendo pertanto di non redigere la relazione; ne sarebbe seguito un colloquio cui fu chiamato a partecipare anche il cancelliere Cannucciari , al quale , dopo aver ancora una volta constatato la mancanza in atti del documento, fu chiesto di **annotarlo in copertina e sul registro.**

Queste le precise dichiarazioni di Falcone : *“il collega Di Palma era un magistrato di Tribunale applicato al Massimario incaricato di redigere le re... relazioni di accompagnamento ai ricorsi ritenuti ne... meritevoli per cui era ritenuta necessaria una relazione, venne nel mio ufficio, nella mia stanza, e mi comunicò che il fascicolo del ricorso IMI-SIR manca... nel fascicolo mancava la procura speciale di cui si faceva cenno nell’ intestazione del ricorso del... dell’IMI. Lui venne da me per comunicare questa carenza e per essere autorizzato a non redigere la rela... relazione sul merito del ricorso dato che la mancanza del fascico... della procura speciale determinava l’improcedibilità del ricorso stesso. Io lo invitai a riguardare con attenzione il fascicolo del ri... del... combina... formato nella Cancelleria per accertarsi bene se... sulla mancanza o meno di que... della procura speciale. Il collega Di Palma si allontanò, tornò nella sua stanza dove aveva a disposizione il fascicolo e dopo un po’ di tempo ritornò nella mia stanza per confermarmi questa carenza. Il Dottor Canucciari venne nella mia stanza in presenza anche del collega Di Palma e a mia domanda confermò che egli aveva constatato questa carenza della procura speciale a ricorrere per Cassazione. A questo punto si... si convenne, diciamo, io espressi l’opinione che sarebbe stato opportuno menzionare espressamente sul registro generale e sulla copertina del fascicolo del ricorso questa... la mancanza del documento per evitare che potessero insorgere dubbi sulla esistenza o meno del documento stesso in un momento successivo. Poi invitai il collega Di Palma a redigere la relazione di accompagnamento al ricorso dopo aver richiamato nella relazione stessa questa ragione, questa motivo di improcedibilità del ricorso* “.

La contraddizione fra i due testi è dunque radicale. Nel corso del suo esame dibattimentale sono state contestate a Di Palma le dichiarazioni rese dal suo allora Presidente e questa è stata la risposta del teste : *“ricordo che mi chiamò il Presidente Falcone e mi affidò specificamente questo incarico...mi disse che era una causa delicata per il valore, e mi pregò di fare la relazione preliminare e pregandomi anche di farla in tempi relativamente brevi. E io feci questa relazione* “ ; ancora sulla mancanza o meno della procura speciale : *“Non era, diciamo, un’osservazione, un ricordo diretto, era soltanto una mia deduzione perché nella relazione avevo scritto, avevo fatto delle osservazioni sulla procura SIR, se non ricordo male, mah... mi pare che avevo scritto che non avevo potuto vedere la regolarità della procura SIR perché gli atti, tra l’altro erano dei faldoni enormi, eccetera eccetera e quindi... stavano ancora in Cancelleria, insomma, non avevo potuto vederli e avevo scritto questa cosa. Allora, sulla base di questa mia osservazione, diretta questa volta, avevo dedotto che avessi guardato la procura IMI e che ci fosse* “ ; e infine sul colloquio con Falcone : *“ mi fece presente ( il PM – n.e. ) che il presidente Falcone aveva scritto una dichiarazione in cui diceva che io ero andato da lui e gli avevo detto che mancava la procura, sono caduto dalle nuvole perché non mi ricordavo assolutamente questa circostanza. Tanto che poi abbiamo fatto anche il confronto. Il presidente Falcone è rimasto sulle sue posizioni e io ho detto “Non ricordo assolutamente”, usai questa espressione. Anche qui il mio “Non ricordo assolutamente” è tutto basato su quello che avevo scritto nella relazione, perché se fosse vera questa circostanza che ero andato da lui, perché mai non l’avrei dovuta scrivere nella relazione? Cioè questo lo escludo nel modo più categorico, nel senso che se fossi andato dal presidente*

***Falcone a dire: “Guarda, manca la procura”, l'avrei scritto, insomma, non avrei avuto nessun motivo per non scriverla “.***

Il che , detto con termine forse poco tecnico , non “ fa una grinza “ : se addirittura la mancanza della procura era stata da lui stesso rilevata e fatta presente al suo Presidente nel corso di una riunione , perché non evidenziarla e nel contempo scrivere una corposa e complessa relazione ?

Infine , Di Palma ha concluso che non intendeva contrapporsi al suo ex presidente, ma ciò non è dichiarazione di scienza, quale deve essere una testimonianza, bensì dichiarazione di ossequienza nei confronti del contraddittore . Su domanda della difesa Rovelli , così ha infatti risposto Di Palma: Avv. Siniscalchi ( facendo riferimento ad una frase detta dal teste in sede di confronto con Falcone nel corso delle indagini preliminari ) : “... io non ricordo assolutamente. Allargo le braccia e dico che c'è stato questo incontro”; T. - *Le spiego anche perché ho detto così. Perché io ho tantissima stima nei confronti del presidente Falcone, per cui di fronte a una... a una... a una circostanza così precisa, ho detto: “Va beh, ma allora ci sarà stata. Io non lo ricordo, ma se lo dici tu, ci sarà stata”.*

Per cui il contrasto tra i due giudici , resta.

Anche Cannucciari, sentito come teste il 23 aprile 2001, in un primo momento sembra smentire Falcone, allorquando afferma di aver saputo della mancanza della procura solo quando essa ricomparve ( dunque nel 1993 ) e non ricorda che molto vagamente una riunione con Falcone, senza ricordare la presenza di Di Palma ) , nella quale Falcone chiese se era veritiera la annotazione in copertina : dunque una cosa ben diversa dal fatto che Di Palma avesse notato quella omissione e la avesse comunicata al Presidente . A seguito di contestazione del PM , Cannucciari cambia però versione , confermando ciò che aveva dichiarato nel 1997 , e cioè che alla riunione era presente anche di Palma e che i due magistrati gli chiesero se quella annotazione (manca procura ad hoc) corrispondesse alla realtà dei fatti ( che è comunque sempre cosa diversa da quanto dichiarato da Falcone, secondo il quale Cannucciari fu chiamato proprio per “ far mettere “ quella annotazione ) . La conclusione è che il teste è molto vago e confuso nei ricordi , sicchè la sua testimonianza non è di alcun aiuto nella ricostruzione della vicenda .

E tuttavia , deve notarsi come Falcone sia in contraddizione anche con la teste Branca e con le stesse risultanze documentali, laddove afferma che fu all'esito di quella riunione che si decise di apporre le annotazioni circa la mancanza della procura ; la teste Branca , infatti , ha dichiarato che ciò fece di sua iniziativa ben prima che il fascicolo andasse al massimario , circostanza che risulta confermata documentalmente dalla fotocopia della copertina - quella in buono stato di conservazione - che risale presumibilmente a quando l'avv. Are fece la copia integrale del fascicolo e dunque prima che lo stesso andasse al massimario.

Le considerazioni ora svolte portano a dar fede, piuttosto che alle parole di Falcone, a quel che dice Di Palma e cioè che questi non si accorse al massimario della mancanza della procura.

Vi sono dunque risultanze, cioè le testimonianze Iannone , Bibolini , Di Palma e , in parte minore, Sotgiu , che porterebbero a concludere che la procura era stata regolarmente depositata in atti , ma ve ne sono altre, Falcone , Branca , Cannucciari ( per quel che vale ) e Are , di segno contrario.

Si sono già esaminate le prime tre : quanto ad Are questi afferma (ud. 23.2.2001) che iniziò a sospettare che la procura potesse non essere stata depositata, quando si avvide che non era elencata specificamente nella nota di deposito e che quindi, una volta costituitosi in giudizio per Rovelli, diede incarico all'avv. Romei di verificare se questa sua intuizione corrispondeva alla realtà : afferma il teste che ne ebbe conferma con queste parole “*si tenga fermo sulla sedia, manca la procura speciale*”; quindi , dice Are, decise di tenere il silenzio assoluto, per evitare che la controparte “*accortasi o magari avvertita da qualche Cancelliere o da qualche amico di questo errore, cercasse di infilarla di fatto dentro al fascicolo, oppure che essendo ancora in termini per riproporre di nuovo un altro ricorso, facessero un ricorso e lo depositassero in regola con tutta la documentazione*”. Con queste parole il prof. Are ipotizza che la sua controparte possa ricorrere ad un illecito, anche penale , magari d'accordo “con qualche Cancelliere” per agire ai suoi danni: posto che “ infilare “ , come sottrarre, documenti dal fascicolo processuale costituisce il reato di falso, ciò pare un timore po' singolare nel contesto del presente procedimento , ma la cautela del “ silenzio assoluto” fu usata davvero, fino all'ultimo, tanto che fu proprio l'ultimo dei difensori a sollevare la questione.

A scopo cautelativo , venne però fatta richiesta , dai difensori degli eredi Rovelli, di una copia integrale del fascicolo, compresa la copertina, come da timbro 13.3.91 , al fine di documentare la carenza della procura.

Anche il teste Are , però ( e dispiace dirlo ), qualche problema di attendibilità lo presenta : non bisogna dimenticare come egli abbia , ad esempio , assolutamente escluso di aver mai saputo che gli imputati Previti , Pacifico e Acampora fossero in qualsiasi modo interessati alla controversia in corso . Eppure presso Acampora e Pacifico , in particolare , sono state trovate , tra le altre cose , non solo copie degli originali degli atti a sua firma depositati ( atto di riassunzione , comparsa conclusionale ) ma altresì, e soprattutto , anche diverse “ bozze “ di tali atti, il che sembra un po' in contrasto con quanto sostenuto dal teste . D' altronde, anche su questo punto , l' unico che avrebbe potuto , se voleva , far piena luce era Nino Rovelli , morto alla fine del 1990 .

E allora non si può che concludere nel senso che le risultanze processuali , come sopra sintetizzate, impediscono di far luce definitiva circa il fatto che si sia trattato di omesso deposito ovvero di sottrazione. E certo un po' di superficialità vi fu anche da parte dei difensori dell' Imi i quali mai si recarono a controllare il fascicolo e altrettanto certo è che , se l'avv. Punzi avesse compilato la nota di deposito inserendovi la menzione della procura, sarebbe stato forse evitato qualsiasi problema e, se vi fu azione dolosa , forse proprio quella omessa menzione avrebbe potuto fornire lo spunto per una “ mascalzonata ” che valeva mille miliardi.

Vi è, dunque , spazio per diverse ipotesi, anche alla luce della testimonianza Are: da quella che la procura sia stata persa per strada nella corsa sulla vespetta di Iannone ; a quella che non sia stata consegnata a questi e rilegata ; a quella che la procura sia stata sottratta mentre il fascicolo giaceva nel corridoio che fungeva da deposito in attesa della “ lavorazione ” della copertina da parte della Branca ; ad infine un'altra, forse meno probabile, e cioè che la procura sia stata inizialmente sottratta, originando le scritturazioni della sig. Branca, e poi ( dopo la fotocopiatura della copertina a “ futura memoria ) rimessa a posto in vista dello studio del fascicolo da parte del giudice addetto al massimario e del relatore ; per esser quindi definitivamente sottratta in vista e nell'imminenza della decisione. E tale ultima possibilità non deve essere considerata del tutto peregrina : da un lato è emerso come la “ custodia “ in cancelleria del fascicolo non fosse soggetta a particolari precauzioni : dall' altro non si può dimenticare come la “ parte Rovelli “ godesse di chiare entrate negli uffici della Cassazione , come dimostrato dagli appunti sulle agende di Pacifico (cfr. oltre in capitolo rapporti tra gli imputati ) , dal possesso di copia della sentenza della Cassazione del 1989 prima della sua pubblicazione ( cfr. relativo precedente capitolo ) e , infine , dalla fuoriuscita dalla Cancelleria dell' appunto che il dott. Mario Corda (presidente designato per l' udienza del 25 Marzo 1993 ) aveva scritto per i membri del collegio e depositato in busta chiusa nelle caselle di ciascuno di essi ( cfr. oltre e più approfonditamente in capitolo rapporto tra gli imputati “ episodio Corda ) . Certo è che la fase di Cassazione è stata giocata tutta sulla mancanza di quella procura e dunque inizia veramente solo il 29.1.1992, quando il prof. Giorgianni annuncia quale dovrà essere la “ morte ” - l'espressione è mutuata dalla testimonianza Are – del ricorso dell'IMI.

Furono quelli giorni di estrema tensione, dice Are, perchè si era sì rilevato il vizio, ma si attendeva la pronuncia della Cassazione e, se è vero, che anche per fare una sentenza di improcedibilità ci vuole qualche giorno, l'intervallo pareva un po' eccessivo a Felice Rovelli, che stava sulle spine.

Così racconta Are: *“L'ingegner Rovelli era quasi frenetico in quel periodo, perché è chiaro che erano le sorti definitive della controversia, (parole incomprensibili, pronuncia affrettata) aversi una qualsiasi notizia, quindi mi telefonava almeno due volte al giorno per sapere "ma Lei ha avuto notizie?". Dico "ingegnere, si calmi, perché poi tra l'altro anche per pronunciare un'ordinanza di improcedibilità in una causa di questa importanza probabilmente ci mettono anche un po' di tempo. Stia tranquillo, attenda".*

Si vedrà più oltre ( cfr. “ episodio Berlinguer ) che Are non era l'unica persona cui Rovelli telefonava in quel periodo. Come sopra accennato è **in realtà è proprio in quei giorni che si verifica un tentativo di avvicinamento di uno dei giudici del Collegio , Simonetta Sotgiu** ( e in effetti – come meglio si vedrà nel relativo capitolo - diverse telefonate intercorrono tra Berlinguer e la Sotgiu , i quali si videro anche la sera del 30-1-1991, mentre il giorno precedente, quello della lunga camera di consiglio, finita alle 19-20 -cfr. Scanzano ud 23.4.2001 pag. 95- Berlinguer telefonò alla stessa dott. Sotgiu alle 20.09 ). E proprio in quei giorni si registreranno frenetici contatti telefonici tra tutti gli imputati.

La camera di consiglio del 29 gennaio 1992 durò a lungo, fin verso sera e venne aggiornata all'indomani, quando il collegio decise di sollevare questione di costituzionalità, come da ordinanza che venne stesa dal consigliere relatore Bibolini, firmata dal presidente Scanzano e depositata il 12 febbraio 1992.

Al “pressing” di Rovelli su avvocati e quant'altri, facevano da contraltare le cure del collegio per non far trapelare alcunchè: Bibolini dice che tornò a casa a Vedano, e iniziò a scrivere. Dopo 7/8 giorni, ricevette la telefonata del presidente Scanzano che gli disse di andare a casa sua per leggere la bozza, cosa che avvenne pochi giorni prima del deposito; poi l'11 febbraio la bozza venne letta innanzi al collegio riunito e infine Bibolini restò in ufficio per apportare a computer le ultime correzioni fino alle 22. Il giorno dopo la ordinanza fu firmata dal presidente Scanzano e depositata. Ora, come si è sopra argomentato, il Tribunale non può con certezza affermare come provata una delle due ipotesi principali in merito alla mancanza in atti della procura ad hoc. Certo è che, se si pone mente a tutto quanto avvenuto nei precedenti gradi di giudizio, tale imprevisto “avvenimento” rappresentò una gran “fortuna” per i Rovelli.

Vi sono, infatti, elementi che inducono a ritenere che ove il giudizio di Cassazione si fosse svolto nel merito, non sarebbe stato improbabile un almeno parziale annullamento e non solo per le incongruenze, le contraddizioni, le disapplicazioni dei criteri dettati dalla sentenza della Cassazione del 1989, le errate interpretazioni della volontà delle parti, che caratterizzavano il lavoro del consigliere Metta (o chi per lui), nel grado d'appello; vi sono risultanze processuali che inducono a ritenere che avrebbe potuto, anche, prevalere la opinione che la sentenza andava almeno in parte cassata.

Da un punto di vista logico, intanto, la questione costituzionale che si andava a sollevare, relativa alla improcedibilità, si poneva chiaramente come pregiudiziale rispetto alla decisione nel merito; poiché rappresentava una novità rispetto al tradizionale orientamento di ritenerla sussistente per il caso di omesso deposito della procura speciale, essa (come dirà Corda che si troverà nel 1993 nella medesima situazione – cfr. oltre) difficilmente sarebbe stata sollevata se non si fossero prospettati elementi di critica alla sentenza d'appello. In altre parole: perché sollevare una tale questione se il ricorso comunque fosse stato da rigettare nel merito?

Lo stesso procuratore generale presso la Cassazione, che nemmeno aveva notato la assenza della procura, aveva infatti espresso il parere che la sentenza d'appello andasse cassata per motivi inerenti il quantum.

D'altronde, dopo la sentenza della Corte Costituzionale, che dichiarò inammissibile la questione sollevata, vi fu un altro presidente, il dott. Mario Corda (designato per la udienza del 25 Marzo 1993), il quale predispose un lungo studio nel quale prospettava le possibilità di mutare orientamento e superare la questione di procedibilità sollevata dagli eredi Rovelli: anche lui avrebbe omesso tale studio se non avesse ritenuto possibile l'accoglimento delle ragioni dell'IMI nel merito: lo dice lui stesso, non è una illazione di questo Tribunale.

Il dott. Corda, infatti (ud. 23.4.2001) – cui l'incarico di presiedere il processo Imi-Sir fu dato da Montanari Visco - nel dibattito dice molto francamente che **“non si può investire un Collegio di studiare una questione così delicata, se non c'è un fumus di una possibilità astratta, lontana quanto si vuole, di accogliere il ricorso. Se il ricorso andava respinto nel merito, eh, cosa mi chiedi di cambiare giurisprudenza? Se lo dichiari inammissibile, cambierò giurisprudenza un'altra volta, sulla questione processuale. Ecco perché mi sobbarcai a studiare l'intero ricorso. Devo dire che nella sentenza trovai dei punti che mi parvero di debole motivazione”**.

Corda dice che perciò parlò con Bibolini (rimasto relatore) per sapere se poteva valer la pena valutare una diversa interpretazione con conseguente mutamento di giurisprudenza e questi rispose che, in effetti, c'erano alcuni punti del ricorso che meritavano attenzione: pertanto Corda proseguì nello studio della questione pregiudiziale circa la procedibilità. Il risultato fu un appunto che, indebitamente da qualcuno divulgato, portò alla sua astensione, come meglio si vedrà più oltre (cfr. capitolo “episodio Corda”).

Lo stesso Bibolini conferma che fu interpellato da Corda e che **“ciò che Corda ha riferito nel verbale che mi è stato appena letto corrispondeva ad una mia convinzione relativamente al merito della controversia”**; del resto aveva predisposto una relazione di una quarantina di pagine nel merito. La verbalizzazione resa nelle indagini preliminari non comprende le dichiarazioni di Corda che furono lette a Bibolini, ma il contesto e le dichiarazioni di Corda in dibattito sono tale da

far concludere , con assoluta certezza , che si trattava dell'orientamento – quanto meno di entrambi - sul merito della causa.

La Corte Costituzionale (sentenza n. 471 del 10.11.1992, relatore Antonio Baldassarre ) dichiarò inammissibile la eccezione di costituzionalità sollevata dalla ordinanza depositata il 12 febbraio 1992, ma con una motivazione che in sostanza rimetteva alla Cassazione ampia libertà di decisione: *“il giudice a quo, nell'addurre argomenti a sostegno delle proprie richieste, espone anche una sua ricostruzione della giurisprudenza di legittimità, dalla quale traspare che, fra le previsioni a pena di improcedibilità contenute nell'art. 369 cpc, soltanto quella relativa al deposito della procura speciale riceverebbe, a causa della natura giuridica di quest'ultima (unilateralità, unicità e necessità della stessa), un'interpretazione rigorosa. A parte i dubbi che si possono nutrire sulla predetta ricostruzione, sta di fatto che le asserite diverse applicazioni delle distinte disposizioni contenute nell'art. 369 cpc non suscitano problemi di legittimità costituzionale. **Si tratta, invece, di problemi di interpretazione delle norme di legge ordinaria la cui risoluzione spetta alla Corte di Cassazione”**.*

Dunque il giudizio tornò innanzi alla Cassazione e il collegio cambiò: vennero inseriti il dott. Borrè, ritenuto il massimo processualcivilista della sezione, il dott. Morelli, il dott. Ruggiero; il presidente Scanzano, nel frattempo andato in pensione, fu sostituito dal dott. Mario Corda.

Si riproposero qui le stesse problematiche che preoccupavano Montanari Visco relativamente alla formazione del collegio . Vennero così scelti giudici possibilmente residenti fuori Roma : presidente Corda , Ruggiero veniva da Napoli, Borrè da Genova, Bibolini dalla Lombardia. Quinto giudice era Morelli (ud. 4.5.2001) e anche a lui la notizia di dover far parte del collegio fu data da Montanari Visco *“ con il solito approccio di quando si dà una rognia in più a un collega a cui si chiede di partecipare a un'udienza in più”* e con la motivazione che occorreva un esperto di questioni costituzionali, come Borrè era stato inserito perchè era il massimo processualcivilista.

Corda, come detto , studiò la questione (dice lui stesso all'ud. 23 aprile 2001 che fece il lavoro che avrebbe dovuto fare il massimario, ma che non era stato fatto perchè non si conosceva, quando Di Palma si occupò della questione , la mancanza della procura ) e giunse alla conclusione che , a suo giudizio, c'era spazio per il rigetto della questione preliminare sollevata dall' avv.to Giorgianni Il risultato di quel lavoro fu un appunto di 25 pagine manoscritte, che venne fotocopiato per i 5 giudici del collegio , inserito in una busta chiusa depositata in cancelleria nella casella di ciascuno di loro.

In esso (l'appunto si trova nel faldone 28 delle produzioni dibattimentali del PM da fl. 130006 in poi) Corda esprimeva chiaramente l'intento di sollecitare lo studio e la conoscenza degli atti da parte di tutto il collegio : *“vorrei che fosse tempestivamente conosciuta da tutti”* , ad esempio diceva riferendosi alla ordinanza 30.1.1991 con la quale il primo collegio aveva sollevato questione di costituzionalità ; sottolineava poi la apertura della causa a qualsiasi soluzione, testualmente affermando che la Corte Costituzionale aveva loro rimesso *“la classica patata bollente”* . Si passava quindi ad esporre l'avvenuto deposito da parte dell'IMI della copia della procura, rilasciata il 6 dicembre 1990 con la attestazione notarile; la necessità di studiare anche il merito e in particolare la relazione predisposta da Bibolini e, infine , *“per quello che può servire, espongo qui di seguito alcune riflessioni che io ho fatto studiando la questione di improcedibilità”*: e qui Corda, con ragionamenti e riferimenti giurisprudenziali, ma anche espliciti dubbi, perveniva alla conclusione che , a suo giudizio , si potesse superare la questione preliminare sollevata da Giorgianni sulla base della produzione di copia della procura , nel frattempo depositata dall' Imi.

**Un chiaro “ intoppo “ sulla strada della parte Rovelli verso un conclusivo e positivo esito della causa .**

Non importa qui discettare sulla fondatezza o meno delle opinioni del Presidente Corda : sarebbe del tutto ultroneo.

Quello che conta sottolineare , invece , è che **una mano ignota** ( ma che altro non può che appartenere ad un soggetto avente la qualifica di pubblico ufficiale - per i motivi che più oltre si diranno quando si affronterà in modo analitico tale vicenda – cfr. oltre “ episodio Corda “ ) **fece uscire quell'appunto dalla ristretta cerchia di coloro cui era destinato**; subito dopo in una lettera anonima spedita da Roma il 9.3.93 indirizzata al primo presidente Brancaccio (faldone 28 fl 130003 e 130004), nonché al presidente della sezione e ai membri del collegio, dichiarava l'anonimo autore di essere in possesso del manoscritto , mettendo in dubbio l' imparzialità del presidente Corda. Così ricorda Morelli il contenuto di questo anonimo per averlo personalmente

constatato ( il documento è comunque agli atti ) : *“arrivò, un certo giorno, prima di questa udienza, a ridosso di questa udienza, un foglietto anonimo in una busta gialla, mi sembra, che penso sia arrivata a tutti i componenti del Collegio, anche a me personalmente; non la conservo, ma ricordo grosso modo... Sempre in cancelleria. E arrivò ovviamente anche al Presidente Corda. Siccome in questo appunto anonimo, che immagino il Collegio avrà agli atti, insomma.. c'erano delle accuse abbastanza folcloristiche nei confronti del Presidente Corda, era una di quelle lettere che normalmente vanno cestinate se non fosse per il fatto che c'era il riferimento a quell'appunto e quindi il fatto che l'estensore di questo scritto anonimo era a conoscenza di questo appunto, diciamo”*.

Un chiaro esempio della “ spazzatura “di cui aveva parlato Montanari Visco a Bibolini e Rocchi. “Spazzatura “, ma informata e atta a turbare la tranquillità di una decisione che, senza la indebita propalazione della nota, sarebbe stata finalmente normale ( evento raro nella controversia Imi-Sir), con una camera di consiglio preparata e qualificata. Ed in effetti la tranquillità dei giudici fu turbata: dice Corda che Montanari Visco gli telefonò chiedendogli cosa aveva combinato e lui spiegò che aveva solo illustrato per iscritto ,e riservatamente , i temi della causa ai colleghi .

Nelle successive inevitabili riflessioni, svolte anche con il presidente della sezione e con i membri del collegio, Corda decise, al fine di tutelare le apparenze ancor più della sostanza e , dunque , di presentare una richiesta di astensione al primo presidente della Cassazione, Brancaccio , che Montanari Visco gli aveva detto che avrebbe anche potuto essere respinta. Lo stesso Bibolini conferma che Corda gli disse che *“la sua aspettativa era quella di un rigetto dell'istanza e che era rimasto male alla accettazione della stessa”*.

Corda infatti s'aspettava che la sua richiesta non venisse accolta, proprio perchè si trattava di un anonimo-spazzatura; invece , quando andò a parlare con Brancaccio, con una minuta della richiesta d'astensione ( che , a dir la verità , appariva già sufficientemente analitica e precisa e non tanto solo “ pro forma “ ) , il primo presidente prese il documento e vi scrisse di suo pugno : (cfr. faldone 28 fl 130033 produzioni pm nel fascicolo IMI-SIR) :*“Visto pur esprimendo la massima fiducia nella imparzialità e buona fede del presidente Corda, in adesione al suo desiderio di astenersi dal partecipare al collegio di cui sopra, dispone che la causa sia trattata dal collegio precostituito con la presidenza del collega Ruggiero e la sostituzione del componente che viene meno con la dott. Milani. Roma 18 marzo 1993”*. Da “componente” in poi, per lo spazio ristretto del foglio, il provvedimento è addirittura scritto per traverso; dice Corda che si trattava comunque di una minuta ed in effetti essa presenta alcune cancellazioni e correzioni: Brancaccio non gli diede neppure tempo di correggere.

Nel capitolo dedicato ai rapporti fra gli imputati ( cfr. in particolare “ episodio Corda “ ) verrà evidenziato tutto ciò che prova con certezza la riconducibilità di questo anonimo alla parte Rovelli. Qui basti osservare come il parallelo con l'episodio Minniti è praticamente obbligato ove si consideri che:

- la perizia d' ufficio sul valore della SIR, espletata nel giudizio di primo grado sul quantum era stata redatta , in realtà ,nell'interesse di una parte - nello studio di Pacifico ne sono state sequestrate le prove (faldone 4) , come s'è visto – e fu protetta con un'opera di “spionaggio” (sia consentito il termine ) per conoscere gli orientamenti di Minniti e una successiva azione di disturbo – convocazione pretestuosa al Ministero - per impedire al giudice di svolgere la sua funzione;
- la sentenza Metta, del pari concordata con chi occultamente sosteneva gli interessi dei Rovelli – le stesse tracce essendo state sequestrate nell'ufficio di Pacifico – è stata protetta, nella carenza della procura, con altra opera di “spionaggio” tesa a conoscere gli orientamenti del presidente del collegio e a farli trapelare all' esterno mediante un anonimo.

**E così , un altro giudice “ sgradito “ alla parte Rovelli fu estromesso dalla causa .**

E il mutamento del Collegio non è mai un atto “ neutro “ , come ben sa chi svolge questo lavoro , come il giudice Morelli ( ud. 4-5-2001 ) , ad esempio , che di quel collegio faceva parte e che così descrive le sue reazioni all' epoca : *“grosso disappunto, insomma, perché... l'impressione che ancora adesso conservo è che... diciamo, di una certa manipolazione di cui eravamo stati fatti*

*oggetto: in sostanza, questo Collegio pilotato da questa sostituzione; è ovvio che la sostituzione di un collega incide virtualmente sulla decisione soprattutto quando si tratta di decisioni così sul filo del rasoio, quindi non si può dire quale sarebbe stata la decisione, perché non si può dire... se non ci fosse stata quella sostituzione; probabilmente avrebbe potuto anche essere diversa, perché l'apporto di un collega invece di un altro nel fuoco della discussione, perché... vorrei fosse chiaro, non è che al Collegio si va e si fa la conta dei voti, ma ognuno porta la propria impressione e normalmente è dall'interazione delle singole posizioni che ...(pp.ii. sovrapp. voci) il fatto che, diciamo, l'ordine naturale del giudizio fosse stato alterato con questo gioco di sostituzioni era indubbiamente qualcosa che lasciava sconcertati...".*

**Nel frattempo, a causa di questi avvenimenti, la decisione originariamente fissata per il 16 marzo 1993 era slittata al 25 marzo; Ruggiero, saputo che avrebbe dovuto presiedere al posto di Corda, fece presente che era oberato di lavoro e non aveva il tempo di studiare a fondo il processo. Fu allora nominato presidente il dott. Salafia, ma la decisione dal 25 marzo slittò ulteriormente, essendo entrato a far parte del collegio un giudice totalmente all'oscuro dei fatti e delle problematiche di causa; finalmente il 27 maggio 1993 la causa andò in decisione e lo stesso giorno discussa in camera di consiglio.**

Ma la "controversa" controversia Imi-Sir non poteva certamente che finire come era iniziata: "i soliti ignoti" che agivano a livello occulto e illegale, avrebbero diffuso la loro ultima "spazzatura": quando la discussione era ormai avvenuta, ma la decisione ancora non resa pubblica, (e dunque teoricamente si poteva ancora tornare sulle determinazioni assunte), pervenne un altro anonimo.

A Salafia, presidente del collegio giudicante, fu trasmesso "per competenza" dal primo presidente della Cassazione, il dott. Antonio Brancaccio, uno scritto breve e sardonico, con allegata la famosa procura, con il bordo destro. Nella percezione del giudice Morelli (che quell'anonimo vide - cfr. ud. 4-5-2001) è chiarissimo il collegamento con il primo anonimo per il contenuto testuale di entrambi come apprezzati dal teste: "...certo, arrivò questo secondo appunto che, per quello che ricordo, mi sembra arrivò poi a tutti quanti con la stessa prassi, cioè busta identica... direi che l'impressione era che... il tono, ma soprattutto la grafia fosse identica a quella del primo appunto; e, dunque, il contenuto dell'appunto era un po' beffardo nel senso "ho fatto un atto di giustizia e il processo si è concluso come non si sarebbe concluso se...".

Ricomparsa la procura il dott. Salafia riconvocò il collegio e le parti, per mettere tutti al corrente del rilevante fatto nuovo, ma all'esito della udienza camerale (convocata il 9 giugno 1993 per il giorno 8 luglio 1993) la decisione non mutò, anche se gli atti furono inviati alla Procura della Repubblica, che già indagava sulla base dell'esposto dell'IMI del 30 gennaio 1992.

E anche qui occorre a questo punto notare come anche il giorno 8 giugno 1993 vi sia sulla agenda di Pacifico una annotazione relativa ad una telefonata fatta a Pacifico da Meccariello, annotazione in cui si dice se l'avvocato "può passare". Meccariello è un dipendente del Ministero della Giustizia che lavorava presso la Cassazione che risulterà essere stato, durante questa fase del giudizio, in continuo collegamento con Pacifico (cfr. oltre "episodio Corda" in particolare). Il giorno 8 giugno vi era stata una riunione dei giudici del collegio, per affrontare i problemi posti dalla "ricomparsa" della procura ad hoc. In questa data era stata decisa la convocazione della camera di consiglio dell'8 luglio, la cui formale convocazione verrà però firmata il giorno 9 giugno (cfr. in faldone 28 cartellina "2^collegio" il provvedimento di convocazione dal quale risulta la riunione del collegio nel giorno precedente).

Si possono fare molte ipotesi ed elucubrazioni sulla ricomparsa della procura, sia per riportare l'anonimo del giugno 1993 all'area IMI - come sostenuto da alcune difese - sia per ricondurlo, come si desume dalle dichiarazioni di Morelli che ne ricorda le similitudini e il collegamento fra i contenuti, all'area Rovelli.

Da un lato si potrebbe sostenere che si tratta dell'estremo tentativo di recuperare una dimenticanza, producendo in tal modo la procura rimasta per errore da qualche parte, simulando che la sottrazione fosse avvenuta per opera di qualcuno che patteggiava per i Rovelli. Questo ragionamento potrebbe urtare, però, con la dichiarazione di Morelli (atteso che l'anonimo che portò alla astensione di Corda, per quanto detto e ancora si dirà in altra parte della motivazione, altro non può che provenire dall'area Rovelli) e dunque ma col fatto, ben più probante, che pochi sapevano del

primo anonimo che aveva cagionato l' astensione di Corda . Certo lo sapevano alcuni giudici coinvolti nella vicenda , ma sicuramente non lo sapevano gli avvocati dell' Imi (cfr.in tal senso le dichiarazioni di Punzi alla udienza del 23-4-2001 , laddove precisa di aver saputo i reali motivi della astensione di Corda solo allorquando pervenne il secondo anonimo – il che corrisponde pienamente alla necessaria riservatezza che di norma circonda avvenimenti di tal genere).

Il che potrebbe portare a concludere che la paternità dei due anonimi è sempre la stessa.

Certo , non si nasconde il collegio che questa ultima ipotesi presenta , a sua volta , profili di contraddittorietà , atteso che consegnando l'esemplare unico della procura si evidenziava come la stessa effettivamente esistesse (tuttavia occorre considerare che l'IMI aveva depositato estratto notarile e fotocopia del documento, per cui era scontato che la procura fosse esistita ) e , soprattutto , fosse stata regolarmente depositata ; in tal modo si potevano così suggerire soluzioni certamente non favorevoli alla parte Rovelli , quali la sottrazione - che infatti Salafia in dibattimento ha confermato essere stata presa in considerazione - che consentissero di mutare la decisione.

V'è, infine , un'ultima possibilità: si consideri che la procura si presenta strappata sul lato sinistro e invece tagliata di netto sul lato destro, ove poteva esserci il timbro di deposito ; si consideri anche che , ove la procura fosse stata sottratta e dunque il timbro fosse esistito davvero, quell'angolo tagliato e con timbro valeva moltissimo: valeva la vittoria nella causa e anche un aggravamento della posizione sotto il profilo penalistico.

In altre parole quell'angolo di procura, all'evidenza tagliato, poteva essere un validissimo motivo di pressione e ricatto per chi sapeva che quel documento esisteva ed era stato sottratto. In quest'ottica la restituzione del documento in quel modo poteva costituire una forma di pressione per indurre i Rovelli a non venir meno ai loro onerosi impegni.

In ogni caso si tratta di ipotesi, tant'è che tale episodio ( che il Tribunale ha dovuto necessariamente esaminare sia nel corso della istruttoria che in questa motivazione ) non è stato oggetto di specifica contestazione . E in effetti , anche all' esito del dibattimento , nessuna certezza è stata raggiunta su questa specifica vicenda : la paternità e la logica di quest' ultimo anonimo resta dunque oscura .

Certo è che questo episodio rappresenta l' ultimo atto di uno dei processi più “ tormentati “ della storia giudiziaria di questo paese.

Quel che certamente e conclusivamente emerge è come anche in questa ultima fase processuale siano presenti gravi abusi riconducibili alla parte Rovelli e probatoriamente significativi ( i citati episodi “Berlinguer” e “ Corda “ in particolare come ancor più si evidenzierà nei relativi capitoli ), nonché , in generale , una serie di perturbazioni cagionate dalla azione sotterranea di qualcuno che ha influito, a suon di anonimi, sulla formazione del collegio e dunque , indirettamente , sulla decisione ; qualcuno estremamente determinato a proteggere in qualsiasi modo la sentenza Metta e che godeva di “ appoggi “ interni alla stessa Corte di Cassazione atteso che usava informazioni che solo un addetto ai lavori poteva conoscere e rivelare. Le annotazioni sulla agenda Pacifico e i frenetici contatti tra gli imputati nei giorni caldi della fase in Cassazione ( cfr. oltre in capitolo rapporti tra gli imputati ) non lasciano dubbi circa l' origine e lo scopo di questi abusi e di queste “ perturbazioni “.

Sono queste , conclusivamente , le modalità con cui si riuscì ad ottenere ciò che si voleva : il pagamento dall'IMI ai Rovelli dell'ingente somma di 980 miliardi di Lire, come da sentenza d'appello redatta da Metta e altri.